

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	103
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	123
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	133
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	141

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	146
AGRICOLTURA (XIII)	»	147
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	172
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	187
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	192

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, in base a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé svoltasi, il giorno 30 marzo alle ore 10,30 sarà convocata la seduta pubblica relativa alla contestazione dell'elezione dell'on. Cubeddu, deliberata dalla Giunta nella seduta del 25 febbraio 2020.

Di tale convocazione saranno rese le dovute comunicazioni alle parti e agli altri soggetti interessati. Al riguardo, si riserva altresì di inviare una lettera di chiarimenti sulla procedura a tutti i componenti della Giunta.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6) (Seguito dell'esame e rinvio)	4
Sui lavori della Giunta	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.35.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 febbraio 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19

RG GIP, pervenuta alla Camera il 15 gennaio scorso dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Come convenuto all'unanimità nella scorsa seduta della Giunta del 12 febbraio, è stata richiesta al Presidente della Camera la proroga di trenta giorni per poter concludere l'esame della richiesta in titolo; il termine entro cui la Giunta è chiamata a deliberare scadrà il prossimo 14 marzo.

Parimenti è stato richiesto all'autorità giudiziaria precedente di trasmettere, prioritariamente, copia della documentazione relativa alle attività investigative intercorse dal mese di giugno 2014 al marzo 2015. Il materiale non è ancora pervenuto ma, in base a quanto appreso tramite contatti informali, a breve dovrebbe pervenire copia integrale del fascicolo, attualmente in corso di digitalizzazione.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, rappresenta l'esigenza di avviare opportune iniziative istituzionali per invitare i responsabili degli uffici giudiziari ad una sollecita ed efficace collaborazione con la Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori

interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Sui lavori della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, comunica, con riferimento alla richiesta di deliberazione d'insindacabilità pervenuta dal tribunale di Milano riguardante l'onorevole Emanuele Fiano (Doc. IV-ter, n. 14), che l'autorità giudiziaria ha fatto pervenire copia del

fascicolo integrale degli atti del procedimento penale pendente presso quel tribunale.

Segnala tuttavia che tale documentazione non appare contenere elementi utili per individuare i diversi procedimenti penali iniziati nei confronti degli altri soggetti raggiunti dalla querela a suo tempo sporta per i medesimi fatti; a tale proposito si riserva di avviare nuovamente opportuni contatti con l'autorità giudiziaria.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	6
7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	6
7-00410 Ficara: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	6
7-00421 Mulè: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00064</i>)	6
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i>)	8

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 10.50.

7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00410 Ficara: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00421 Mulè: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00064).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 febbraio scorso.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che nella giornata di ieri è stata presentata la risoluzione 7-00421 Mulè, che, vertendo su identica materia, è esaminata congiuntamente alle altre risoluzioni presentate.

Avverte, altresì, che i presentatori hanno predisposto un testo unificato delle quattro risoluzioni presentate.

Giorgio MULÈ (FI) dichiara che non procederà all'illustrazione della risolu-

zione a sua prima firma essendo di fatto confluita nel nuovo testo unificato.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI esprime un parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in esame.

Elena MACCANTI (Lega) dichiara che tutti i componenti del suo gruppo di entrambe le commissioni hanno sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni in esame.

Davide GARIGLIO (PD) dichiara che tutti i componenti del suo gruppo di entrambe le commissioni hanno sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni in esame.

Giorgio MULÈ (FI) dichiara che tutti i componenti del suo gruppo di entrambe le

commissioni hanno sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni in esame.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara che tutti i componenti del suo gruppo di entrambe le commissioni hanno sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni in esame.

Raffaella PAITA (IV) dichiara che tutti i componenti del suo gruppo di entrambe le commissioni hanno sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni in esame.

Le Commissioni approvano all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo che assume il n. 8-00064 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO

7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00410 Ficara: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00421 Mulè: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO

Le Commissioni VI e IX,

premessi che:

nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 10 gennaio 2020 è stata pubblicata la lettera della Commissione Europea, con la quale il citato organismo unionale solleva la questione sulla tassazione dei porti in Italia invitando il Governo a fornire le proprie osservazioni entro trenta giorni;

il procedimento è stato avviato sul presupposto che l'esenzione delle Autorità di sistema portuale (AdSP) italiane dall'imposta sul reddito delle società violi l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e che pertanto l'Italia debba abolire la vigente esenzione dall'imposta sulle società per i porti in Italia e garantire che i porti che svolgono attività di natura economica siano assoggettati allo stesso regime di imposta che si applica alle imprese;

dal testo della lettera emerge inoltre che la Commissione valuta, in via preliminare, non compatibile con la disciplina dell'Unione europea relativa alla concorrenza e agli aiuti di Stato l'attuale

normativa fiscale, nonostante una lunga serie di scambi di opinioni con le autorità nazionali;

la Commissione invita tutti i soggetti interessati, entro e non oltre il 10 febbraio 2020, a inviare osservazioni sull'argomento in oggetto e chiede all'Italia di formulare le proprie contro-argomentazioni entro la stessa data;

non risulta condivisibile, ad avviso dei firmatari del presente atto, il presupposto da cui parte la Commissione, secondo cui i proventi delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) derivanti dalla gestione del demanio marittimo costituiscono un « reddito di impresa » assoggettabile alle relative imposte;

la Commissione europea non considera rilevante, al fine di escludere tali risorse dall'assoggettamento alle norme fiscali e sulla concorrenza, la circostanza che esse contribuiscono al perseguimento dell'interesse pubblico generale;

gli argomenti sviluppati al riguardo sono quelli già denunciati nella lettera del 27 aprile 2017 e nella decisione adottata l'8 gennaio 2019, nella quale la Commissione propone, a norma dell'articolo 22 del Regolamento UE n. 2015/1589 del Consi-

glio, opportune misure atte ad abolire la vigente esenzione dell'imposta sulle società per i porti italiani e a garantire che i porti che svolgono attività di natura economica, secondo il diritto europeo, siano assoggettati allo stesso regime di imposta sulle società che si applica alle imprese private;

la Commissione tende a qualificare, come attività di impresa, una parte delle attività delle autorità di sistema portuale, senza peraltro specificarle e in qualche caso con evidenti errori di valutazione della realtà dei porti italiani e cioè quella riconducibile alla concessione dell'utilizzo di spazi e/o all'esercizio di attività economiche, come attività d'impresa. Ad esempio, la nota (46) recita: « Inoltrè l'articolo 16 della legge 84/94 non esclude che le AdSP svolgano attività di pilotaggio, rifornimento di carburante, ormeggio, rimorchio e raccolta di rifiuti. ». Affermazioni che non corrispondono alla realtà; i predetti servizi sono disciplinati dall'articolo 14 della predetta legge e dalle norme del Codice della navigazione e sono soggetti alla vigilanza e al controllo delle capitanerie di porto-guardia costiera che dipendono dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

a tale proposito va segnalato che dal 3 al 7 febbraio si è tenuta al porto di Genova l'ispezione della *Maritime Security* della Commissione europea per verificare lo stato di attuazione da parte dell'Italia delle norme in materia di sicurezza sia per le navi che gli impianti e spazi portuali. A chiusura dell'attività ispettiva il rappresentante *leader* della Commissione europea ha dichiarato « il suo apprezzamento per il personale della Guardia Costiera elogiando il livello di preparazione e competenza degli ispettori del Corpo i quali rappresentano una garanzia nell'applicazione della normativa sulla sicurezza concludendo che gli esiti dell'ispezione sono stati molto positivi. Tutto ciò conferma la validità dell'assetto giuridico italiano e che le Capitanerie di Porto non possono minimamente essere considerate imprese o che agiscano in concorrenza con i privati;

in base alla nota (70) « quando esse stesse forniscono « servizi portuali » che non è esplicitamente escluso dalla legge n. 84 del 1994, le AdSP possono poi entrare in concorrenza con i fornitori di tali servizi che operano sul mercato. » Anche in questo caso, a parte la genericità (non si indicano quali sarebbero tali servizi), le AdSP vigilano i servizi sulle parti comuni del porto che non possono, anche per motivi di sicurezza, essere affidati al mercato;

sottolineato che nel corso degli incontri avviati per risolvere la vertenza, in prospettiva negoziale evitando il confronto sul piano giurisdizionale, l'Italia non ha accettato di separare le attività delle AdSP che producono reddito, al fine di assoggettare almeno queste ultime alle imposte sulle imprese;

nel regime dell'Unione europea la nozione di impresa, di risorse imprenditoriali e della conseguente attività prescinde dalla natura giuridica dell'ente;

in base alla legislazione italiana l'utilizzazione degli spazi portuali viene assegnata dall'AdSP in quanto funzionale « per lo svolgimento di funzioni pubblicitiche attinenti alle attività marittime e portuali e alla loro realizzazione » e non già al perseguimento dell'interesse economico derivante dai relativi ricavi, tanto che il parametro relativo alla valutazione del canone non è mai preso in considerazione in occasione dell'assegnazione dei predetti spazi, anzi tale canone è prefissato secondo parametri che tendono a garantire parità di trattamento al riguardo di tutti coloro che utilizzano i medesimi spazi. Pertanto, gli unici parametri rilevanti a quest'ultimo riguardo sono quelli relativi al perseguimento degli obiettivi pubblicitici alla base della funzione di regolazione e di realizzazione degli interessi pubblici. Proprio per tale motivo l'utilizzo avviene attraverso « concessioni », istituto che viene utilizzato anche per la realizzazione delle opere sul demanio marittimo. Le modalità di assegnazione, quindi, seguono criteri e procedure proprie della delega-

zione di funzioni pubbliche ed al fine di perseguire l'interesse pubblico con una determinata utilizzazione degli spazi portuali, soprattutto rivolta al perseguimento dell'interesse pubblico e ad una differenziazione dell'impiego della risorsa pubblica porto, volta a garantire il migliore approvvigionamento di prodotti e risorse oggetto dell'interscambio del nostro Paese;

tale impostazione, del tutto riconducibile « all'esercizio di funzioni statali » da parte di un ente pubblico, tanto da considerarla specifica funzione ad esso delegata da parte dello Stato e nell'interesse dei fini pubblici di quest'ultimo, non può essere ritenuta attività commerciale o ancor più attività economica. Ciò è confermato dal fatto che tale attività è svolta attraverso l'adozione di tipici atti amministrativi, quali autorizzazioni e concessioni. In altri termini, l'obiettivo della massima utilizzazione economica degli spazi e/o del perseguimento della redditività massima del loro utilizzo da parte del proprietario, cioè l'ente portuale, deve cedere rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico verso il quale è funzionalmente e necessariamente orientata. In questa prospettiva si comprende che a proposito dell'AdSP non si possa parlare di un interesse economico allo svolgimento delle attività cui sono preposte rispetto alle imprese che effettivamente svolgono le attività economiche in ambito portuale. L'attività dell'ente, in realtà, è limitata all'esercizio di funzione di attività amministrative e di regolazione di tali imprese. E cioè, in particolare, a garantire che l'esercizio delle predette attività economiche, riconducibili esclusivamente a tali imprese e soltanto ad esse, persegua effettivamente, insieme al loro interesse imprenditoriale, anche e soprattutto le funzioni pubblicistiche innanzi riportate;

quanto sopra, comunque, non consente in ogni caso di assimilare i canoni dell'utilizzazione degli spazi portuali quali rendite di attività di locazione assimilabile a quella svolta nei Paesi che adottano il modello del porto – *land lord*. Mentre in questi ultimi è la massima redditività

dell'utilizzo degli spazi, nel sistema italiano, invece, è rivolta all'impiego del funzionamento dell'ente pubblico preposto allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di cui sopra.

Si tratta, quindi, piuttosto che di un vero e proprio canone, di una vera e propria tassa funzionale all'esercizio delle funzioni pubblicistiche cui l'ente è preposto;

a tale proposito richiama la sentenza del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana n. 07411/2019 del 29 ottobre 2019 (AdSP del Mare Ligure Occidentale – MSC Crociere S.p.A.). Al punto « 8.2.2. Così ricostruiti il contenuto e la *ratio* del divieto in esame, non vi è ragione di escluderne l'applicazione alle Autorità portuali che vanno ricomprese nell'ampia nozione di « amministrazione » di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi di enti pubblici non economici (come testualmente chiarito dall'articolo 1, comma 993, della l. 27 dicembre 2006, n. 296). Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2015, n. 5801; IV, 14 marzo 2014, n. 1014; VI, 9 ottobre 2012, n. 5248), secondo cui la natura di ente pubblico economico può essere predicata solo laddove l'attività venga svolta per fini di lucro e in regime di concorrenza con soggetti privati. Le Autorità portuali non perseguono fini di lucro e non operano sul mercato in regime di concorrenza: al contrario, ai sensi della legge 28 gennaio 1984, n. 94 (nel testo applicabile *ratione temporis*), ma svolgono funzioni di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, laddove i compiti loro demandati dalla legge (indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) vanno ricondotti al novero delle funzioni di regolazione e controllo sull'attività di erogazione di servizi, anziché a quello delle attività volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi (Cons. Stato, VI, 9 ottobre 2012, n. 5248, cit.). È stato affermato (Cass. Civ., SS.UU.

n. 17930 del 2013) che la definizione di cui alla legge n. 296 del 2006 « non costituisce un mero (anche se determinante) passaggio definitorio, ma rientra nell'ambito di una più ampia perimetrazione dei compiti e delle funzioni delle autorità portuali », come desumibili anche da altre disposizioni contenute nella stessa legge (commi 982, 983, 985, 987, 989, 990 e 992), dalle quali emerge un disegno normativo che « attenua l'immagine di autonomi soggetti operanti in condizioni di mercato, a tutto vantaggio della riconduzione delle autorità nell'ambito della Pubblica Amministrazione e segnatamente nell'ambito di azione del Ministero dei Trasporti, al cui potere di indirizzo e programmazione esse vengono sottoposte »;

inoltre, nelle relazioni annuali al Parlamento, Senato Doc XVN.41 e N.91, la Corte dei Conti in merito al controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale di Civitavecchia e sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2017 dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, ha sottolineato che: « Lo Stato italiano ha sempre ritenuto esenti le attività svolte dagli enti portuali e ciò anche in linea con quanto stabilita dall'articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE, che considera esenti le operazioni che gli enti di diritto pubblico esercitano come pubbliche autorità, anche quando tali attività percepiscono canoni o contributi e che, diversamente, sono soggette ad imposta negli altri casi ovvero quando le attività siano svolte dagli Enti portuali come soggetti privati. Gli enti portuali, in definitiva, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela di interessi pubblici, non sarebbero soggetti a imposta sul reddito come previsto dalla normativa nazionale (articolo 74 del TUIR) ma alla sola IRAP. »;

tale tesi risulta avvalorata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea – causa C 174/06 CO. GE.P. Srl, nella quale l'equiparazione delle concessioni alle locazioni di beni immobili, si fonda sulla natura giuridica dell'ente concedente, ovvero se l'ente che gestisce i

beni del demanio che gli sono affidati, lo fa in nome proprio o lo fa per conto dello Stato. Nel primo caso la finalità è la massima redditività dell'utilizzo degli spazi portuali, nel secondo caso (cioè nel sistema italiano) la finalità è rivolta al funzionamento dell'ente pubblico preposto allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche;

nei porti italiani ove non è istituita Autorità Portuale prima (oggi AdSP), le medesime funzioni amministrative e di controllo sono affidate alle Capitanerie di Porto Guardia Costiera « difficilmente », quando non « temerariamente » individuabili come società o imprese;

considerato che:

le Commissioni di merito valutano positivamente le posizioni assunte da gran parte del *cluster* marittimo portuale italiano: ASSOPORTI, ANCIP, ANGOPI, ASSITERMINAL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI a sostegno della legislazione italiana, che in particolare riafferma la netta distinzione tra concessione e affitto e auspica che le istituzioni europee ne tengano conto nelle proprie valutazioni;

sottolineato che:

la decisione assunta dalla Commissione europea, a parere dei firmatari del presente atto, potrebbe creare un grave disordine amministrativo e gestionale della portualità italiana con gravissime conseguenze per l'economia italiana e in parte comunitaria;

preso atto che il Governo ha prontamente risposto con ampie e argomentate controdeduzioni ai rilievi mossi dalla Commissione europea,

impegnano il Governo:

a) a proseguire l'impegno nei confronti delle istituzioni europee al fine di addivenire ad una revisione della decisione della Commissione europea sulla questione di cui in premessa, in considerazione della consolidata posizione assunta dall'Italia in merito al regime in esenzione fiscale degli

enti portuali dall'imposta sul reddito delle società e della specificità del sistema portuale italiano;

b) ad adoperarsi in tal senso presso le istituzioni europee a partire già dalla prossima riunione informale del Consiglio trasporti del 10 e 11 marzo p.v.;

c) a promuovere riunioni urgenti della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema;

d) ad organizzare un gruppo tecnico-giuridico, con l'ausilio dei dirigenti del Ministero, di componenti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, con il concorso delle forze sociali del *cluster* marittimo portuale, per definire un dettagliato quadro di informazioni esatte alla Commissione europea mirante a raggiungere l'obiettivo della sospensione della procedura avviata dalla Commissione medesima.

(8-00064) « Gariglio, Paita, Ficara, Mulè, Rixi, Silvestroni, Angelucci, Angiola, Aprile, Baldelli, Baratto, Barbuto, Bergamini, Bignami, Bitonci, Bruno Bos-

sio, Buratti, Cancelleri, Cantini, Luciano Cantone, Capitano, Cardinale, Carinelli, Caso, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Chiazese, Covolo, Currò, De Girolamo, Del Barba, De Lorenzis, Donina, Fragomeli, Gerardi, Germanà, Giacomelli, Giacometti, Giacomoni, Giuliodori, Grimaldi, Grippa, Gusmeroli, Maccanti, Mancini, Maniero, Marino, Martinciglio, Martino, Migliorino, Morelli, Mura, Nobili, Osnato, Alessandro Pagano, Pastorino, Paternoster, Pentangelo, Pizzetti, Raduzzi, Raffa, Andrea Romano, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Rosso, Rotelli, Rotta, Ruggiero, Ruocco, Sangregorio, Scagliusi, Serritella, Sozzani, Spessotto, Tarantino, Tasso, Termini, Tombolato, Topo, Trano, Ungaro, Zanella, Zanichelli, Zennaro, Zordan ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	13
5-00699 Ascari: Sul rafforzamento delle strutture e della dotazione di personale della Questura di Modena	13
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	16
5-00978 Fregolent: Sull'utilizzo della fascia tricolore da parte di esponenti dell'amministrazione comunale di Torino in occasione di una manifestazione No Tav	14
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	18
5-02034 Gariglio: Sugli scontri avvenuti in occasione di una manifestazione pubblica a Torino .	14
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Emendamenti C. 2402-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Italia Viva, cessa di far parte della Commissione il deputato Catello Vitiello e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Davide Bendinelli.

Comunica inoltre che, per il gruppo Partito democratico, cessa di far parte della Commissione il deputato Matteo

Mauri, il quale, in quanto componente del Governo, era sostituito dal deputato Gian Mario Fragomeli.

5-00699 Ascari: Sul rafforzamento delle strutture e della dotazione di personale della Questura di Modena.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio CATTOI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando – anche a nome della prima firmataria, la deputata Ascari – ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita in relazione alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza mode-

nese in tema di sicurezza. Ricorda, infatti, che negli ultimi mesi associazioni, sindacati, comitati, cittadini comuni si sono mobilitati per sollevare alcune criticità riguardanti la città di Modena.

A tal proposito, rammenta altresì l'impegno profuso dalla deputata Ascari, che si è attivata per chiedere di trasformare il presidio della questura locale dall'attuale fascia B alla fascia A, dotandola così una squadra mobile al completo, ben consapevole dell'importante ruolo che svolge quella questura di Modena. Fa notare come accada spesso, ad esempio, che uomini che prestano servizio presso l'ufficio immigrazione vengano distratti in altre reparti, mettendo così in difficoltà il reparto di provenienza. Evidenzia, dunque, la necessità di un rafforzamento della questura di Modena e dei suoi presidi provinciali, facendo presente che attualmente negli uffici della polizia di Stato di Modena e della provincia sono in organico 353 agenti della polizia di Stato contro i 365 previsti. Sottolinea altresì come le carenze più gravi si registrino presso i commissariati di Carpi e di Mirandola, in cui mancano, rispettivamente, 8 e 9 effettivi; infatti, fa notare che vi sono 39 e 27 agenti contro i 47 e 36 che, a regime, dovrebbero prestare servizio. Ritiene che siano molti i problemi che le forze dell'ordine sono costrette ad affrontare quotidianamente, osservando che proprio nell'Emilia-Romagna si registra un numero di denunce, in rapporto alla popolazione, di gran lunga superiore alla media nazionale.

Fa quindi notare come, secondo l'indice della criminalità 2018, elaborato da *Il Sole 24 Ore*, basato sul numero di denunce ogni 100.000 abitanti, Modena ricopra la diciassettesima posizione, sul totale delle 106 province italiane, una posizione per nulla invidiabile, del quale ritiene non si possa andare fieri.

Ritiene che la risposta del rappresentante del Governo dimostri il fattivo interesse del Ministero dell'interno e del Governo in carica per il monitoraggio del territorio modenese e per le sue istanze.

Concludendo, ringrazia tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che, ogni

giorno, svolgono il loro lavoro sul territorio con professionalità e spirito di sacrificio, rivolgendo altresì un ringraziamento al Governo per le rassicurazioni fornite in ordine alle assunzioni di forze dell'ordine assegnate alla provincia modenese.

5-00978 Fregolent: Sull'utilizzo della fascia tricolore da parte di esponenti dell'amministrazione comunale di Torino in occasione di una manifestazione No Tav.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, auspicando che i richiamati episodi di uso improprio della fascia tricolore, che denotano scarso rispetto per il ruolo di rappresentanti dell'intera comunità che spetta agli amministratori locali, non abbiano a ripetersi.

5-02034 Gariglio: Sugli scontri avvenuti in occasione di una manifestazione pubblica a Torino.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, rilevando come essa sia stata sottoscritta da tutti i deputati del Partito democratico eletti in Piemonte, e si associa alle espressioni di gratitudine e apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine.

Rileva, tuttavia, come probabilmente, in sede di organizzazione dell'evento e di predisposizione dei servizi di polizia, almeno in una prima fase si sia intervenuti con un certo ritardo per contrastare gli episodi di violenza riferiti nell'interrogazione, anche in ragione della presenza di taluni esponenti istituzionali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamenti C. 2402-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentanti al disegno di legge C. 2402-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-00699 Ascari: Sul rafforzamento delle strutture e della dotazione di personale della Questura di Modena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

l'Onorevole Ascari richiama l'attenzione del Governo sulla questione della sicurezza e dell'ordine pubblico nella città di Modena e nella sua provincia, manifestando preoccupazione per il diffondersi dei fenomeni criminali. Chiede pertanto al Ministro dell'interno l'adozione di iniziative volte a rafforzare i presidi delle Forze dell'ordine presenti sul territorio.

Desidero innanzi tutto assicurare che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con frequenza regolare, svolge apposite riunioni nel corso delle quali, attraverso analisi sempre aggiornate del contesto generale, sono individuate e aggiornate le strategie, e le linee guida da sviluppare in sede tecnico-operativa per le attività di controllo svolte dalla Forze di polizia.

Il Piano di controllo integrato della Città, che segue le linee generali del Piano di controllo della provincia approvato dal Prefetto, è stato sviluppato con l'obiettivo di intensificare ulteriormente l'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, all'immigrazione irregolare e, nel complesso, a tutti quei fenomeni in grado di creare allarme o pregiudizio per la sicurezza.

Le politiche della sicurezza urbana sono da parecchi anni al centro del rapporto tra Stato e Autonomie locali nella città di Modena. Ricordo, infatti, che sulla scorta del progetto « città sicure » della Regione Emilia Romagna, proprio Modena ha visto la firma nel 1998 del primo protocollo d'intesa tra Sindaco e Prefetto per « la sperimentazione di nuove modalità di relazione finalizzate alla realizza-

zione di iniziative coordinate per un governo complessivo della sicurezza nella città ».

La ricerca di sinergie in grado di costituire fattore moltiplicatore della garanzia della sicurezza si è consolidata nel tempo anche attraverso il « Patto per Modena Sicura », rinnovato lo scorso dicembre.

La nuova versione del Patto testimonia l'attenzione e il dinamismo di tutti gli attori coinvolti nella gestione dei vari aspetti della sicurezza urbana.

C'è la volontà non solo di consolidare i risultati positivi ottenuti nel passato, ma di fare ancora meglio. In una logica di sicurezza integrata, si intende dare nuovo impulso all'azione di prevenzione e repressione dei reati, da parte delle Forze di polizia, e alla riqualificazione urbana, da parte dell'Amministrazione comunale.

Si tratta di un ulteriore rilancio teso a creare un contesto generale di maggiore sicurezza, nel solco già avviato delle iniziative di sicurezza partecipata, attraverso la promozione di momenti di confronto con i vari settori della rappresentanza cittadina, dai lavoratori alle organizzazioni datoriali, dalle categorie professionali ed economicamente produttive alle varie associazioni espressione delle singole realtà locali.

È una strategia d'intervento che ha già prodotto nel tempo risultati assolutamente positivi, permettendo di rinsaldare i legami con la comunità, e ridimensionare, al contempo quel sentimento di insicurezza e isolamento urbano, proprio al centro delle analisi che condussero allo sviluppo del citato progetto « città sicure ».

In tale contesto, in materia di prevenzione della criminalità predatoria, che più da vicino colpisce e preoccupa i cittadini; si colloca anche l'istituzione dell'« Action Day », giornata in cui il tema dei furti in appartamento è posto all'attenzione delle associazioni degli inquilini, della proprietà edilizia e degli amministratori di condominio, e che prevede, tra l'altro, la distribuzione di materiale illustrativo e informativo presso diversi centri di aggregazione.

Sempre in un'ottica di sicurezza partecipata ricordo anche il Protocollo per il controllo di vicinato, sottoscritto con il comune di Modena, che dal suo avvio, nel maggio del 2017, ha coinvolto in modo attivo, nel solo capoluogo, quasi 2000 cittadini, organizzati in circa 50 gruppi di vicinato, costantemente in contatto con la Polizia municipale e con le Forze dell'ordine.

Gli aspetti della sicurezza presi in considerazione dalle istituzioni, non potevano non riguardare, nella provincia, i locali pubblici ed in particolare le discoteche, luoghi frequentati dalla fasce più giovani della popolazione.

In quest'ambito due Protocolli, stipulati con le organizzazioni dei gestori delle discoteche e con gli istituti di vigilanza, stanno restituendo risultati positivi, grazie

anche alla particolare attenzione che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha voluto imprimere al programma delle verifiche e dei controlli, attuato con l'impegno di Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Polizie Municipali e Amministrazioni comunali, in collaborazione con i gestori stessi delle discoteche.

Per quanto concerne, infine, la questione dell'organico nelle Forze dell'ordine presenti sul territorio, rappresento che la Questura di Modena dispone, di 353 unità, a fronte di una previsione organica di 365.

Un ulteriore incremento di 10 unità di personale riguardante i ruoli degli assistenti e agenti è programmato a breve.

Quanto, infine, alla richiama classificazione della Questura di Modena, il 15 febbraio scorso è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171, (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2020), con il quale è stata rimodulata l'individuazione delle Questure sedi di particolare rilevanza, alle quali, in considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali, sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Dette sedi di particolare rilevanza sono indicate dalle Tabelle A e B, allegate al provvedimento, tra le quali, al momento non rientra la città di Modena.

ALLEGATO 2

5-00978 Fregolent: Sull'utilizzo della fascia tricolore da parte di esponenti dell'amministrazione comunale di Torino in occasione di una manifestazione No Tav.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto evidenziato nell'interrogazione, risulta confermato che l'allora Vice Sindaco di Torino, Guido Montanari, ha partecipato alla manifestazione Tav dell'8 dicembre 2018, indossando la fascia tricolore, unitamente ad altri amministratori comunali.

Tale circostanza è stata anche documentata da alcune fotografie pubblicate l'8 dicembre 2018, sull'edizione online del quotidiano *Corriere della Sera*.

La Prefettura di Torino, in merito all'uso della fascia tricolore, ha evidenziato che non sono emerse segnalazioni successive all'evento.

La stessa Prefettura ha rappresentato che storicamente in Val di Susa, i Sindaci partecipano ai cortei «No TaV» con la fascia tricolore. Allo stesso tempo ha segnalato che alla manifestazione «Si TaV» del gennaio dell'anno scorso, svoltasi a Torino, anche i Sindaci che vi hanno aderito hanno indossato la predetta fascia.

Desidero qui ricordare che il Ministero dell'interno, relativamente all'uso della fascia tricolore da parte del Sindaco, già con circolare del 4 novembre 1998, ha fornito specifiche indicazioni sull'impiego del distintivo, anche al fine di uniformarne l'uso su tutto il territorio nazionale.

La circolare evidenzia che l'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale, si caratterizza per il suo valore altamente simbo-

lico. L'alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco ne impone, pertanto, un uso corretto e conveniente.

Tale dovere è rinvenibile anche da quanto disposto dall'articolo 54 della Carta costituzionale, che, nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni ad essi affidate.

La già citata circolare del Ministero dell'interno evidenzia anche che, nell'uso corrente, si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. In tale contesto, allorché il sindaco sia assente o impedito temporaneamente, l'utilizzo della fascia spetta solo al vicesindaco, fatte salve specifiche disposizioni di settore, come ad esempio nel caso della celebrazione di matrimoni.

In sostanza, gentile onorevole, la fascia tricolore secondo l'indicazione della circolare sopra richiamata, dovrebbe essere indossata nell'ottica della rappresentanza dell'intera collettività e, quindi, non andrebbe, in generale, esibita in manifestazioni di parte o divisive. Ovviamente il tutto non può che essere rimesso alla valutazione e alla responsabilità in particolare del Sindaco, rappresentante dell'ente e dell'intera comunità locale.

ALLEGATO 3

5-02034 Gariglio: Sugli scontri avvenuti in occasione di una manifestazione pubblica a Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Anche il primo maggio dello scorso anno, in occasione della Festa dei lavoratori, si è svolta a Torino la tradizionale manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

All'evento hanno partecipato circa 35.000 persone che, dopo essersi concentrate in piazza Vittorio Veneto, hanno sfilato per le vie cittadine per giungere in Piazza San Carlo, ove i rappresentanti sindacali hanno svolto i loro interventi.

In coda al corteo si sono posizionati i componenti dei vari movimenti di dissenso, quantificati in circa 2000 unità, con in testa gli esponenti del centro sociale Askatasuna, seguiti da aderenti al movimento « no TaV », nonché da studenti appartenenti a diversi collettivi (« Manituana », « C.U.A. e « Last »), da sostenitori della Federazione Anarchica Italiana ed, infine, da militanti dell'area anarchica insurrezionale.

Già di prima mattina, circa un centinaio di antagonisti del centro sociale Askatasuna si sono presentati in piazza Vittorio Veneto col chiaro intento di anticipare gli altri partecipanti e posizionarsi alla testa del corteo.

La presenza di personale delle Forze dell'ordine, in servizio sul posto, ne ha contenuto le iniziali intenzioni, garantendo in tal modo ai sindacati e agli esponenti politici di porsi alla testa del corteo, come previsto dagli organizzatori della manifestazione.

Intorno alle ore 09.00 il folto gruppo dei movimenti di dissenso, si è avvicinato con fare provocatorio ai contingenti dei

Reparti delle Forze dell'ordine, ivi schierati per evitare loro di entrare in contatto con il corteo.

Quando il corteo ha iniziato a muoversi, i citati gruppi antagonisti hanno svolto una serie di azioni di disturbo. Hanno dapprima imposto al furgone utilizzato dal partito Liberi e Uguali di essere oltrepassato da quello di Askatasuna e, successivamente hanno tentato di oltrepassare anche il gruppo del Partito Democratico. In questo specifico frangente si sono resi protagonisti di aggressioni, anche fisiche, nei confronti, sia del personale del servizio d'ordine del partito, che di alcuni attivisti ed esponenti politici.

Nell'occasione i reparti delle forze dell'ordine si sono prontamente frapposti al fine di contenere l'irruenza dei sodalizi antagonisti ed evitare che la situazione potesse degenerare.

Analoga azione di contenimento si è resa necessaria all'arrivo del corteo in piazza San Carlo al fine di evitare che i gruppi di antagonisti potessero entrare in piazza ed interrompere il regolare svolgimento della manifestazione.

Al tentativo posto in essere di sfondare il cordone appositamente predisposto, le forze dell'ordine hanno dovuto far ricorso ad azioni di alleggerimento, anche per limitare il lancio di bottiglie, di aste di bandiere ed altri oggetti contundenti, di cui si erano trovate ad essere bersaglio.

Solo alla fine degli interventi ufficiali dei rappresentanti sindacali è stato permesso l'ingresso in Piazza San Carlo ai movimenti antagonisti che hanno poi tenuto un comizio.

A seguito di quanto accaduto la Questura di Torino ha deferito all'Autorità Giudiziaria 46 militanti dell'area antagonista che in occasione del corteo si sono resi responsabili, a diverso titolo, dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere.

Nell'avviarmi alla conclusione desidero ancora una volta metter in evidenza come la gestione dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di piazza sia assicurata dalle Forze dell'ordine, con il massimo impegno e professionalità, man-

tenuta sempre a livelli elevati grazie anche alla specifica attività di formazione, dedicata all'apprendimento delle tecniche operative da impiegare in situazione di stress e in scenari operativi complessi.

Alle forze dell'ordine, pertanto, desidero rivolgere un sincero ringraziamento. Con il loro impegno quotidiano danno sempre prova di grande dedizione e attenzione alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, contribuendo a garantire l'esercizio dei diritti fondamentali all'intera collettività.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	21
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	22

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. C. 2314 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Franco VAZIO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di passare ad esaminare, dapprima, gli Atti del Governo e, successivamente, procedere alla sede consultiva.

La Commissione consente.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, si riserva di predisporre una proposta di parere all'esito di ulteriori approfondimenti.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (A.C. 2119). Rammenta che l'accordo è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le parti. Tale accordo, accrescendo l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda, rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania. Nel rammentare che l'accordo non è ancora entrato in vigore, segnala che per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, oltre all'Italia sino ad ora non hanno notificato l'espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie alla ratifica Cipro, Danimarca, Grecia Polonia e Slovacchia. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti hanno concordato (articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali (articoli 3, 4 e 5) e il funzionamento del Comitato misto. Il testo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli che, ad eccezione dei Titoli I e X, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali e finali, disciplinano il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei diversi settori. Rammenta in primo luogo che con l'articolo 10 (Titolo II dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza) le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con prov-

vedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale, il cui statuto si impegnano ad attuare. Nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale di cui al Titolo IV (articoli da 14 a 28), con l'articolo 21 le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, e in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformità dei massimi standard internazionali cui hanno aderito. Le parti convengono inoltre di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprietà intellettuale, tra cui:

a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione;

d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Segnala inoltre che in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli da 29 a 37), l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformità degli strumenti internazionali pertinenti. Come specificato dall'accordo, possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro applicazione nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità neozelandesi competenti ed Eurojust. Viene inoltre sancito l'impegno delle parti a cooperare nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, economica e finanziaria, alla corruzione, alla contraffazione, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite. In tema di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo ciascuna parte si impegna ad accettare di riammettere tutti i propri cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'altra parte, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità (articolo 35). L'articolo 37 inoltre prevede la cooperazione tra le parti al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali in conformità con i pertinenti strumenti e standard internazionali. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole, che, in assenza di obiezioni, potrebbe essere posta in votazione già nella seduta in corso.

Franco VAZIO, *presidente*, constatata l'assenza di obiezioni, accoglie la richiesta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la

Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2230 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017». Rammenta che l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – *Cooperation agreement on partnership and development (CAPD)* tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan è stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, in occasione della 53ma edizione della Conferenza sulla sicurezza, dall'Alto Rappresentante per la politica estera e dal Ministro delle finanze afgano, alla presenza del presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, in esito a un iter negoziale iniziato nel novembre del 2011 e concluso il 28 aprile 2015. L'Accordo, è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il «Decennio di trasformazione» (2015-2024) e oltre, essendo prevista la con possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. Il CAPD, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Ricorda che nella relazione illustrativa viene precisato che l'Accordo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L67 del 14 marzo 2017, è in applicazione provvisoria dal 1° dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di

definire ed applicare una politica estera e di sicurezza comune (avviso pubblicato sulla GUUE L273 del 24 ottobre 2017). Il Parlamento afgano ha ratificato l'Accordo il 18 luglio 2017; la relativa notifica è del 3 ottobre successivo. Quanto ai Paesi membri Ue, hanno sino ad ora notificato l'espletamento delle procedure giuridiche interne Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia; mentre oltre all'Italia, non hanno ad oggi notificato Belgio, Danimarca, Grecia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi partner, il CAPD stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione. Il rispetto dei principi democratici, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo. L'Accordo contempla forme di cooperazione in una vasta gamma di settori quali la cooperazione allo sviluppo, il commercio e gli investimenti, la giustizia e lo Stato di diritto, comprendendo non solo clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche un incremento della cooperazione in materia di migrazione, con esplicito riferimento alla conclusione di un accordo di riammissione. Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli, precisa che in questa sede si soffermerà ad illustrare soltanto gli aspetti connessi alle competenze della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che il Titolo I (articoli 1 e 2) definisce la natura e il campo d'azione dell'accordo, mentre il Titolo II (articoli da 3 –11) è relativo alla cooperazione politica. Il Titolo III (articolo 12) riguarda la Cooperazione allo sviluppo;

mentre il Titolo IV (articoli da 13 a 23) dispone in merito alla cooperazione in materia di scambi e investimenti. Segnala che nell'ambito di tale titolo, l'articolo 23, in materia di diritti di proprietà intellettuale, dispone che le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti. Le parti, inoltre, collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Il Titolo V (articoli 24 –30) contiene disposizioni in tema di cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Le Parti riconoscono l'importanza di incrementare la loro cooperazione in tali ambiti, rafforzando le istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, compreso il sistema penitenziario (articolo 24). Le Parti, inoltre, convengono di collaborare per contrastare la criminalità organizzata, la criminalità economico finanziaria e la corruzione. In particolare le Parti prestano particolare attenzione ai legami tra criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse si scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attività criminali (articolo 25). Ai sensi dell'articolo 26, le Parti convengono di collaborare per combattere il traffico di droghe illecite. Nel traffico delle rispettive normative, le parti collaborano per smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nella produzione e nel traffico di droghe illecite, anche mediante lo scambio di informazioni e di intelligence, la formazione e la condivisione delle migliori prassi, comprese le tecniche investigative speciali. Esse si adoperano in particolare per impedire alla criminalità organizzata di penetrare nell'economia legale. L'articolo 27 prevede la cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, mentre l'articolo 28 prevede la ge-

stione congiunta dei flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo che disciplini gli obblighi in materia di riammissione. Il Titolo VI, articoli 31-47 riguarda la cooperazione settoriale; il Titolo VIII, è dedicato al quadro istituzionale (articolo 49) ed il Titolo IX (articoli 50-60), infine, riguarda le disposizioni finali. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, constata l'assenza di obiezioni in ordine alla votazione sulla proposta di parere già nella seduta in corso.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

C. 2314 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2314, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019». Rammenta che tale Accordo è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine. La sottoscrizione di una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kosovo deriva dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili alla finalità sopra ricordata, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983. In proposito, rammenta che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate è fondamentalmente finalizzata a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel paese d'origine. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna), sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione) ed è comunque subordinato al consenso degli Stati interessati e a quello del condannato. La Convenzione individua, altresì, la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento, stabilendo che, quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria, e che il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione; la pena o la misura applicata, infine, non deve, né per natura, né per durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna. La Convenzione, in vigore dal 1° luglio 1985, alla data del 27 gennaio 2020 risulta essere stata ratificata da 68 paesi, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa (con l'eccezione di Monaco). L'Italia ha ratifi-

cato la Convenzione con la legge n. 334 del 1988. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di 24 articoli preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 detta le definizioni. In particolare, l'articolo stabilisce che, ai sensi dell'Accordo, si intende, con il termine «pena», qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato; con il termine «sentenza» la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena. L'articolo 2 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della Giustizia per l'Italia e nel Ministrja e Drejtësisë per il Kosovo.

L'articolo 3 riguarda i principi generali dell'Accordo e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori da esso previsti. Il paragrafo 2 prevede che una persona condannata nel territorio di uno Stato può, conformemente alle disposizioni dell'Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine può esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtù dell'Accordo. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna sia dallo Stato di esecuzione. L'articolo 4 detta le condizioni per il trasferimento che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia definitiva, se la parte della condanna ancora da scontare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dall'Accordo e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull'iter della richiesta di

trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato. La richiesta di trasferimento (articolo 6) può essere avanzata dallo « Stato di condanna », dallo « Stato di esecuzione » o dal diretto interessato (ovvero da « parti terze », ossia dal « rappresentante legale » del condannato: sono infatti definite parti terze i soggetti che « ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata »). L'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione allo scambio di informazioni e di documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati. L'articolo 8 prevede che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente e che prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonché sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione. L'articolo prevede altresì che lo Stato di esecuzione debba esser messo in condizione verificare, attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario, dette circostanze. L'articolo 9 prevede che ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le « pendenze » a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte. La decisione potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie; potrà, altresì, richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi. Qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame, sia essa di accetta-

zione, differimento o rifiuto, oltre a dover essere comunicata senza indugio all'altro Stato, dovrà essere motivata. L'articolo 10 stabilisce le modalità di consegna della persona condannata, mediante accordo tra gli Stati, stabilendo altresì che lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona e del suo trasferimento. L'articolo 11 disciplina la fattispecie delle persone in fuga dallo Stato di condanna stabilendo che se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, oggetto di pena inflitta nel territorio dell'altro Stato cerca di evitarne l'esecuzione fuggendo nel territorio del primo Stato, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena. Il comma 2 prevede che, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanda nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Il paragrafo 2 prevede altresì che la posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del medesimo comma. Non è richiesto il consenso del condannato al trasferimento dell'esecuzione della pena (comma 3). Ai sensi dell'articolo 12, le persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione possono essere trasferite, senza il loro consenso, dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, su richiesta di quest'ultimo; lo Stato di esecuzione, preventivamente al proprio consenso, è tenuto a valutare il parere della persona condannata. Ai sensi del paragrafo 4, chiunque sia trasferito in virtù delle disposizioni dell'articolo in esame non potrà essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre la sua libertà perso-

nale non potrà essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi: quando lo stato di condanna lo autorizzi; quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo abbia fatto entro i 45 gironi successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se abbia fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato. Lo Stato di esecuzione, in deroga a quanto disposto dal citato comma 4, può adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini (paragrafo 5). A norma dell'articolo 13, la presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. Lo Stato di condanna non può dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata. Le autorità dello Stato di esecuzione sono tenute (articolo 14) a continuare immediatamente l'esecuzione della pena o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo. Ai sensi dell'articolo 15, le autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute al rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna (paragrafo 1). L'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalità particolari di esecuzione della pena. Ove la pena, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. In ogni caso, la pena così adattata non deve: aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna; eccedere

il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna (paragrafo 3). Qualora la legge dello Stato di esecuzione non consenta di dare esecuzione a una particolare misura inflitta a una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare il tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di esecuzione (paragrafo 4). In caso di evasione, è unicamente lo Stato di esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di condanna procedere alla cattura e alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso in cui egli si trovi nel suo territorio (paragrafo 5). L'articolo 16 prevede che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi, informando lo Stato di condanna su ogni decisione adottata. L'articolo 17 stabilisce che solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze. Ai sensi dell'articolo 18 lo Stato di esecuzione farà cessare la condanna o la misura di sicurezza non appena informato dallo Stato di condanna della decisione in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile. L'articolo 19 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della pena nel caso che l'esecuzione della condanna sia stata completata, nel caso di evasione della persona condannata o se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale. Con l'articolo 20 viene disciplinata l'ipotesi di transito, se uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate. L'articolo 21 dispone in ordine alle lingue nelle quali devono essere trasmesse le informazioni correlate

all'applicazione dell'Accordo e alle spese che devono essere sostenute dallo Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e di quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio; gli Stati possono peraltro accordarsi in modo specifico su casi singoli. La stipulazione dell'Accordo non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parte (articolo 22). L'articolo 23 disciplina la composizione delle controversie e l'articolo 24, infine, regola l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà 30 giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche, le modifiche al testo e la durata, che è illimitata con possibilità di recesso tramite comunicazione in forma scritta ed efficacia dal centoottantesimo giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione. Evidenzia, da ultimo, che nella relazione illustrativa viene specificato che trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione di ratifica dell'Accordo in esame, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo mentre l'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, constata l'assenza di obiezioni in ordine alla votazione sulla proposta di parere già nella seduta in corso.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00065</i>)	30
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	31
Sui lavori della Commissione	32

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 10.05.

7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00065).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 12 febbraio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, fa presente che sono in corso ulteriori ricorda che nella seduta del 12 febbraio erano state avanzate, in particolare dai colleghi Fassino e Formentini, delle richieste di ulteriore riformulazione del testo. Chiede per-

tanto alla collega Ehm se intende presentare un'ulteriore nuova formulazione dell'atto in titolo.

Yana Chiara EHM (M5S) segnala di accogliere le proposte di riformulazione emerse nel corso della precedente seduta, nell'auspicio di pervenire ad una approvazione unanime dell'atto di indirizzo. Ritiene, inoltre, opportuno aggiornare il quinto punto della premessa all'attualità con il riferimento alla recente nomina del nuovo Primo Ministro iracheno, Allawi, e l'ottavo punto della premessa alla sospensione delle attività di addestramento della NATO. Avendo preso atto delle perplessità sollevate del gruppo Lega, propone di trasformare in premessa il quarto punto del dispositivo, relativo alle attività del contingente italiano, estendendolo al richiamo al rafforzamento delle attività diplomatiche e di cooperazione come fattori che collaborano nel valorizzare la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle Forze armate e di sicurezza irachene. Da ultimo, con riferimento all'impegno a sostenere la Missione

Europea di assistenza in Iraq (EUAM), in scadenza il 18 aprile 2020, informa la Commissione che l'Alto Rappresentante Borrell ha preannunciato l'intenzione di prorogarla al 30 aprile 2020.

La viceministra Marina SERENI, ringraziando le deputate e i deputati per l'iniziativa di approvare un atto di indirizzo su un quadrante così strategico, che è in cima alle priorità di politica estera dell'Italia, manifesta l'orientamento favorevole del Governo sull'atto in titolo, comprensivo delle riformulazioni poc'anzi proposte dalla prima firmataria, che si muove nel solco dell'attività svolta dalla Farnesina e dal Ministero della difesa.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando la collega Ehm per l'impegno a convergere su un testo condiviso, con riferimento al punto del dispositivo relativo alla Missione Europea di Assistenza (EUAM) e allo specifico richiamo alla polarizzazione della società irachena, propone di sostituire la parola « settaria » con la parola « religiosa ».

Laura BOLDRINI (PD) rileva l'opportunità di mantenere la parola « settaria », che ha una portata più ampia rispetto alla mera dimensione religiosa, che non esaurisce l'origine delle divisioni interne alla società irachena.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), associandosi al collega Formentini, evidenzia che il tema religioso è clamorosamente assente dalla risoluzione in discussione, che non fa alcuna menzione delle violenze subite dalla comunità cristiana in Iraq, che contava un milione e quattrocentomila fedeli. Stigmatizza, in generale, il disinteresse di taluni esponenti della maggioranza rispetto al tema delle persecuzioni delle minoranze cristiane nel mondo.

Gennaro MIGLIORE (IV), sul punto sollevato dai colleghi Formentini, Delmastro delle Vedove e Boldrini suggerisce alla collega Ehm di mantenere nel testo la

parola « settaria » aggiungendo l'aggettivo « religiosa ».

Piero FASSINO (PD) propone di sostituire la parola « settaria » con la parola « confessionale », più aderente alla realtà irachena. Chiede altresì di aggiungere la propria firma alla risoluzione.

Yana Chiara EHM (M5S), in uno spirito di massimo ascolto dei contributi forniti dai gruppi, accoglie la richiesta di riformulazione da ultimo suggerita dal collega Fassino.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, che tuttavia non ritiene di sottoscrivere l'atto, stigmatizza la scarsa attenzione alla condizione della minoranza cristiana in Iraq, verso cui è stato perpetrato un vero e proprio genocidio, auspicando per il futuro iniziative più decise sulla tematica.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la risoluzione Ehm e altri n. 7-00406, nella nuova ulteriore formulazione, che assume pertanto il numero n. 8-00065 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che, facendo a seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in oggetto mediante l'inserimento tra i soggetti da audire di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo nei termini indicati dalla presidente Grande.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO (PD) esprime soddisfazione per la decisione assunta dalla 3a Commissione del Senato che nella seduta di ieri ha deliberato in modo unanime in merito all'opportunità di deliberare, congiuntamente alle competenti Commissioni di Camera e Senato, un'indagine conoscitiva relativa alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Essendosi già formato fin dai primi di gennaio, in occasione di più riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di questa Commissione la volontà unanime dei gruppi di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva in congiunta tra le Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato,

quanto avvenuto ieri presso l'omologa Commissione permette un ordinato andamento dei lavori nell'interesse del ruolo del Parlamento italiano rispetto ad una tematica di evidente rilevanza.

Marta GRANDE, *presidente*, concorda con il collega Fassino, segnalando la necessità di opportuni chiarimenti presso il Senato per chiarire in modo inequivoco la competenza allo svolgimento dell'indagine da parte delle sole citate quattro Commissioni, in analogia con i precedenti di passate legislature.

Piero FASSINO (PD), nella piena consapevolezza che l'azione dell'Unione europea si dispiega su una pluralità di materie che coinvolgono in astratto tutte le Commissioni permanenti, ritiene fuor di dubbio e anche ragionevole per motivi di economia e di gestibilità dei lavori di indagine che una riflessione ad ampio raggio sul futuro dell'Europa non possa che essere svolta dalle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento.

Pino CABRAS (M5S) si associa alle considerazioni del collega Fassino, ritenendo inopportuno il coinvolgimento nell'indagine conoscitiva di ulteriori Commissioni permanenti di settore.

La seduta termina alle 10.35.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
premessi che:

l'Iraq vive da decenni guerre e divisioni politico-partitiche che hanno portato a caos e movimenti interni al Paese che non si sono mai arrestati. Dalla guerra con l'Iran, all'intervento militare del 2003 da parte degli Stati Uniti, con la caduta del regime di Saddam, fino alla nascita del sedicente Stato Islamico (*Daesh*), larga parte della popolazione ha convissuto per buona parte della propria vita con la guerra. Vi è una generazione che è quella dei giovani di oggi, che costituiscono il 70 per cento della popolazione, che non ha conosciuto nient'altro che violenza, conflitto e terrorismo;

dal 1° ottobre 2019 in Iraq milioni di giovani si sono riversati nelle piazze in quella che può essere definita la più forte ondata popolare di mobilitazione dall'azione statunitense del 2003, che ha coinvolto dieci governatorati su diciotto. Nel movimento di protesta, oltre alle proteste contro il Governo, la corruzione, la mancanza di libertà di espressione ed il sistema politico, si denota una vera trasformazione culturale e sociale, lontana dai settarismi, con la volontà di chiudere con il passato e la vecchia classe politica e portare ad un cambiamento totale;

alle proteste hanno fatto seguito violente repressioni, condotte sia da parte delle forze armate irachene, sia da parte di milizie armate non identificabili. È stato stimato che, dall'inizio della protesta, fino a metà gennaio 2020, ci sono state circa 670 persone uccise, migliaia di persone

sono state arrestate o rapite ed oltre ventimila risulterebbero essere i feriti. La maggior parte delle vittime è stata causata dall'uso indiscriminato di armi e dal lancio di lacrimogeni ad altezza uomo;

i manifestanti, ad ogni modo, hanno continuato le proteste pacifiche nelle settimane a seguire, organizzando postazioni fisse che garantiscono cura, assistenza legale, cibo, attività culturali, ecologiste, usano i *social media* come mezzo di comunicazione e informazione (anche se il Governo più volte ha bloccato *internet* nel Paese, come accaduto nello *shut down* all'inizio delle proteste);

le richieste del movimento, giunte a inizio dicembre 2019, erano la nascita di un governo indipendente, l'approvazione di una riforma e le dimissioni del Primo Ministro Madhi. A dicembre il Primo Ministro Mahdi si è dimesso e il 1° febbraio è stato dato a Mohamed Tawfiq Allawi l'incarico di costituire un nuovo Esecutivo;

il 5 dicembre 2019 il Parlamento iracheno ha approvato all'unanimità una legge relativa alla commissione elettorale: essa non sarà più formata su basi partitiche, ma composta da nove membri, di cui sette giudici, estratti a sorte, e due scelti dal Consiglio consultivo statale, massima istituzione di giustizia amministrativa dell'Iraq. Inoltre, il 25 dicembre 2019 il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale, che garantisce la possibilità di candidature indipendenti dai partiti;

la situazione, tuttavia, si è improvvisamente aggravata dopo gli attacchi statunitensi nel bombardamento con droni

del 3 gennaio 2020 e con la conseguente l'uccisione del generale iraniano Souleimani e del comandante della milizia irachena Al Muhandis, a cui è seguito il lancio di missili da parte dell'Iran verso le basi Usa in Iraq, che non hanno causato vittime tra i soldati;

dopo questi attacchi i giovani iracheni sono tornati a manifestare con più forza, ricordando che l'Iraq è indipendente e non vuole nessuna ingerenza esterna, rimanendo in una protesta estremamente organizzata, non violenta, in cui anche le donne hanno un ruolo da protagoniste;

lo stesso Parlamento iracheno, il 5 gennaio 2020 – dopo che la NATO il 4 gennaio 2020 aveva sospeso ogni attività addestrativa nel Paese – ha approvato una risoluzione che chiede al Governo di revocare la richiesta di assistenza avanzata nel 2014 alla Coalizione internazionale anti-*Daesh*, di denunciare ogni accordo internazionale in vigore che autorizzi forze armate di un Paese straniero ad utilizzare il territorio, lo spazio aereo e marittimo dell'Iraq, di adire, attraverso il Ministero degli esteri il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle azioni compiute dalle forze armate degli Stati Uniti in violazione della sovranità irachena e di dare immediato avvio ad un'accurata richiesta sui fatti occorsi;

l'Italia ha in Iraq una presenza importante, con il dispiegamento del contingente militare più grande *in loco* dopo quello americano, rimasto fortunatamente illeso dai bombardamenti iraniani, e svolge importanti attività di addestramento e formazione delle forze militari irachene;

il 17 dicembre 2019 la piattaforma «*Iraqi Civil Society Solidarity Initiative*» (ICSSI), costituita da associazioni, organizzazioni sindacali e politiche internazionali, ha inviato una lettera-appello al Governo iracheno, firmata da ventinove importanti personalità internazionali, in solidarietà con le richieste della protesta;

la spirale di caos e violenza che oramai da tanto tempo soffoca l'Iraq ri-

schia di destabilizzare ulteriormente l'intera regione, alimentando la crescita di gruppi terroristici che trovano nuova linfa dai momenti di tensione come questo;

il Consiglio dei Ministri degli affari esteri dell'Unione europea, nella riunione del 10 gennaio 2020, ha discusso dell'impatto di questi sviluppi sulla coalizione internazionale coinvolta nella lotta contro *Daesh*, ribadendo il sostegno alla stabilità e alla ricostruzione dell'Iraq;

nell'auspicio che si possano proseguire e rafforzare le attività diplomatiche, di cooperazione e quelle di addestramento e formazione delle forze armate locali da parte dei nostri militari già impegnati in Iraq, valorizzandone gli effetti positivi sulla tutela dei diritti umani e sulle pratiche corrette relative alle misure di contenimento di massa, non violento, verso la folla nelle manifestazioni di piazza, dove l'uso eccessivo di armi invece che disperdere i manifestanti ha provocato vittime,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza affinché le autorità irachene rispettino gli obblighi derivanti innanzitutto dall'ordinamento internazionale in materia di diritti umani, con particolare riferimento alla libertà di riunione e di associazione, affinché prevengano un ingiustificato uso della forza contro i dimostranti da parte delle Forze di Sicurezza e ne contrastino il ricorso da parte di gruppi armati diversi e non direttamente controllati dal Governo, e perché si astengano dalle detenzioni arbitrarie di manifestanti pacifici e difensori dei diritti umani e da restrizioni della libertà di stampa;

ad adottare iniziative di competenza per sostenere le organizzazioni della società civile irachena contro la violazione dei diritti umani e contribuire all'*empowerment* della società stessa con progetti di formazione e sostegno;

ad adottare le iniziative di competenza, nel quadro dell'attività dei competenti organismi internazionali per fornire

assistenza alla commissione elettorale per il monitoraggio delle prossime elezioni in Iraq;

a continuare a sostenere le attività dell'Unione europea in Iraq per consolidare, tramite la Missione Europea di Assistenza (EUAM), istituzioni statali rispettose dei diritti civili, per accrescere la sicurezza e garantire la prevenzione dei conflitti, il contrasto al terrorismo, la lotta a corruzione, instabilità politica e polarizzazione etnica e confessionale, nonché a lavorare per sostenere gli sforzi delle organizzazioni della società civile irachena affinché si esca dalla logica di guerra a vantaggio di una società incentrata sulla

giustizia sociale e sul rispetto delle varie componenti;

a sostenere ogni azione utile al consolidamento e alla stabilizzazione dell'assetto federalistico dello Stato iracheno, nel quadro della Costituzione irachena, tutelando l'autonomia della regione del Kurdistan e assicurando piena agibilità alle diverse comunità.

(8-00065) « Ehm, Suriano, Cabras, Quarta-pelle Procopio, Migliore, Boldrini, Del Grosso, Di Stasio, Emiliozzi, La Marca, Olgiati, Romaniello, Siragusa, Fassino ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	36
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	41
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Gibuti presso la Base Militare Italiana di Supporto (BMIS) (10-11 febbraio 2020)	42
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni</i>)	45
Sui lavori della Commissione	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche

mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, formula parere contrario sugli emendamenti Deidda 1.1 e Ferrari 1.2. Propone, quindi, una nuova formulazione dell'emendamento 1.3, a sua firma, del quale raccomanda l'approvazione. Invita, quindi, i presentatori dell'emendamento 1.4 Ferrari a ritirarlo in quanto – a suo avviso – assorbito dalla nuova formulazione del suo emendamento 1.3. Formula, quindi, parere contrario sugli emendamenti Deidda 1.5 e 1.6. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Chiazze 2.1 e parere contrario sull'emendamento Deidda 2.2. Propone, quindi, di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 3. Infine, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita i presentatori dell'emendamento 4.1 Ferrari a ritirarlo in quanto – a suo avviso – assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 1.3, formulando parere favorevole sull'emendamento 4.2 D'Uva. Infine, dà parere contrario sugli emendamenti Orfini 4.3 e Deidda 4.4 e 4.5 e sull'articolo aggiuntivo Deidda 4.01.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme alla relatrice, precisando che la nuova formulazione dell'emendamento 1.3 nasce dall'esigenza di separare il momento della costituzione dei sindacati dalla questione della loro rappresentatività, che sarà affrontato nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13. Conclude evidenziando che la nuova formulazione consente anche la costituzione di sindacati militari interforze.

Salvatore DEIDDA (FDI) ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha scelto fin dall'inizio di non presentare una proposta di legge da abbinare a quelle in esame, al fine di evitare di rallentare l'esame del provvedimento. L'emendamento 1.1, a sua

prima firma, interamente sostitutivo del testo della proposta di legge, ribadisce dunque la posizione del suo gruppo, che ha sempre espresso perplessità sul riconoscimento delle associazioni sindacali di militari fatto dal Ministro della difesa *pro tempore*, Elisabetta Trenta, senza che fosse prima emanata una disciplina di principio. Sottolinea come tale circostanza abbia prodotto un dualismo pericoloso con gli organi della rappresentanza militare e alimentato sospetti e critiche ingiuste rispetto alle forze politiche ritenute vicine alle posizioni dei vertici militari. Conclude, sottolineando come nell'emendamento trovino spazio alcuni temi importanti relativi alle prerogative delle associazioni sindacali, come la questione dei permessi sindacali e dei distacchi, che invece il testo della proposta di legge non affronta.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), pur comprendendo le ragioni che hanno indotto a riformulare l'emendamento 1.3 della relatrice, al fine di evitare che la costituzione dei sindacati militari e la loro rappresentatività siano confuse in una sola fase, sottolinea come la Commissione non sia al momento in condizione di comprendere quali ne saranno gli effetti complessivi sul provvedimento. Osserva, infatti, che la modifica proposta renderà necessario intervenire anche sulle restanti parti della legge, in merito alle quali non si conosce ancora l'orientamento della maggioranza e del Governo. Ciò rende, a suo avviso, difficile valutare le singole proposte emendative che vengono, via via, poste in votazione.

Maria TRIPODI (FI) apprezza lo sforzo che la maggioranza e il Governo stanno producendo per creare un clima di collaborazione su un provvedimento che deve essere di tutta la Commissione e, tuttavia, segnala l'esigenza di potere disporre di una visione complessiva del testo al fine di verificare che le proposte migliorative dell'opposizione trovino effettivo accoglimento.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, conferma quanto precisato dal rappresen-

tante del Governo riguardo gli effetti prodotti dalla riformulazione della propria proposta emendativa e invita le opposizioni a non porre questioni che potrebbero rivelarsi strumentali.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ribadisce come la nuova formulazione dell'emendamento 1.3 della relatrice vada in una direzione che si scontra con le successive proposte emendative presentate dalla maggioranza e dalla relatrice stessa. Condividendo, quindi, la finalità della nuova formulazione, prospetta la possibilità di procedere in assoluta unità d'intenti qualora la relatrice fosse disponibile a ritirare l'emendamento 1.3 a presentarne uno nuovo di più ampio respiro.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) evidenzia come l'emendamento 1.3 della relatrice opportunamente distingua tra Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva che l'Arma dei carabinieri è comunque considerata una Forza armata.

Raffaele VOLPI (LEGA) chiarisce che l'esigenza manifestata dal collega Ferrari riguarda la necessità di comprendere quale sarà l'impatto complessivo che l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento della relatrice avrà sul provvedimento.

Il sottosegretario Giulio CALVISI sottolinea come, a livello procedurale, sia del tutto consueto, nell'esame delle proposte emendative, procedere per gradi. Ribadisce, quindi, che con riguardo al merito della proposta emendativa, il testo della nuova formulazione dell'emendamento 1.3 vada nella direzione auspicata anche dall'emendamento Ferrari 1.4.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritiene che non siano state fornite risposte convincenti alla domanda riguardo agli effetti sulle successive disposizioni del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, chiarisce che la relatrice ha presentato una riformulazione del suo emendamento 1.3 che separa la questione della possibilità di costituire sindacati interforze da quella della rappresentatività dei sindacati medesimi. Precisa, quindi, che non vi è possibilità di subemendare tale riformulazione e, nello spirito dell'articolo 79 del Regolamento, sarà in una fase successiva dell'istruttoria legislativa in Commissione che si valuteranno le ripercussioni della sua approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 1.1.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra l'emendamento 1.2, a sua prima firma, volto a introdurre nel testo del provvedimento alcuni temi emersi nel corso del dibattito e non ancora recepiti.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 1.2.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) invita la relatrice e il Governo a valutare la possibilità di votare per parti separate la nuova formulazione dell'emendamento 1.3 della relatrice.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, non lo ritiene necessario.

La Commissione approva l'emendamento 1.3 della relatrice nella nuova formulazione (*vedi allegato 1*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferrari 1.4 deve intendersi assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Deidda 1.5 e 1.6.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Chiazese 2.1

(vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Deidda 2.2.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 3 devono intendersi accantonate e che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Ricorda, quindi, che l'emendamento 4.1 Ferrari deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.3 nella nuova formulazione. Analogamente devono intendersi assorbiti l'ultimo capoverso della parte consequenziale dell'emendamento D'Uva 4.2 e l'emendamento Orfini 4.3, limitatamente alla soppressione della lettera *i*).

La Commissione approva l'emendamento D'Uva 4.2, escluso l'ultimo capoverso della parte consequenziale (vedi allegato 1).

Roger DE MENECH (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Orfini 4.3 per la parte non assorbita.

Gianluca RIZZO, *presidente*, domanda al collega Deidda se concordi sul sostanziale assorbimento dell'emendamento 4.4 a opera delle precedenti votazioni.

Salvatore DEIDDA (FDI) ne conviene.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Deidda 4.5.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 4.01, a sua prima firma, che tenta di porre rimedio alle carenze del testo del provvedimento non in grado di mantenere le promesse fatte alle associazioni di sindacati militari.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Deidda 4.01.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

C. 2322 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Nicola CARÈ (IV), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) Giovanni RUSSO (M5S), Salvatore DEIDDA (FDI) e Roger DE MENECH (PD) preannunciano un voto favorevole da parte dei rispettivi gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Nuovo testo C. 1339.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il provvedimento è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di marzo su richiesta dell'opposizione ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Regolamento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, informa che la Commissione Difesa è chiamata a esprimere il parere alla Commissione Lavoro sul testo della proposta di legge C. 1339, a prima firma della deputata Locatelli, così come modificato dagli emendamenti approvati dalla stessa Commissione Lavoro nella seduta dello scorso 19 febbraio.

Rileva, quindi, che il provvedimento reca disposizioni relative alle Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza, con particolare riferimento alla loro composizione nei procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. Ricorda che le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, esprimono i giudizi sanitari nell'ambito dei procedimenti relativi all'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio previsti dall'articolo 198 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). In tali ambiti le Commissioni effettuano la diagnosi dell'infermità o della lesione e, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, possono richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. A sua volta l'interessato può essere assistito durante la visita da un medico di fiducia, che

non integra la composizione della Commissione. L'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce la composizione delle Commissioni mediche interforze di prima istanza precisando che esse sono costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e sono composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Le funzioni di presidente sono esercitate dal direttore del Dipartimento militare di medicina legale o dall'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, dall'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Segnala, poi, che il testo della proposta di legge, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, l'integrazione della composizione delle Commissioni mediche ospedaliere previste dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare, nello svolgimento delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, con un sanitario – adesso un medico – scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio. L'Unione nazionale mutilati per servizio è un ente morale che tutela tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio, militare e civile e fa parte delle Associazioni di promozione sociale e della Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND). Possono assumere la qualità di soci i Carabinieri, i militari delle Forze armate, gli agenti della Polizia di Stato, le Guardie di finanza, gli agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, le Guardie forestali, i Vigili del Fuoco, i Vigili urbani, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione. Fanno parte dell'Unione

anche i superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria. L'Unione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, è apolitica e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale. È stato, invece, soppresso dalla Commissione Lavoro il comma 2, che riconosceva all'Unione nazionale mutilati per servizio il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le Commissioni e a successiva valutazione presso il Comitato di verifica per le cause di servizio nonché presso le amministrazioni competenti alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ciò premesso, osserva come, a seguito dell'audizione del presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), Antonino Mondello, svolta lo scorso 28 gennaio, sono emersi alcuni forti profili di criticità del testo del provvedimento che hanno indotto i colleghi a richiedere che la nostra Commissione, nell'espressione del parere, si pronunciasse con la dovuta scrupolosità. Sottolinea come la composizione di solo personale militare renda le Commissioni disciplinate dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare « diverse » dagli analoghi organismi che decidono in ordine all'accertamento delle invalidità per cause di servizio. Inoltre, la proposta di legge in esame prevede una unica – ingiustificata – eccezione in favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, non parimenti riscontrabile per diversi organismi di carattere privatistico, nella possibilità di integrare con un medico di propria scelta la composizione delle Commissioni in parola. Sul punto, giova ricordare come già l'articolo 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (rubricato « accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio »), al comma 2, preveda come « la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario,

può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista », nonché, al successivo comma 3, è altresì specificato che « l'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione ». Orbene, ognuna delle evidenziate perplessità inducono, quindi, ad una ulteriore e approfondita riflessione. Si riserva, pertanto, di esprimere un parere al termine del dibattito e delle necessarie valutazioni che si riterrà utile svolgere.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 maggio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce le perplessità già espresse nella precedente

seduta sulle modifiche proposte dal collega Giovanni Russo.

Giovanni RUSSO (M5S) ribadisce che il passaggio riguarda dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario Tofalo nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 26 febbraio 2020 — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 11.45.

Sugli esiti della missione svolta a Gibuti presso la Base Militare Italiana di Supporto (BMIS) (10-11 febbraio 2020).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, lo scorso 10 e 11 febbraio 2020, una delegazione della Commissione ha effettuato una visita a Gibuti presso la Base

Militare Italiana di Supporto (BMIS). Dà quindi lettura di una relazione sulla missione (*vedi allegato 3*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), Giovanni Luca ARESTA (M5S), Nicola CARÈ (IV) e Maria TRIPODI (FI) si associano alle considerazioni espresse dal Presidente, che ringraziano per avere promosso questa meritevole iniziativa.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sollecita il Presidente Rizzo a adoperarsi affinché la richiesta di poter discutere, insieme alla Commissione affari esteri, la risoluzione Ehm n. 7-00406 possa trovare accoglimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, gli assicura che darà compiuti ragguagli sull'argomento nella riunione dell'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 17.30 alle 17.50.

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330-A).**EMENDAMENTI APPROVATI**

Sostituire il comma 1, capoverso comma 2, con il seguente: « 2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o Interforze ».

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

1. 3. La Relatrice (*nuova formulazione*).

Al comma 1, sostituire le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia.

2. 1. Chiazzese, Aresta, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

Conseguentemente: sostituire la lettera b), con la seguente: b) preannunciare o

proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

alla lettera c), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia;

alla lettera e), sostituire le parole: il corpo di polizia, con le seguenti: la Forza di polizia;

alla lettera f), sostituire le parole: una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di, con le seguenti: denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto,;

alla lettera h), dopo la parola: stabilire, aggiungere le seguenti: la propria sede o;

alla medesima lettera h) aggiungere infine le seguenti parole: o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. 2. D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 (C. 2322 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso, fatto a Roma il 1° luglio 2019, (C. 2322 Governo);

considerato che:

l'Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate della Repubblica italiana e di quella del Burkina Faso, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza producendo, altresì, positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

il Burkina Faso è tra gli Stati più giovani e poveri del pianeta e fa parte – insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad – del G5 Sahel, un'organizzazione regionale per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri; esso si trova, inoltre, nella zona dell'Africa interessata dai sommovimenti dovuti al cambiamento climatico e alla conseguente instabilità politica e sociale, come una delegazione della Commissione ha potuto apprendere nel corso della missione a Gibuti il 10 e 11 febbraio scorso;

grande rilevanza riveste l'accordo in considerazione della necessità di soste-

nere gli sforzi del giovane Stato nella guerra al terrorismo e promuovere la stabilizzazione del Paese;

rilevato che:

l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, stabilendo che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente;

come precisato anche dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, tali attività non potranno che essere svolte nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

ritenuto opportuno che, in sede esecutiva, sia data preponderanza all'articolo 2 dell'Accordo, specialmente nelle parti in cui si predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la formazione e l'addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per la promozione dei servizi sanitari militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Sugli esiti della missione svolta a Gibuti presso la Base Militare Italiana di Supporto (BMIS) (10-11 febbraio 2020).**COMUNICAZIONI***Premessa.*

Autorizzata dal Presidente della Camera il 16 gennaio, nei giorni 10 e 11 febbraio 2020, una delegazione della IV – Commissione Difesa si è recata a Gibuti.

La delegazione era composta dal Presidente, on. Gianluca Rizzo e dagli on. Gianluca Aresta (M5S), Nicola Caré (IV), Roberto Paolo Ferrari (Lega), Alberto Pagani (PD), Matteo Perego di Cremona (FI) e Renzo Tondo (Misto).

La missione si è avvalsa di voli militari già preventivati per l'ordinario servizio su Gibuti.

Scopi della missione.

La Repubblica di Gibuti¹ è sita nel Corno d'Africa. Già territorio d'oltre mare francese e indipendente dal 1977, confina a sud-est con la Somalia, a nord con l'Eritrea e a ovest con l'Etiopia. Si affaccia sul Golfo di Aden in prossimità dello stretto di Bab al-Mandab.

Vi si trova una base militare italiana di supporto, con una consistenza massima di 92 unità e 18 mezzi terrestri; l'impiego di

personale militare preso la base militare nazionale è iniziato dal dicembre 2012.

La base giuridica di riferimento che regola questa presenza è dapprima l'Accordo Quadro sulla cooperazione nel campo della Difesa, sottoscritto a Gibuti nel 2002 tra i governi italiano e gibutino e ratificato con la legge n. 327 del 2003. I contenuti dell'articolo 8 relativo alla giurisdizione sono rimasti in vigore nonostante la scadenza dell'accordo, per effetto di uno scambio di Note Verbali (2015) tra l'Ambasciata Italiana in Etiopia e le autorità gibutine.

Un nuovo Accordo Quadro è stato firmato a Roma il 29 gennaio 2020 ed è in attesa di ratifica parlamentare.

Vi è anche un accordo tecnico, risalente al 2012 e in fase di rinegoziazione a causa della scadenza nel luglio 2014.

Sicché dal dicembre 2012 la base italiana fornisce supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell'area, nonché al personale italiano in transito sul territorio della Repubblica di Gibuti o impiegato in Somalia. La Base ha assicurato regolarmente il supporto alle unità della Marina militare operanti in Oceano indiano (Missione Europea EU-NAVFOR ATALANTA) e a quelle dei contingenti nazionali impiegati nella missione bilaterale di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutine e nelle missioni EUTM SOMALIA e EUCAP SOMALIA. Conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri dello scorso 23 aprile 2019, il Parlamento ha autorizzato per l'anno 2019 l'impiego di 92 unità di personale (incremento di 2 unità di ufficiali di collegamento in supporto della missione bilaterale di addestramento di

¹ Gibuti è una Repubblica presidenziale, in cui il capo dello Stato è eletto ogni 5 anni. Anche il parlamento unicamerale è eletto ogni 5 anni. Dal Ministro dell'interno dipende la polizia mentre 3 armi dipendono dal Ministro della difesa: gendarmeria nazionale, guardia repubblicana e forze armate. La popolazione gibutina è di circa 1 milione di persone, una parte delle quali però non formalmente censita. Vi risiedono in modo stanziale anche francesi e italiani. La religione è musulmana al 95 per cento.

cui alla scheda 36) e 18 unità di mezzi terrestri (Risoluzione in Assemblea della Camera n. 6-00080).

Scopo della missione era pertanto di visitare il contingente della base, prendere contezza della situazione *in loco* e scambiare vedute sul campo.

Analizzando gli aspetti di geografia politica ed economia del luogo, deve essere infatti rimarcato che la base è sita in un'area dal ritrovato ruolo strategico agli occhi di molti attori di politica internazionale.

Tutta l'Africa, anzitutto, è oggetto di grandi e ridestate attenzioni, sia per le sue risorse e per la sua popolazione crescente; sia anche per gli aspetti preoccupanti di crisi climatica e instabilità politica e sociale.

Più in particolare, le fasce sub-sahariana e del Sahel sono interessate dal progressivo impoverimento delle risorse idriche e agricole a causa dell'innalzamento delle temperature. Questi fattori sono causa di migrazioni interne all'Africa e di instabilità, le quali si trasformano in motivo di opportunità per le strategie terroristiche. Sono poi evidenti i nessi tra questa situazione e gli sviluppi libici.

La presenza italiana, anche attraverso la base di Gibuti (unitamente alle altre missioni autorizzate ma di dimensioni molto più contenute), si spiega anche con la necessità di avere osservatori privilegiati e attivi su questo ampio scenario.

Gibuti ricopre un ruolo fondamentale per gli interessi italiani nel mondo, quale *hub* regionale, per il contrasto del terrorismo e dell'estremismo violento.

Svolgimento e contenuti della missione.

La delegazione ha svolto un'attenta visita della base². Questa si estende su circa 5 ettari e non ha compiti propriamente operativi ma solo di supporto.

Essa deve assicurare il supporto logistico ed operativo a favore dei contingenti nazionali impiegati in missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa, Mar Rosso, Oceano Indiano e zone limitrofe; sostenere le attività di *capacity building* a

² La delegazione è grata per l'ospitalità e la cortesia ricevuta dal comandante della base Col. Michele Chiedi e da tutti i suoi uomini.

favore dei Paesi del Corno d'Africa e supportare le attività formative e addestrative delle forze locali, in modalità *expeditionary* con lo sviluppo di Mobile Training Teams.

Per tali motivi, la cellula J4 è dedicata a tenere il sito in efficienza e funzionalità, garantendo il supporto logistico al personale militare e civile della Difesa da e per i Teatri Operativi o di stanza a Gibuti, assicurare il supporto logistico agli assetti delle varie FA impiegati nell'area del Corno D'Africa, si occupa di gestire i beni e servizi offerti tramite contratti locali e/o dall'Italia, rifornisce i vettori militari e/o civili pianificati (aerei e navi)

La capacità massima di ospitalità è di 292 posti letto con un'autonomia alimentare di circa 40 gg e 60.000 litri d'acqua di riserva.

Date le altissime temperature che si registrano – specie d'estate – un aspetto decisivo è costituito dai bisogni energetici per il condizionamento e la refrigerazione e dai bisogni idrici.

Da questo punto di vista, la base è dotata di gruppi elettrogeni a diesel, in modo da non dipendere dalla rete elettrica locale.

La base sfrutta innovative soluzioni tecnologiche per il pompaggio ed il conseguente processo di rimozione della frazione salina (dissalazione) dell'acqua in falda nonché per il recupero delle acque nere. Le forniture alimentari pervengono esclusivamente dall'Italia.

La base italiana è stata costruita bonificando un'area assai degradata ed è la più piccola di quelle in presenza autonoma. Le altre sono quella francese, la statunitense, la giapponese e la cinese. Quest'ultima è la più recente ed è dotata di uno sbocco al mare in regime di porto franco.

Basi più piccole – tedesca e spagnola – sono ospitate all'interno della base francese presso l'aeroporto gibutino.

Un'altra attività di rilievo svolta dal personale addetto alla base è il collegamento con le autorità locali e con le altre missioni.

Due, essenzialmente sono stati gli oggetti dell'attenzione della delegazione, per quel che concerne i profili operativi cui la base presta supporto.

a) La missione MIADIT. Anche questa è retta sia da un Accordo quadro tra il Governo italiano e quello somalo in ma-

teria di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 e ratificato con la legge n. 104 del 2016; nonché da un accordo tecnico tra lo Stato maggiore della difesa italiano e la polizia nazionale di Gibuti per il supporto alle attività addestrative dell'Arma dei carabinieri in favore delle forze di polizia e sicurezza somale e gibutine.

Scopo della missione è organizzare e condurre attività addestrative a favore di uomini e donne della polizia somala, della Gendarmeria della Repubblica di Gibuti nonché della Polizia Nazionale Gibutina al fine di fornire un contributo fattivo alle Autorità del Governo di Transizione della Somalia, principalmente nei settori della sicurezza e del controllo del territorio, nel più ampio quadro di iniziative di *capacity building* e stabilizzazione della Somalia e del consolidamento della Repubblica di Gibuti.

A questa operazione sono destinati 53 carabinieri. La delegazione ha incontrato il comandante della missione e il responsabile delle attività addestrative³; ha anche assistito ad alcuni momenti di formazione in aula e di addestramento, nei quali – oltre alle notevoli capacità dei nostri carabinieri – è stato constatato anche il decisivo apporto degli interpreti locali, i quali – pur in consecutiva – sono in grado di rendere assai efficacemente in lingua somala le indicazioni degli addestratori.

b) Le attività CIMIC. La delegazione della Commissione ha poi avuto modo di prendere cognizione delle attività della Cooperazione Civile e Militare in ambito internazionale c.d. CIMIC⁴ svolte dai militari addetti alla base di Gibuti. La cellula svolge attività di collegamento tra le autorità locali e le principali agenzie civili a supporto della popolazione locale presenti sul territorio di Gibuti.

Le attività di cooperazione civile-militare sono realizzate a supporto delle missioni, indirizzate a sostenere progetti di

ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nell'istruzione e nei servizi di pubblica utilità⁵.

L'attività CIMIC svolta a Gibuti ha permesso la realizzazione di un parco giochi nel centro della capitale, in un luogo prima occupato da sporcizia e degrado, quando non da acque putride. Il parco è recintato e ospita bambini di varie età nei fine-settimana. Esso è invece chiuso nei giorni nei quali dovrebbero frequentare la scuola.

L'attività CIMIC a Gibuti finanzia anche un ricovero scolastico privato che la delegazione ha visitato. Nella gran parte i frequentanti provengono da realtà urbane e familiari molto deteriorate, sicché oltre a una minima alfabetizzazione, il centro visitato offre anche l'ospitalità notturna, ove necessaria, e cure mediche di primo soccorso, assicurate dal personale medico della base italiana⁶.

⁵ Nell'ambito sia dell'attività addestrativa della MIA-DIT sia della CIMIC le Forze armate italiane tentano di veicolare nelle popolazioni somale e gibutine una maggiore consapevolezza sul piano della tutela ambientale. I modesti livelli di istruzione media della popolazione rendono infatti assai difficile il rispetto delle più elementari regole ambientali e igieniche. È stato tuttavia verificato che laddove lo sforzo dei militari italiani sia stato coordinato e coerente, sono stati conseguiti primi risultati di protezione ambientale e salute pubblica.

⁶ Nel contesto della breve visita nella capitale gibutina, la delegazione ha verificato come, dietro le statistiche diffuse da talune fonti sulla crescita economica dell'Africa orientale, si celi in realtà a Gibuti una condizione assai precaria e difficile. La povertà è molto diffusa e le infrastrutture urbane basilari (fognature, strade asfaltate ed edifici in muratura) carenti quando non del tutto inesistenti. È poi, purtroppo, endemico, quanto meno nella popolazione maschile, il consumo del khat, un'erba stupefacente dagli effetti molto negativi sul cervello. Essa viene masticata per lunghe ore ogni giorno e, a fronte di un iniziale stato di euforia, lascia poi il posto a un notevole affievolimento delle capacità cognitive. Il khat ha anche l'effetto di attutire gli stimoli del dolore e della fame. Sebbene sia notoria la sua natura stupefacente, il commercio ne è legale e anzi la sua importazione dall'Etiopia costituisce un'attività fiorente.

³ Si tratta del Col. Mario Ligi e del Ten. Col. Giuseppe Corso.

⁴ Di queste attività sono responsabili il Ten. Col. Raimondi e il primo maresciallo Bartolucci.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)</i>	78
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	58
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	80
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (<i>Europêche</i>). Atto n. 154 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	72
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le autorità competenti, nei comuni o nelle zone interessate dal COVID-19, adottino ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, elencando altresì una serie di misure cui dette autorità possono ricorrere. L'articolo 3 specifica che dette misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche la relazione tecnica precisa che da tali decreti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia in proposito che alcune delle misure indicate

appaiono potenzialmente idonee a determinare effetti di maggior onere ovvero richiedere adempimenti aggiuntivi da parte dei soggetti pubblici interessati. Al fine di verificare l'assunzione di neutralità finanziaria riportata nel testo del provvedimento e nella relazione tecnica, andrebbero quindi acquisiti elementi di maggior dettaglio volti ad escludere effetti onerosi in relazione alle attività da porre in essere in applicazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento ovvero — qualora si ritenga che detti effetti possano ricorrere — ad indicare le risorse, incluse quelle finanziarie, disponibili per far fronte agli stessi. Andrebbe altresì precisato se tra tali risorse siano da comprendere quelle individuate per effetto dei provvedimenti già assunti — come la somma di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali individuata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per l'attuazione dei primi interventi connessi allo stato di emergenza e nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento — indicando altresì le eventuali ulteriori risorse che si prevede di utilizzare.

Con riferimento all'articolo 3, comma 5, che prevede che il Prefetto possa avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, al fine di garantire l'esecuzione delle misure così disposte, pur rilevando che la disposizione conferma, in linea generale, i poteri già previsti, a legislazione vigente, dall'articolo 13 della legge n. 121 del 1981 e che dunque dall'attuazione della stessa non dovrebbero, in linea di principio, derivare nuovi o maggiori oneri, ritiene comunque utile acquisire una valutazione circa l'idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alla finalità indicata dalla norma. Riguardo alla previsione del medesimo comma 5, introdotta in sede referente, che attribuisce al personale delle Forze armate impegnato nelle misure di contenimento la qualifica di agente di pubblica sicurezza, rileva che a disposizioni di analoga portata non sono stati ascritti effetti finanziari. Ritiene peraltro comunque utile acquisire una conferma

anche con riferimento alla fattispecie in esame. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 3 del decreto-legge dispone che le misure di cui agli articoli 1 e 2 siano adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4, comma 1, prevede che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria lo stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. Pur evidenziando che il predetto onere è configurato come limite di spesa, appare quindi opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai criteri in base ai quali lo stesso sia stato determinato in relazione alle specifiche esigenze da finanziare, non specificate né dal testo né dalla relazione tecnica, in base alla quale gli interventi da effettuare potranno essere individuati e quantificati con apposite e successive ordinanze di protezione civile. Infine, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 2, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016, incrementata dal decreto-legge n. 124 del 2019 in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini. Prende atto in proposito che tale stanziamento costituisce un limite di spesa e che la lotteria troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell'anno corrente. Tenuto conto peraltro che l'autorizzazione di spesa sulla quale si interviene era destinata alla compensazione degli oneri riferiti sia all'attribuzione di premi sia alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, andrebbe acquisita conferma che le risorse in questione possano essere ridotte per finanziare gli interventi in esame, senza incidere negativamente sulle originarie finalità di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 reca l'incremento, in misura pari a 20

milioni di euro per il 2020, dello stanziamento volto a fronteggiare gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, all'uopo avvalendosi delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine viene corrispondentemente reintegrato dal medesimo comma 1. In proposito, rammenta che la predetta delibera ha stanziato, per l'attuazione dei primi interventi e nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento di emergenza sanitaria, 5 milioni di euro a valere sul citato Fondo. Al fine di assicurare la copertura finanziaria di tale ultima previsione, il successivo comma 2 dispone la riduzione, per un pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016, che ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Fondo per l'attribuzione dei premi in favore dei consumatori finali che effettuano transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronici nonché degli esercenti che certificano in modalità telematiche le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi, nell'ambito della cosiddetta «lotteria dei corrispettivi», la cui decorrenza è stata differita al 1° luglio 2020. Rileva che il Fondo da ultimo citato risulta iscritto sul capitolo 3919 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, per effetto della richiamata autorizzazione di spesa, una dotazione complessiva pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020 e a 56 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Rileva altresì che dette risorse, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risultano allo stato, in relazione all'anno 2020, integralmente disponibili e libere da impegni giuridicamente perfezionati o in via di perfezionamento. Tanto premesso, non ha pertanto osservazioni da formulare, ciò anche in considerazione del fatto che, da un lato, l'importo stanziato dalla menzionata autorizzazione legislativa oggetto di riduzione si configura come un mero limite di spesa, dall'altro, la misura alla cui

realizzazione l'importo medesimo risulta preordinato troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell'anno corrente. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, onde assicurare l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Il sottosegretario Antonio MISIANI deposita agli atti della Commissione una Nota della Ragioneria generale dello Stato, recante risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (*vedi allegato 1*).

Evidenzia inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno sostanzialmente natura ordinamentale, giacché chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo solamente una procedura specifica per l'adozione delle suddette misure attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come risulta peraltro dall'articolo 3 del provvedimento, che precisa che nelle more dell'adozione dei suddetti decreti le Autorità competenti possono adottare le misure ai sensi della normativa vigente e dunque nell'ambito dei compiti istituzionali ad esse affidati e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le risorse assegnate alla Protezione civile segnala che tali risorse sono destinate alle finalità dell'emergenza e saranno finalizzate alle specifiche misure che saranno individuate nelle apposite ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Per quanto riguarda le risorse stanziare con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ricorda invece che dette risorse sono già state destinate agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, consistenti in attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate dall'evento emergenziale.

Precisa quindi che l'attribuzione al personale delle Forze armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, non deter-

mina, di per sé, il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, assicura infine che l'utilizzo delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 non pregiudica le originarie finalità cui la stessa risulta preordinata.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), assicurando la collaborazione del proprio gruppo, sottolinea l'importanza di effettuare un'esatta quantificazione degli oneri, compresi quelli indiretti, derivanti dall'epidemia in atto e dalle misure adottate per la riduzione del contagio, come le minori entrate conseguenti alla chiusura degli esercizi commerciali e all'interruzione di interi settori di attività economiche, tra i quali segnala la sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle scuole. Si dichiara poi favorevole alla modalità di copertura del provvedimento, effettuata mediante riduzione delle risorse destinate alla cosiddetta lotteria degli scontrini, osservando come l'eventuale abolizione di tale lotteria, oltre a garantire la disponibilità di ulteriori risorse per la finanza pubblica, eviterebbe ai commercianti la spesa di 400 euro per l'acquisto di ciascun nuovo POS.

Critica infine la decisione adottata dal Governo di limitare la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali, recentemente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente alle zone maggiormente colpite dal contagio, in considerazione della circostanza che tutto il territorio nazionale risente delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.

Andrea MANDELLI (FI), dichiarando preliminarmente la volontà del proprio gruppo di garantire la massima collaborazione ai fini della soluzione della crisi, sottolinea la drammaticità della situazione attuale e delle prospettive per il prossimo futuro, già preannunciate dall'aumento dello *spread* – che comporterà ulteriori spese per interessi sul debito pubblico – dal fermo di molte aziende, dal rinvio di manifestazioni fieristiche e dalla notevole

riduzione del fatturato del settore turistico e delle attività di intrattenimento. Evidenzia quindi l'urgenza di comprendere quali siano le misure migliori per ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sull'economia e adottare immediatamente seri provvedimenti, da non limitare al Nord del Paese, in quanto l'emergenza riguarda tutta l'Italia.

Antonio ZENNARO (M5S) rileva come l'emergenza epidemiologica in atto abbia conseguenze sia dal punto di vista sanitario, alle quali si fa fronte con il presente provvedimento, sia dal punto di vista economico, per il quale si rendono necessari ulteriori interventi da parte del Governo, quali ad esempio la sospensione di tributi e mutui, per dare un valido aiuto alle imprese che hanno registrato riduzioni di fatturato. Osserva inoltre che in questa circostanza sarebbe opportuno che la stampa, in particolare quella avversa all'attuale Governo, evitasse allarmismi ingiustificati e contribuisse al ristabilimento di una maggiore serenità.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ferma restando la volontà di collaborare all'adozione delle misure opportune per il superamento dell'emergenza e delle sue conseguenze, ritiene contraddittorio quanto indicato nell'articolo 3 del provvedimento, il quale afferma la possibilità di dare attuazione agli articoli 1 e 2 del provvedimento medesimo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene infatti che molte delle misure elencate all'articolo 1, comma 2, abbiano sicuramente effetti indiretti in termini di minori entrate – si pensi alla chiusura dei musei – o di maggiori spese – citando al riguardo il controllo dei varchi delle zone sottoposte a quarantena. Chiede quindi una rassicurazione da parte del rappresentante del Governo, che le misure previste dagli articoli 1 e 2 possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Invita infine a rinviare l'avvio della lotteria degli scontrini e ad impiegare tutte le risorse a ciò destinate per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), unendosi ai precedenti intervenuti, assicura la collaborazione del proprio gruppo per quanto necessario per uscire dall'emergenza e per inviare segnali rassicuranti alle aziende da questa colpite. Invita quindi a prestare particolare attenzione alla ricaduta delle misure previste dal provvedimento in esame sulle attività economiche, citando soprattutto il settore del turismo e ricordando come nella sola città di Roma, interessata in misura estremamente marginale dal contagio, si registri una percentuale di disdette che si avvicina al 60 per cento per le strutture ricettive. Segnala quindi come le prime vittime della riduzione dell'attività turistica saranno i lavoratori del settore. Ritiene che dopo aver affrontato, con il presente provvedimento, l'emergenza di carattere sanitario, sarà indispensabile adottare urgentemente misure per alleviare le ricadute del contagio sull'economia italiana.

Maria Elena BOSCHI (IV) manifesta apprezzamento per la collaborazione fra le forze politiche che tutti i commissari hanno assicurato e auspica un prossimo intervento del Governo per il superamento delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sull'economia del Paese, sottolineando in particolare la crisi che ha colpito il settore turistico, con effetti sull'occupazione stagionale che caratterizza il settore medesimo, nonché il settore dell'agricoltura. Ritiene inoltre che debba essere adeguatamente valutata la peculiarità di questa emergenza rispetto alle calamità, quali terremoti e alluvioni, che hanno più volte colpito in passato il nostro Paese e che, per loro natura, hanno effetti geograficamente circoscrivibili. Invita infine tutti i colleghi a proporre soluzioni per i problemi derivanti da questa nuova e particolare situazione emergenziale.

Beatrice LORENZIN (PD), concordando con l'apprezzamento espresso dalla collega Boschi per lo spirito costruttivo manifestato dai gruppi di opposizione e augurandosi che tale spirito si mantenga anche nel prossimo futuro, evidenzia come sia complesso prevedere l'evoluzione di questo

nuovo *virus*, sinora sconosciuto. Rileva comunque la presenza di segnali che inducono a sperare che il fenomeno epidemiologico possa avere una durata minore rispetto a quanto inizialmente previsto, senza peraltro escludere la possibilità che si rendano necessari ulteriori interventi di carattere sanitario.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, a nome del Governo, ringrazia tutti gli intervenuti per il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione dimostrato. Come cittadino lombardo si dichiara rattristato nel vedere la città di Milano deserta e rallentata nelle sue attività. Osserva come questa emergenza sia un tipo di calamità del tutto nuovo, che ha colpito tutto il Paese, anche se in modo diverso a seconda dell'incidenza del contagio registrata. Concorda infatti con quanto precedentemente evidenziato circa il coinvolgimento di tutto il Paese nella riduzione delle presenze turistiche e nel generale rallentamento delle attività economiche. Il Governo, consapevole di ciò, ha avviato un ciclo di consultazioni di rappresentanti di tutti i settori produttivi, al fine di adottare ogni misura necessaria per ridurre il disagio economico e si dichiara disponibile a valutare qualsiasi suggerimento sarà fornito, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A tal riguardo, oltre a ricordare il recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo agli adempimenti fiscali, annuncia l'adozione di un nuovo provvedimento di urgenza, che recherà misure relative al settore previdenziale e al pagamento delle rate di mutuo e delle utenze. Conclude auspicando che il Governo possa contare anche nel prossimo futuro sul senso di responsabilità manifestato in questo frangente da tutte le forze politiche.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2402 Governo, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e

gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno sostanzialmente natura ordinamentale, giacché chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo solamente una procedura specifica per l'adozione delle suddette misure attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come risulta peraltro dall'articolo 3 del provvedimento, che precisa che nelle more dell'adozione dei suddetti decreti le Autorità competenti possono adottare le misure ai sensi della normativa vigente e dunque nell'ambito dei compiti istituzionali ad esse affidati e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse assegnate alla Protezione civile sono destinate alle finalità dell'emergenza e saranno finalizzate alle specifiche misure che saranno individuate nelle apposite ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile;

le risorse stanziata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sono già state destinate agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, consistenti in attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate dall'evento emergenziale;

l'attribuzione al personale delle Forze Armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, non determina, di per sé, il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici;

con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, l'utilizzo delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 non pregiudica le originarie finalità cui la stessa risulta preordinata;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

I deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Andrea MANDELLI (FI) e Paolo TRANCASSINI (FDI), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, preannunziano il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, prende atto che sulla proposta di parere del relatore si registra un consenso unanime anche da parte degli altri gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.

La Commissione, all'unanimità, approva quindi la proposta di parere del relatore.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto concerne le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala gli identici articoli aggiuntivi Bellucci 2.03 e Boldi 2.050, che destinano una non meglio precisata quota parte delle risorse di cui all'articolo 4 del provvedimento, ad un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento, tra l'altro riservando allo stesso una specifica indennità di rischio, una tempestiva formazione sulla materia nonché la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva.

Per quanto concerne invece le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gagliardi 1.60, Bellucci 1.20, Gagliardi 1.62 e 1.64, Bellucci 1.22, Gemmato 1.40, Versace 1.63, Marin 1.65, Boldi 1.53, Morrone 1.56 e 1.58, Gemmato 1.41, Baldini 1.28, Ferro 1.35, Rizzetto 1.9, Foscolo 2.61, Zoffili 2.63, Bagnasco 2.1, Versace

2.56, Zoffili 2.9, Lucaselli 2.10, Gemmato 2.12 e 2.15, che sono volte ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione, che possono essere adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le proposte emendative possano trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento;

Mandelli 1.3, che è volta a prevedere la fornitura di dispositivi di protezione individuale a favore dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica, disponendo, conseguentemente, un aumento di 2 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche alla luce della riduzione dell'autorizzazione di spesa, già disposta dal presente provvedimento;

Gagliardi 1.70, che prevede che tra le misure di cui al comma 1 dell'articolo 1 può essere adottata anche l'assunzione di operatori socio-sanitari e di forze di polizia anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, disponendo, altresì, che ai relativi oneri si provveda a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 4. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di valutare che gli oneri derivanti dalla proposta emendativa possano effettivamente essere contenuti nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4 e realizzati senza pregiudizio degli interventi che si intendono attuare sulla base della citata autorizzazione di spesa;

Novelli 2.4, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020 al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione

individuale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche alla luce della riduzione dell'autorizzazione di spesa, già disposta dal presente provvedimento;

D'Attis 2.5, che vincola una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario, disponendo, altresì, che per l'acquisto dei suddetti dispositivi di protezione per i medici di medicina generale le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160 del 2019, concernente il fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza pregiudicare gli interventi destinati a dare attuazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Fioramonti 2.01, che è volta a prevedere che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 2017 sia applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Rampelli 2.051, che è volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri, al fine di valutare che gli stessi possano effettivamente essere contenuti nell'ambito del limite di spesa di

cui all'articolo 4 e realizzati senza pregiudizio degli interventi che si intendono attuare sulla base della citata autorizzazione di spesa;

Di Muro 3.53, che è volta ad assicurare al personale delle Forze armate e di polizia, dei Vigili del fuoco e delle polizie locali impegnato nelle operazioni di emergenza la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferrari 3.4 e 3.3, che prevedono che il personale delle Forze armate e di Polizia, impegnato in operazioni nelle aree interessate dall'emergenza sanitaria, siano dotate dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zoffilli 3.05, che è volta a prevedere che gli ospedali, le strutture sanitarie e socio-sanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i treni e gli aerei devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Piastra 3.051, che include tra i prodotti a cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata i disinfettanti, provvedendo al relativo onere, quantificato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri nonché della copertura finanziaria aggiuntiva, sebbene l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo rechi allo stato le occorrenti disponibilità;

Boldi 3.06, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160 del 2019, concernente il fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria;

Aprea 3.050, che prevede che il Ministero dell'istruzione adotti nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie ad avviare l'impiego del sistema di *smart school* e provveda a fornire le istituzioni scolastiche delle piattaforme e delle metodologie tecnologiche che consentono la somministrazione del servizio formativo a distanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, in assenza di specifiche relazioni tecniche che consentano di verificare in maniera puntuale gli effetti finanziari delle proposte emendative singolarmente richiamate del relatore, esprime sulle stesse un parere contrario, fermo restando che talune di

esse appaiono, su un piano squisitamente politico, condivisibili quanto al merito. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea MANDELLI (FI), anche ricollegandosi a quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, auspica che almeno una parte delle istanze contenute negli emendamenti presentati dal suo gruppo ed oggetto di una proposta di parere contrario possano trovare accoglimento nel provvedimento d'urgenza, volto a fronteggiare le conseguenze, anche di natura economica, dello stato di emergenza sanitaria in atto, la cui prossima adozione è stata anticipata nella presente sede dal sottosegretario Misiani, evidenziando in particolare come le predette istanze tengano conto di specifiche sollecitazioni provenienti dai territori direttamente interessati dall'evento straordinario.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, nel ribadire che il parere contrario in precedenza formulato su talune delle proposte emendative presentate in Assemblea discende esclusivamente da valutazioni di carattere finanziario e non già da un apprezzamento politico nel merito delle scelte da esse recate, assicura che il Governo terrà in debita considerazione i contenuti delle predette proposte emendative in sede di predisposizione del provvedimento d'urgenza volto a definire misure di sostegno alle popolazioni ed ai territori colpiti dall'eccezionale stato di emergenza sanitaria, nonché alle attività a vario titolo ivi insistenti.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.9, 1.20, 1.22, 1.28, 1.35, 1.40, 1.41, 1.53, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.12, 2.15, 2.56, 2.61, 2.63, 3.3, 3.4 e 3.53 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.03, 2.050, 2.051, 3.05, 3.06, 3.050 e 3.051, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 28 gennaio scorso, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio MISIANI comunica che la relazione tecnica risulta allo stato in fase di ultimazione.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur prendendo atto della espressa indicazione, nell'ambito della documentazione testé depositata dal Governo, degli specifici capitoli di bilancio a valere sui quali potranno essere reperite le risorse occorrenti all'attuazione del provvedimento, ritiene sarebbe tuttavia preferibile, in un'ottica di maggior prudenza, precisare il carattere facoltativo, anziché obbligatorio, delle iniziative culturali e delle celebrazioni di cui l'articolo 2 del testo in esame prevede la promozione, anche al fine di assicurare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 3.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, preso atto del contenuto della relazione tecnica depositata dal Governo, nonché tenuto conto degli specifici rilievi evidenziati dalla deputata Comaroli, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 223, recante Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo;

preso atto del contenuto della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che le attività e gli incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi previsti dall'articolo 2 del provvedimento potranno essere svolte con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo n. 3122 « Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, ecc. » e

sul capitolo n. 1300 «Fondo da destinare agli uffici all'estero per le attività di promozione dell'Italia, ecc.», dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rilevata, tuttavia, la necessità di prevedere che le iniziative culturali e le celebrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, abbiano carattere facoltativo e che, come tali, debbano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 257) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Il testo riproduce un disegno di legge di iniziativa del Governo, presentato nella scorsa legislatura al Senato (AS 2885), che al termine della legislatura, ne aveva concluso l'esame in sede referente. Il testo iniziale dell'A.S. 2885 era corredato di relazione tecnica, di cui si dà conto nel presente esame. Passando all'esame delle disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame – avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 – all'articolo 3, comma 1, indica in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 gli oneri complessivi derivanti dalla ratifica.

Osserva che la relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento (A.S. 2885) della scorsa legislatura evidenziava che la Convenzione in esame è una Convenzione-quadro che definisce obiettivi generali ed identifica i settori d'azione e le direzioni in cui le parti accettano di progredire, senza creare un obbligo di azioni specifiche. Rammenta, inoltre, che detta relazione tecnica precisava che le attività previste dalla Convenzione risultavano in gran parte già svolte dalle strutture competenti.

A suo avviso, andrebbe dunque acquisita conferma della perdurante validità di quanto affermato dalla citata relazione tecnica, al fine di poter verificare la neutralità finanziaria delle attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione, fatta eccezione per lo stanziamento pari a 1 milione di euro annui previsto dall'articolo

4 del disegno di legge in esame. Con specifico riferimento a quest'ultima spesa – che appare configurata come limite massimo e che la relazione tecnica allegata all'analogo provvedimento della precedente legislatura riconduceva alle esigenze di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione (iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale) – ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi alla base dell'indicazione del predetto importo di 1 milione di euro annui al fine di verificare che i relativi oneri possano effettivamente essere contenuti all'interno di tale ammontare.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo ». In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale reputa tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimento della relatrice, assicura che le attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Precisa altresì che la spesa volta a realizzare le iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, di cui all'articolo 13 della Convenzione, è configurata quale limite massimo di spesa e le modalità di attuazione del citato articolo, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, saranno stabilite con decreto dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Conferma, inoltre, che gli oneri relativi all'anno 2019 risultano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 4, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020. Segnala, infine, che agli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione si provvederà con appositi provvedimenti di rango legislativo.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

la spesa volta a realizzare le iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, di cui all'articolo 13 della Convenzione, è configurata quale limite massimo di spesa e le modalità di attuazione del citato articolo, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, saranno stabilite con decreto del MIUR, di concerto con il MI-BACT e il MAECI;

gli oneri relativi all'anno 2019 sono inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 4, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;

agli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione si provvederà con appositi provvedimenti di rango legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione e che il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 indica, per i Paesi membri, una serie di impegni che hanno come obiettivo comune la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro nonché la tutela delle vittime. Segnala che nel disegno di legge di ratifica non è presente una disposizione finanziaria o una clausola di neutralità. Ciò posto, prende preliminarmente atto che molte disposizioni presentano carattere programmatico e che altre risultano confermate di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente. Tuttavia, rileva che talune delle disposizioni sembrano porre a carico delle Parti, fra cui appunto la Repubblica italiana, specifici adempimenti di carattere potenzialmente oneroso. In particolare, si riferisce agli obblighi di: attuare misure di

prevenzione e contrasto, istituire o rafforzare i meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio, sviluppare attività educative, formative e di sensibilizzazione, garantire meccanismi di ispezione e di indagine efficaci, anche attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti, di cui all'articolo 4; assumere adeguate misure di prevenzione, fra cui misure che garantiscano una protezione efficace dei soggetti più esposti, di cui all'articolo 8; garantire l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci nonché misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore di querelanti e vittime, di cui all'articolo 10; mettere a disposizione misure di orientamento, risorse, formazione sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e attuare iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione, di cui all'articolo 11.

Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire una valutazione in merito alla possibilità che dall'attuazione delle disposizioni sopra segnalate derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero gli elementi sulla cui base i relativi adempimenti possono essere realizzati nel quadro delle risorse già disponibili.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto dell'illustrazione svolta dalla relatrice, ritiene indispensabile acquisire sul testo del provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, in modo tale da consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni derivanti da trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'articolo 21 dell'Accordo, fa presente che, ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Mozambico, e che la prima riunione si tenga in Mozambico, rilevando incidentalmente che la relazione tecnica, presentata a luglio 2019, fa riferimento all'esercizio 2019; osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione, è riportata nella relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge: rileva che la quantificazione appare quindi corretta nel pre-

supposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che si realizzi effettivamente la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni del Comitato, e che la stessa, dopo la conclusione dell'esercizio finanziario 2019, risulti tuttora applicabile assumendo che l'Accordo entri in vigore nel corso del 2020.

Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, fa presente che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Mozambico: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari mozambicani.

Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel settore radiotelevisivo, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi, di cui all'articolo 12, rileva che la relazione tecnica afferma che quest'ultima si svolgerà attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. Al riguardo, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti, dal momento che la modalità telematica di svolgimento è riportata nella relazione tecnica, mentre il testo dell'Accordo fa riferimento a un più generale scambio di informazioni, materiali ed esperti.

Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 24, sulla modifica in qualsiasi momento dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo ».

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che la Commissione mista e la preordinata Commissione tecnica, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riuniranno ogni anno alternativamente in Italia e in Mozambico. Rileva che, in particolare, le predette Commissioni si riuniranno in Italia nel 2020 e in Mozambico nel 2021 e con la medesima cadenza negli anni successivi. Evidenzia inoltre che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per le sole ipotesi di invio di funzionari italiani in Mozambico, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di funzionari del Mozambico provvederà la rispettiva controparte, e che la modalità attuativa della collaborazione secondo la tecnologia telematica, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, costituisce prassi consolidata negli scambi collaborativi tra controparti risultando, peraltro, già da tempo praticata in attuazione di fattispecie di analogo contenuto in precedenti

Accordi internazionali già ratificati. Conferma, infine, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fermo restando che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa e purtuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri, peraltro di modesto ammontare, quantificati e coperti, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2229 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Commissione mista e la preordinata Commissione tecnica, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riuniranno ogni anno alternativamente in Italia e in Mozambico;

in particolare le predette Commissioni si riuniranno in Italia nel 2020 e in Mozambico nel 2021 e con la medesima cadenza negli anni successivi;

la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per le sole ipotesi di invio di funzionari italiani in Mozambico, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di funzionari del Mozambico provvederà la rispettiva controparte;

la modalità attuativa della collaborazione secondo la tecnologia telematica, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, costituisce prassi consolidata negli scambi collaborativi tra controparti risultando, peraltro, già da tempo praticata in attuazione di fattispecie di analogo contenuto in precedenti Accordi internazionali già ratificati;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;

ritenuto che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa, e che tuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri, peraltro di modesto ammontare, quantificati e coperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 19 novembre scorso, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA avverte che la relazione tecnica sul provvedimento, ancorché predisposta dall'amministrazione competente, risulta in fase di verifica.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *presidente*, avverte che sullo schema di decreto legislativo non risulta ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata. Alla luce di tale circostanza, ne rinvia quindi il seguito dell'esame da altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel confermare le considerazioni svolte dal relatore nella seduta dello scorso 4 febbraio, garantisce che lo schema di decreto in esame presenta un contenuto sostanzialmente ordinamentale, il quale interviene principalmente su facoltà ed obblighi di soggetti privati, anche tenuto conto che le norme apportano integrazioni a una disciplina, recata dal decreto legislativo n. 27 del 2014, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, preso atto delle rassicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, che risultano peraltro in linea con quanto già evidenziato nella citata seduta dello scorso 4 febbraio, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Atto n. 156.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema in esame, che si compone di 47 articoli e 4 allegati, opera una riscrittura completa dell'attuale disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra recata dal decreto legislativo n. 30 del 2013.

Quanto agli articoli da 1 a 3, recanti disposizioni generali, e all'articolo 4, in materia di Autorità nazionale competente, osserva che il numero dei componenti del Comitato passerebbe dagli attuali nove più altri cinque aggregati solo per alcune funzioni per un totale di quattordici membri, a quindici membri di cui cinque con funzioni consultive solo per le proposte di azione al Ministero dell'ambiente. Si determinerebbe quindi l'aumento di un componente del Comitato. Invece, la Segreteria tecnica passerebbe dagli attuali ventidue membri a cinque membri. Occorre poi a suo avviso notare che il successivo articolo 23, comma 7, lettera n), del presente schema prevede che tramite i proventi delle aste siano finanziate le spese relative alla segreteria tecnica, alle convenzioni con società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e ISPRA e con ENAC e GSE, ai compensi per i componenti del Comitato. Andrebbero quindi a suo parere valutati complessivamente gli effetti finanziari determinati dalle disposizioni in esame raffrontandoli con le spese attualmente sostenute ed in caso di un loro aumento, andrebbero fornite assicurazioni in ordine alla compatibilità di tale aumento con le altre finalità di spesa cui pure sono destinati i proventi delle aste.

Con riferimento agli articoli da 5 a 12, in materia di trasporto aereo, in relazione all'articolo 6, osserva che nella destinazione alla spesa delle entrate derivanti dei proventi delle aste, rispetto all'articolo vigente (articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013) non è più riprodotta la norma che vietava la riassegnazione per 1 milione di euro, consentendola solo per la parte eccedente. Rappresenta che tale norma è stata inserita dal comma 606 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e come, confermato dalla relazione tecnica, determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro. Andrebbero quindi, a suo avviso, forniti chiarimenti sulla modifica citata che appare foriera di effetti finanziari negativi. Inoltre, osserva che il nuovo articolo 6 aggiunge quattro nuove finalità di spesa alle lettere da h) ad m) rispetto a quelle attualmente vigenti, per cui andrebbe fornito un quadro più dettagliato che chiarisca se si dovranno rimodulare al ribasso le spese per le finalità già prevista e garantisca l'assenza di pregiudizi per interventi già avviati.

In merito agli articoli da 13 a 33, in materia di impianti fissi, sull'articolo 20, che pone un termine di 45 giorni al Comitato per la verifica e approvazione del piano di monitoraggio, posto che tale termine non sembra presente nella normativa vigente, andrebbe a suo parere assicurato che il Comitato possa rispettarlo avvalendosi delle risorse disponibili.

In relazione all'articolo 23, osserva che rispetto alla normativa vigente in merito di riparto delle risorse derivanti dai proventi delle aste, sono state inserite nuove finalità

alle lettere p) e q) per finanziare attività a favore del clima in paesi terzi e promuovere la creazione di competenze e il ri-collocamento dei lavoratori, mentre alla lettera m) all'interno della finalità già prevista di favorire l'efficienza energetica, sono stati aggiunti i sistemi di teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Ritiene che andrebbe quindi garantito che l'inserimento delle nuove finalità non pregiudichi interventi già programmati per le finalità preesistenti. Inoltre, sempre in merito all'articolo 23, osserva che mentre esso prevede un riparto a metà tra spese dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'attuale articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2013 prevede che sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato la quota del 50 per cento dei proventi che residua dopo il completamento dei rimborsi dei crediti. Sarebbe dunque che il nuovo articolo incrementi la destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con positive conseguenze per la finanza pubblica su cui sarebbero a suo parere utili informazioni, visto che la relazione tecnica non si sofferma sul punto. Non formula osservazioni sull'articolo 33, considerato che il costo delle ispezioni sarà a carico dei soggetti ispezionati.

In relazione agli articoli da 34 a 42, recanti disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei, pur trattandosi di entrate eventuali, sarebbero a suo avviso utili maggiori delucidazioni circa la stima effettuata sul gettito derivante dalla riforma della disciplina delle sanzioni.

Circa gli articoli da 43 a 47, recanti disposizioni transitorie e finali, ricorda che in presenza di clausole di invarianza finanziaria, la relazione tecnica non si dovrebbe limitare a ribadire l'assenza di oneri ma dovrebbe fornire dati utili a dimostrare la sostenibilità delle attività e compiti in carico alle autorità pubbliche a valere delle risorse disponibili, anche attraverso una loro rimodulazione. Pertanto, andrebbero a suo parere fornite maggiori

informazioni con riguardo al Comitato ETS (coinvolto in relazione a quasi tutte le disposizioni dello schema), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE e all'ISPRA.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, sulla base di procedure arbitrali analoghe, la stima di 10 giorni lavorativi per ciascuna procedura è improntata a criteri di prudenzialità. Segnala quindi che il dato relativo al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua è basato sulle informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate competente per la risoluzione delle controversie, che sulla base dell'analisi di analoghe procedure ha confermato che il ricorso alla Commissione arbitrale non potrà superare le 25 procedure all'anno, in quanto per le procedure amichevoli in atto il ricorso all'arbitrato è stato assai marginale (pari al 5 per cento di circa 500 procedure amichevoli).

Con riferimento ai parametri delle spese di missione considerati nella proce-

dura *Independent opinion*, rileva che i costi dei pasti e del soggiorno sono stati stimati sulla base dei corrispettivi previsti per un dirigente in missione, mentre il costo dei voli è stato stimato in maniera forfetaria.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, e in particolare, in merito alla prudenzialità dell'ipotesi sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura, che la relazione limita a soli 5 giorni di lavoro in luogo dei 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10, osserva che si è ritenuto prudenziale una stima di 5 giorni lavorativi, in considerazione della natura semplificata di questa procedura.

Assicura, infine, che gli strumenti di copertura previsti dalla norma sono dotati delle occorrenti disponibilità con decorrenza dal 2020.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto n. 143);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, sulla base di procedure arbitrali analoghe, la stima di 10 giorni lavorativi per ciascuna procedura è improntata a criteri di prudenzialità;

il dato relativo al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua è basato sulle informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate competente

per la risoluzione delle controversie che, sulla base dell'analisi di analoghe procedure, ha confermato che il ricorso alla Commissione arbitrale non potrà superare le 25 procedure all'anno, in quanto per le procedure amichevoli in atto il ricorso all'arbitrato è stato assai marginale (pari al 5 per cento di circa 500 procedure amichevoli);

con riferimento ai parametri delle spese di missione considerati nella procedura « *Independent opinion* », i costi dei pasti e del soggiorno sono stati stimati sulla base dei corrispettivi previsti per un dirigente in missione, mentre il costo dei voli è stato stimato in maniera forfetaria;

in relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, e in particolare, in merito alla prudenzialità dell'ipotesi sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura, che la relazione limita a soli 5 giorni di lavoro in luogo dei 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10, si è ritenuto che la stima di 5 giorni lavorativi risulti prudenziale, in considerazione della natura semplificata di questa procedura;

le risorse utilizzate a copertura presentano le occorrenti disponibilità con decorrenza dall'anno 2020;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, non essendo ancora disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non essendo ancora disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 19 febbraio scorso, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Atto n. 150.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 febbraio scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 7-*octies*, in materia di territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, introducendo un'eccezione al criterio generale di territorialità – secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero – è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica valutate in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Segnala in particolare che le ipotesi utilizzate ai fini delle quantificazioni delle minori entrate sono state effettuate in

assenza di informazioni puntuali circa le caratteristiche degli operatori iscritti al MOSS (*Mini one stop shop*), particolarmente per quelli esteri (le uniche informazioni a disposizione riguardano il numero degli iscritti al MOSS nel 2017). Rileva pertanto che, ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, è stato ritenuto utile ipotizzare che, verosimilmente, tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali le cui caratteristiche sono desumibili dalle dichiarazioni IVA (con un'imposta media pari a 611,84 euro), anche alla luce del fatto che si tratta di operatori il cui ammontare complessivo delle prestazioni nei confronti del committente non è superiore a 10.000 euro.

Segnala poi che, ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale disposizione, che si ritiene di modesta entità, si è reso comunque necessario stimare la perdita di gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente ricondotte presso altri Stati membri, ossia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero, alle condizioni indicate dalla norma.

Al riguardo evidenzia che, in assenza di dati puntuali circa la domanda di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici da parte dei consumatori nazionali, si è utilizzato quale *proxy* della stessa il rapporto tra PIL italiano e PIL dell'Unione europea, in considerazione del rilievo che la componente della spesa per consumi privati assume nel PIL.

Con riferimento al rapporto tra PIL nazionale e PIL dell'Unione europea segnala che, coerentemente con le informazioni relative ai soggetti iscritti al MOSS, si è assunto a riferimento l'anno 2017.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (Atto n. 150);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 7-octies, in materia di territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, introducendo un'eccezione al criterio generale di territorialità – secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero – è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica valutate in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020;

le ipotesi utilizzate ai fini delle quantificazioni delle minori entrate sono state effettuate in assenza di informazioni puntuali circa le caratteristiche degli operatori iscritti al MOSS (*Mini one stop shop*), particolarmente per quelli esteri (le uniche informazioni a disposizione riguardano il numero degli iscritti al MOSS nel 2017);

pertanto, ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si è ritenuto utile ipotizzare che, verosimilmente, tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali le cui caratteristiche sono desumibili dalle dichiarazioni IVA (con un'imposta media pari a 611,84 euro), anche alla luce del fatto che si tratta di operatori il cui ammontare complessivo delle prestazioni nei confronti del committente non è superiore a 10.000 euro;

ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale disposizione che si ritiene di modesta entità, si è reso comunque necessario stimare la perdita di gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente ricondotte presso altri Stati membri, ossia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero, alle condizioni indicate dalla norma;

al riguardo, in assenza di dati puntuali circa la domanda di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici da parte dei consumatori nazionali, si è utilizzato quale *proxy* della stessa il rapporto tra PIL italiano e PIL dell'Unione europea, in considerazione del rilievo che la componente della spesa per consumi privati assume nel PIL;

con riferimento al rapporto tra PIL nazionale e PIL dell'UE, coerentemente con le informazioni relative ai soggetti iscritti al MOSS, si è assunto a riferimento l'anno 2017;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento, valutati *con le seguenti:* alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento, valutate;

aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Atto n. 152.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, prende atto del carattere procedurale delle norme in esame e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica. Pertanto non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che l'Agenzia delle entrate possa effettivamente far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nel quadro delle risorse già assegnate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire il chiarimento richiesto dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Atto n. 153.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, quanto all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ritiene che andrebbero fornite assicurazioni in merito all'assenza di impatto finanziario delle disposizioni, atteso che le novità introdotte non sembrano veramente trascurabili, soprattutto in rapporto all'aumento della probabilità che i lavoratori cessati dal servizio proseguano i programmi sanitari di sorveglianza, il che, al di là dei benefici in termini sanitari, potrebbe determinare significativi risvolti finanziari. Va infatti a suo parere considerato che rispetto alla normativa vigente il medico dovrà, ove ne ricorrano le condizioni, segnalare « la necessità » e non più soltanto « l'opportunità » di proseguire la sorveglianza sanitaria. Osserva che, fra l'altro, ordinariamente gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali delle regioni sono esenti dal ticket. In sostanza, perlomeno in relazione al Servizio sanitario nazionale, sarebbero a suo avviso auspicabili valutazioni più analitiche, mentre sembrano trascurabili gli oneri correlati ai maggiori obblighi informativi posti a carico dei datori di lavoro, anche pubblici.

In merito all'articolo 2, recante modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, osserva che la sostituzione dei due allegati incrementa il novero degli agenti cancerogeni e dei valori limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore di cui all'articolo 234 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, viene aggiunto un processo lavorativo e undici nuovi valori limite di esposizione professionale ad agenti, nonché l'abbassamento del limite di altri due già previsti. L'affermazione della relazione tecnica circa la natura esclusivamente ordinamentale di tali modifiche non sembra quindi, a suo parere, condivisibile, giacché

esse determineranno obblighi di controllo e sanificazione degli ambienti di lavoro per il rispetto dei parametri imposti dalla normativa. Anche se le sostanze chimiche e i processi lavorativi in questione potrebbero verosimilmente non riguardare anche pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sull'effettiva portata finanziaria del presente articolo.

Con riguardo all'articolo 3, recante clausola di invarianza finanziaria, ribaditi i rilievi precedentemente sollevati, andrebbero a suo parere fornite assicurazioni circa la concreta sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, in rapporto sia alle risorse disponibili per la prevenzione delle malattie tumorali nei posti di lavoro pubblici, che a quelle finalizzate ai programmi di prevenzione tumorale delle ASL.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 26 della legge n. 117 del 2019 recante legge di delegazione europea 2018. Rileva che, in particolare, si prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

In ordine all'articolo 1, in materia di Autorità competente, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e di quanto dettagliatamente riportato dalla relazione illustrativa in rapporto al recepimento della direttiva UE nell'ordinamento nazionale, di fatto già avvenuto prima del presente schema di decreto, non formula osservazioni, atteso che i compiti attribuiti alle pubbliche amministrazioni risultavano già assegnati alle stesse, che quindi non dovranno affrontare alcun ulteriore aggravio.

Non ha alcunché da osservare con riguardo all'articolo 2, recante clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò considerato propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a

lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

Atto n. 155.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 7 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che escludono che dalla revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possano derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato. In proposito sarebbe altresì utile, a suo avviso, chiarire se dette entrate risultino o meno attualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio. Prende inoltre atto che, come indicato dalla relazione tecnica, le attività svolte dalla CONSOB per l'irrogazione delle sanzioni sono interamente a carico della suddetta autorità, che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio. Non ha osservazioni da formulare riguardo alle restanti norme tenuto conto che le stesse assumono carattere ordinamentale. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che la revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo n. 58 del 1998 non comporta effetti negativi per il

bilancio dello Stato, posto che le entrate provenienti dalle sanzioni oggetto di modifica, essendo di natura eventuale, non risultano scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto n. 155);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo n. 58 del 1998 non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato, posto che le entrate provenienti dalle sanzioni oggetto di modifica, essendo di natura eventuale, non risultano scontate ai fini delle previsioni di bilancio;

rilevata la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare », anziché « non derivano », nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 158.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di legislativo in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il decreto legislativo in oggetto è volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE. Rileva che la direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella direttiva 2012/27/UE, relative alla strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare.

Osserva che lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione. In particolare, il comma 1 dell'articolo 23 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, mentre il

comma 2 reca norma di carattere procedurale sull'*iter* di approvazione del decreto delegato.

Circa l'articolo 1, recante finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005, non ha alcunché da osservare.

In merito all'articolo 2, recante modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in relazione agli aspetti analizzati dalla relazione tecnica, con l'esclusione della strategia nazionale di lungo termine, sulla quale rinvia al relativo articolo, osserva che l'asserzione circa l'assenza di profili onerosi per la finanza pubblica andrebbe avvalorata da ulteriori chiarimenti, in particolare considerando che la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici potrebbe ampiamente coinvolgere anche le pubbliche amministrazioni, con possibili risvolti finanziari. Andrebbero poi riservati approfondimenti, a suo avviso, ad altre questioni che sembrano emergere da un'analisi dell'articolo. Fa riferimento, in particolare, all'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, che potrebbe interessare anche edifici pubblici, correlandosi evidentemente a maggiori oneri in termini di investimento, sia pur, almeno in parte, compensati da risparmi in termini di gestione successiva. A suo parere andrebbero inoltre esplicitate le implicazioni della definizione di criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, chiarendo se le stesse possano avere riflessi sui bilanci delle pubbliche amministrazioni. Osserva infine che sembra rivestire profili di onerosità la previsione che stabilisce di informare e sensibilizzare, evidentemente da parte di pubbliche amministrazioni, gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, chiarendo se tali operazioni possano essere implementate avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili.

Con riguardo all'articolo 3, recante modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e all'articolo 4, recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, non ha alcunché da osservare.

Circa l'articolo 5, recante introduzione dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di strategia di ristrutturazione a lungo termine, osserva che l'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione e dell'elevata efficienza energetica entro il 2050 con riferimento al parco immobiliare, pur se di per sé non rappresenta una norma con valenza prescrittiva di diretta applicazione, presuppone evidentemente un articolato e significativo apparato di interventi ed incentivi, presumibilmente di natura fiscale, volti ad agevolare tale processo nel settore privato. Inoltre, sembra chiaro che un imponente sforzo di investimenti pubblici non potrà non coinvolgere gli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, mentre, in rapporto agli edifici condotti in locazione dalle stesse pubbliche amministrazioni, appare a suo avviso plausibile attendersi un incremento dei canoni di locazione, anche se accompagnato da una riduzione dei costi di gestione. La questione, almeno in linea di massima, andrebbe a suo parere affrontata. Ritiene che possibili profili onerosi, poi, potrebbero essere riconducibili ai contenuti specifici della Strategia ai quali si è dato risalto nella descrizione del presente articolo. Infine, andrebbero chiarite a suo parere le modalità finanziarie di svolgimento delle consultazioni pubbliche periodiche previste dal comma 3.

In merito all'articolo 6, recante modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica, andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica, in relazione agli oneri correlati alla trasformazione e manutenzione degli edifici pubblici, delle disposizioni che mirano, qualora sia stato sostituito il generatore di calore e sia tecnicamente ed

economicamente fattibile, a dotare gli edifici di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità. Analogamente andrebbe a suo parere chiarita l'eventuale portata finanziaria della determinazione dei requisiti che devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica; nonché della previsione che, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, siano dotati di sistemi di automazione e controllo. Ancora, entro il 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto dovranno essere installati punti di ricarica, disposizione che interesserà numerosi edifici pubblici. Non ha, infine, rilievi da formulare in relazione al compito di redigere uno studio posto a carico dell'ENEA, condividendo l'affermazione recata dalla relazione tecnica sul punto.

In ordine, all'articolo 7, recante modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato, non ha alcunché da osservare, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e del limitato aggravio dei compiti posti a carico di ENEA e GSE, per effetto dell'attribuzione a tali enti del compito di redigere un mero rapporto, evidentemente realizzabile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Con riferimento all'articolo 8, recante introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero a suo parere fornite delucidazioni circa la congruità dello stanziamento rispetto all'istituzione del Portale, chiarendo anche le motivazioni alla base di una distribuzione delle risorse che, cono-

scendo un anno terminale (il 2023), non possono evidentemente essere riferibili ad oneri di mero funzionamento (che sarebbero permanenti), ma sembrano al tempo stesso poco compatibili con la mera realizzazione del portale, che evidentemente si protrarrebbe per almeno 3 anni. Ritiene che andrebbe poi assicurato che l'ENEA possa istituire e gestire lo sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione a valere sulle risorse di bilancio ordinariamente disponibili, senza pregiudizi per la sua attività istituzionale.

In merito all'articolo 9, recante modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione, chiede chiarimenti circa gli eventuali profili di onerosità, per le pubbliche amministrazioni, conseguenti alla necessità di procedere all'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia che venisse installato, sostituito o migliorato in un edificio di proprietà pubblica, ovvero condotto in locazione da una pubblica amministrazione.

Riguardo all'articolo 10, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e all'articolo 11, recante modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di relazione tecnica, accertamenti e ispezioni, non ha osservazioni da formulare.

Circa, l'articolo 12, recante modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di funzioni delle regioni e degli enti locali, andrebbe a suo parere fornita una conferma circa l'effettiva sostenibilità dei compiti di controllo e verifica da parte di regioni ed enti locali, verosimilmente destinati ad aumentare, con le risorse di bilancio ordinariamente disponibili.

Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 13, recante modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005,

in materia di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale, e l'articolo 14, recante modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di clausola di cedevolezza.

Riguardo all'articolo 15, recante modifiche all'allegato A, ritiene che andrebbe chiarito se tale ampliamento dell'ambito dei servizi energetici possa avere ripercussioni sull'attività di controllo e verifica demandata agli enti pubblici, determinando eventualmente un loro aggravio, con conseguenti riflessi finanziari.

In merito all'articolo 16, in materia di regolamenti edilizi comunali, e all'articolo 17, in materia di abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 18, recante disposizioni finali ed entrata in vigore, non ha alcunché da osservare, rinviando all'ar-

ticolo 8 e ai singoli articoli che presentano potenziali profili di problematicità l'analisi dei medesimi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402-A Governo.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

Prot. Uscita Nr. 31167/2020
Prot. Entrata Nr.

Roma,

*All'Ufficio Legislativo – Economia
e.p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo*

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 2402-A Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Verifica delle quantificazioni

Con riferimento alle richieste di elementi da parte del servizio bilancio della Camera dei Deputati sul provvedimento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Circa gli elementi di dettaglio volti ad escludere effetti onerosi in relazione alle attività da porre in essere in applicazione del provvedimento, si conferma che le disposizioni hanno sostanzialmente natura ordinamentale in quanto chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo solamente una procedura specifica per l'adozione delle suddette misure attraverso lo strumento del dCPM, tant'è che all'articolo 3 del provvedimento si precisa che nelle more dell'adozione dei dPCM le Autorità competenti possono adottare le misure ai sensi della normativa vigente e dunque nell'ambito dei compiti istituzionali e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle risorse assegnate alla Protezione civile si segnala che le stesse sono destinate alle finalità dell'emergenza e saranno finalizzate alle specifiche misure che saranno individuate nelle apposite ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Con riferimento, poi, all'attribuzione al personale delle Forze Armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza, introdotta in sede referente, si conferma che la previsione non determina di per sé il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici.

In relazione alla richiesta di dati ed elementi di valutazione riguardo ai criteri in base ai quali è stato determinato il limite di spesa di cui all'articolo 4, in relazione alle specifiche esigenze da finanziare, si rinvia agli elementi che potrà fornire il Dipartimento della protezione civile.

Infine, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria previste dall'art. 4, si conferma che l'utilizzo delle risorse in questione non pregiudica le originarie finalità di spesa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 2

**Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223.****RELAZIONE TECNICA**

Roma, 20 FEB. 2020

Prot. n. 21104/2020
Entrata prot. n. 20785/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 223 e abb. – Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica concernente il provvedimento indicato in oggetto, trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con nota n. 171922 del 30 gennaio 2020.

Nel merito, il MAECI, nell'attestare la neutralità finanziaria dell'iniziativa legislativa in trattazione e nel considerare che la stessa non individua in via tassativa né la tipologia né la quantità delle iniziative, afferma che le attività e gli incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi previsti dall'articolo 2 del provvedimento, potranno essere svolte con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo n. 3122 "Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, ecc." e sul capitolo n. 1300 "Fondo da destinare agli uffici all'estero per le attività di promozione dell'Italia, ecc.", del proprio stato di previsione.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento in questione.

Il Ragioniere generale dello Stato



Atto Camera 223 "Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo"**Relazione tecnica**

Dall'Atto Camera 223, istitutivo della giornata nazionale degli italiani nel mondo, non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

Le disposizioni dell'articolo 1, che dispone l'istituzione della giornata, hanno natura ordinamentale, assicurata dall'espressa esclusione, recata dal comma 2, degli effetti civili derivanti dalla legge n. 260/1949.

Le iniziative e gli incontri volti a promuovere le attività, le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite dai cittadini italiani all'estero, previsti dall'articolo 2 saranno, infatti, svolte a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione peraltro non individua in via tassativa né la tipologia né la quantità delle iniziative, in piena coerenza con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 3.

Si precisa che, per le iniziative che potranno essere realizzate all'estero, sarà possibile utilizzare le risorse del programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare il capitolo 3122, spese per attività culturali, educative, ricreative in favore dei connazionali all'estero, con uno stanziamento di 673.801 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020/2022. Inoltre, potranno essere utilizzate le risorse disponibili sul fondo per la promozione dell'Italia all'estero, Programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, del medesimo stato di previsione, in particolare il capitolo 1300, con una dotazione di 10.981.657 nel triennio 2020/2022; tale fondo, per espressa previsione della norma istitutiva (articolo 53-bis, comma 1, dPR n. 18/1967), è volto, tra l'altro, a "sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese.....e a tutelare le collettività italiane all'estero". Rispetto a queste tipologie di intervento le attività indicate dagli articoli 1 e 2 dell'Atto Camera 223 possono considerarsi come una specificazione, già contenuta nel dettato normativo vigente dell'articolo 53-bis del dPR n. 18/1967.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

20 FEB. 2020

Il Responsabile Generale dello Stato

Luca C...

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	83
Sulla pubblicità dei lavori	83
5-03670 Fragomeli: Applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-03671 Giacomoni: Iniziative per la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per contribuenti e professionisti interessati da misure di quarantena contro il Coronavirus .	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-03672 Ruocco: Modalità applicative dei crediti d'imposta per l'acquisto di imballaggi e prodotti da riciclo e da riuso	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-03673 Osnato: Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	90
5-03674 Centemero: Modalità di ottenimento del documento unico di regolarità fiscale (DURF)	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	90
5-03675 Sangregorio: Invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte degli esercenti le attività ricettive e di ristorazione	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	94
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	85
5-03565 Baldelli: Chiarimenti in merito al pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio	85
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	96
5-01177 Nardi: Iniziative per il rispetto della rappresentatività di genere nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara	85
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	98
5-03633 Ubaldo Pagano: Aggiornamento delle procedure per la richiesta delle agevolazioni fiscali sugli investimenti da parte delle imprese del Mezzogiorno	85
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	100
5-03644 Fragomeli: Regime fiscale delle somme corrisposte dalla previdenza svizzera a pensionati residenti in Italia	86
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che il deputato Stefano Benigni cessa di far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03670 Fragomeli: Applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nell'apprezzare l'impegno del Governo e dell'Agenzia delle Entrate a coordinarsi con le amministrazioni locali per definire in modo certo l'equipollenza delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti, ritiene necessario un ulteriore approfondimento. Sottolinea infatti la difficile situazione determinatasi in Lombardia, dove attualmente i funzionari degli uffici tecnici comunali non sono in

grado di fornire le certificazioni necessarie per l'ottenimento dell'agevolazione. Preannuncia pertanto che tornerà a sollecitare il Governo sul tema affinché anche i cittadini lombardi possano usufruire correttamente del cosiddetto *bonus* facciate.

5-03671 Giacomoni: Iniziative per la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per contribuenti e professionisti interessati da misure di quarantena contro il Coronavirus.

Sestino GIACOMONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come il gruppo di Forza Italia sin dall'inizio dell'emergenza legata al COVID-19 abbia collaborato diligentemente e in modo fattivo con il Governo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, ringraziando le opposizioni per il sostegno dato al Governo nella fase emergenziale in corso e preannunciando la predisposizione di appositi provvedimenti volti a sostenere le imprese e i cittadini dei territori colpiti dall'emergenza legata al COVID-19, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sestino GIACOMONI (FI), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, auspica che nelle prossime settimane i lavori della Commissione si concentrino sulla necessità di semplificare il sistema fiscale e di ridurre le tasse, poiché l'attuale fase di emergenza causerà verosimilmente un grave recesso dell'economia e la conseguente chiusura di numerose attività produttive.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, accogliendo l'invito formulato dal deputato Giacomoni, auspica che il Governo intervenga al più presto per prevenire le gravi conseguenze di natura economica legate all'emergenza sanitaria in corso.

5-03672 Ruocco: Modalità applicative dei crediti d'imposta per l'acquisto di imballaggi e prodotti da riciclo e da riuso.

Carla RUOCCO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO (M5S) prende atto della risposta del rappresentante del Governo ed auspica che i decreti attuativi di cui agli articoli 26-*bis* e 26-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2019 possano essere emanati al più presto.

5-03673 Osnato: Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio BUTTI (FdI), pur ringraziando il Sottosegretario per la risposta fornita, ritiene che da essa non emerga una soluzione concreta al problema evidenziato. In proposito, fa presente che la difficoltà interpretativa relativa all'articolo 12-*septies* del decreto-legge n. 34 del 2019 penalizza molto significativamente la categoria degli operatori doganali, e può essere risolta o tramite l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che chiarisca come deve essere interpretata la norma, oppure attraverso una modifica della legge n. 213 del 2000, intervenendo sulla disciplina della responsabilità degli operatori doganali, sui quali attualmente si scarica ogni responsabilità, a suo avviso iniquamente, nel caso vi siano problemi relativi alla dichiarazione di intento.

Concludendo, auspica che il Governo voglia farsi carico della questione sollevata dall'interrogazione in esame, anche procedendo quanto prima ad un incontro con le parti interessate.

5-03674 Centemero: Modalità di ottenimento del documento unico di regolarità fiscale (DURF).

Leonardo TARANTINO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Leonardo TARANTINO (Lega), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta puntuale all'interrogazione in esame, prende atto del fatto che gli adempimenti richiesti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti restano ancora difficoltosi e penalizzanti per i contribuenti. Evidenzia come modalità attuative meno pressanti, in particolare sotto il profilo dei termini concessi al contribuente, avrebbero consentito una migliore e più efficace attuazione delle disposizioni.

5-03675 Sangregorio: Invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte degli esercenti le attività ricettive e di ristorazione.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il sottosegretario per la risposta precisa ed i chiarimenti forniti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.40.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03565 Baldelli: Chiarimenti in merito al pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Simone BALDELLI (FI) evidenzia come, malgrado la sua lunghezza, dalla risposta fornita dal Sottosegretario non emerga alcuna soluzione concreta, ma solo la speranza che il decreto-legge in materia di proroga di termini possa semplificare una situazione che non può che essere definita un vero e proprio pasticcio.

Sottolinea, inoltre, che la giustificazione addotta a sostegno del principio della territorialità del tributo — ovvero l'esigenza di attribuire maggiori risorse alle amministrazioni locali presso le quali circolano più vetture, da destinare a finalità di risanamento ambientale — non ha alcun fondamento, poiché le uniche iniziative ambientali messe in atto dalle medesime amministrazioni riguardano inutili blocchi della circolazione, misure peraltro non onerose.

Si è così pervenuti ad un vero e proprio cortocircuito burocratico ed economico

che ricade esclusivamente, introducendo complicazioni per il pagamento del tributo, sugli utenti finale del noleggio a lungo termine e che rischia di penalizzare ancor più pesantemente un settore che, anche a causa delle ricadute sul comparto del turismo dell'emergenza legata al COVID-19, attraversa in questo momento gravi difficoltà.

5-01177 Nardi: Iniziative per il rispetto della rappresentatività di genere nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Martina NARDI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, evidenzia che la stessa è stata presentata più di un anno fa e che la situazione in essa descritta è ormai quasi del tutto risolta. Tuttavia, rimarca con dispiacere il fatto che non dovrebbero essere necessari un esposto e un'interrogazione parlamentare per sanare una violazione lapalissiana delle norme sulla parità di genere, che ha visto l'elezione di sole tre donne — su undici componenti — nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, in palese violazione della previsione del regolamento della stessa Fondazione secondo cui occorre assicurare l'adeguata rappresentatività dei generi nella misura minima del 30 per cento. Concludendo, ritiene che se il Governo fosse stato più solerte nel rispondere alla sua interrogazione, probabilmente la situazione denunciata si sarebbe risolta prima e in modo migliore. Auspica che la vicenda possa essere d'insegnamento per il futuro.

5-03633 Ubaldo Pagano: Aggiornamento delle procedure per la richiesta delle agevolazioni fiscali sugli investimenti da parte delle imprese del Mezzogiorno.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Ubaldo PAGANO (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la articolata risposta fornita, auspica che la problematica evidenziata nella sua interrogazione possa trovare soluzione nel più breve tempo possibile; ciò anche in considerazione del fatto che appare a tal fine sufficiente procedere ad un mero aggiornamento del sistema informatico, ordinariamente realizzabile in poche ore.

5-03644 Fragomeli: Regime fiscale delle somme corrisposte dalla previdenza svizzera a pensionati residenti in Italia.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che offre opportuni chiarimenti interpretativi, anche in vista di possibili modifiche normative.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-03670 Fragomeli: Applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. *bonus* facciate).

In relazione a detta agevolazione la Guida predisposta dall'Agenzia delle entrate afferma che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B in base alle risultanze delle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Gli Onorevoli interroganti, evidenziano tuttavia che « in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da altre sigle », e, pertanto, chiedono di sapere se non si

ritiene necessario « emanare quanto prima le tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in particolare nella regione Lombardia, volte ad individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente ma che risultano comunque compatibili al fine di applicare il *bonus* facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale ».

Al riguardo, si precisa che l'emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria.

Sarà cura dell'Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto.

ALLEGATO 2

5-03671 Giacomoni: Iniziative per la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per contribuenti e professionisti interessati da misure di quarantena contro il Coronavirus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli chiedono di adottare iniziative dirette alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti che risiedano o che abbiano la sede della loro attività nelle aree interessate dalle misure di quarantena varate per contenere la diffusione del coronavirus.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

In data 24 febbraio 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze ha firmato il decreto con cui, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti (persone fisiche, imprese, professionisti) che, alla

data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

La sospensione riguarda i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per il medesimo periodo sono sospese anche le ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il menzionato decreto è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 3

5-03672 Ruocco: Modalità applicative dei crediti d'imposta per l'acquisto di imballaggi e prodotti da riciclo e da riuso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel fare riferimento agli articoli 26-bis e 26-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che prevedono misure agevolative al fine di incentivare, rispettivamente, il riutilizzo di imballaggi usati e l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso, chiede chiarimenti in merito ai tempi di emanazione dei decreti ministeriali ai quali è demandata la definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materia e prodotti oggetto di agevolazione, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e finizione dei crediti d'imposta.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, ricordare che i sopra citati articoli 26-bis e 26-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 richiamati dall'Onorevole interrogante prevedono – ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative delle agevolazioni ivi previste – l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze ai soli fini del concerto, atteso che

i relativi decreti attuativi devono essere adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiedendo – per il decreto attuativo di cui all'articolo 26-ter, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 – anche il concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ciò premesso, con riferimento all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, si segnala che lo schema di decreto attuativo, ricevuto ai fini dell'acquisizione del preventivo concerto tecnico, è stato riformulato secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e dall'Agenzia delle entrate e restituito al competente Ministero dell'ambiente.

Con riferimento, invece, allo schema di decreto di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, anch'esso ricevuto ai fini dell'acquisizione del preventivo concerto tecnico, sono tuttora in corso le valutazioni finali da parte degli uffici competenti.

ALLEGATO 4

5-03673 Osnato: Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare l'articolo 12-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha previsto l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'importatore che intenda avvalersi del *plafond*, chiedono chiarimenti in merito alla disciplina in argomenti ed, in particolare, in merito al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, ancora non emanato, che avrebbe dovuto definire le modalità operative della richiamata disposizione normativa.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che l'articolo 12-*septies* è intervenuto, modificandola, su una norma preesistente, vale a dire l'articolo 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante disposizioni in materia di dichiarazioni d'intento ai fini IVA, e sul relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In particolare, la novella legislativa ha da un lato introdotto una semplificazione procedurale, dall'altro ha abrogato previsioni superate nel tempo in ragione del succedersi di interventi normativi che avevano precedentemente interessato la disposizione medesima.

Infatti, nel sostituire la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983, il comma 1 dell'articolo 12-*septies* ha, di fatto, confermato il previgente sistema di funzionamento, continuando ad essere stabilita nell'attualità

(come in precedenza) la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate che è tenuta a rilasciarne apposita ricevuta telematica.

La semplificazione procedurale che è stata introdotta dal citato articolo 12-*septies* consiste nel fatto che, oggi, non è più previsto – contrariamente a quanto avveniva precedentemente – l'obbligo di consegnare « al fornitore o prestatore, ovvero in dogana » la dichiarazione d'intento in questione, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta sua presentazione telematica all'Agenzia delle entrate.

La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate riporti l'indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per completezza d'informazione, si segnala, tuttavia, che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate era già precedentemente richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale.

Peraltro, essendosi realizzata, già dal 2015, la previsione contenuta alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983 (nel testo antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 34/2019) – previsione secondo la quale l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la

banca dati delle dichiarazioni d'intento – l'importatore risultava di fatto dispensato dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

In ultimo, si osserva che l'articolo 12-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, allorché prevede l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non ne esplicita il contenuto specifico, limitandosi a dire che con detto provvedimento « sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ».

In altri termini, la norma non introduce la necessità di un controllo preventivo, né sullo status di esportatore abituale da parte dell'emittente la lettera d'intento, né tantomeno sulla verifica dell'entità del *plafond* disponibile, da parte dell'esportatore abituale.

È doveroso ricordare, tuttavia, come allo stato attuale non è ancora possibile poter determinare in tempo reale la costituzione e l'evoluzione del *plafond* disponibile del contribuente esportatore abituale.

Da un esame dell'eventuale procedura da implementare per ovviare a tale inconveniente è emersa, infatti, l'impossibilità tecnica di procedere a verifiche preliminari in tempi ragionevoli. I principali problemi affrontati riguardano la valorizzazione delle operazioni assimilate *ex* articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si aggiunga come si ritiene inverosimile che un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione di intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità.

ALLEGATO 5

5-03674 Centemero: Modalità di ottenimento del documento unico di regolarità fiscale (DURF).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che con l'articolo 4 del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (DL 124/2019) il Governo ha introdotto una serie di adempimenti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti fortemente critici, che rischiano di comportare un blocco dell'attività per interi settori.

In particolare, è stato previsto che « per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente e deve richiedere all'Agenzia il DURF, documento unico di regolarità fiscale.

I requisiti e tempistiche per ottenere il DURF sono contenuti nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, mentre i primi chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 12 febbraio scorso.

Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che sussiste il rischio che « l'Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF (entro il 22 febbraio per certificare i versamenti delle ritenute di gennaio il cui pagamento è, appunto, avvenuto il 17 febbraio) e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l'obbligo dell'invio telematico, con la conseguenza che se entro la scadenza l'appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20 per cento del totale fatturato ».

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali urgenti iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare per scongiurare i rischi sopra evidenziati.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili », introduce l'articolo 17-*bis* nel *corpus* normativo del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Tale disposizione normativa prevede che in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l'obbligo a carico del committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute da queste ultime ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La *ratio* della norma è quella di arginare il fenomeno evasivo derivante dall'omesso versamento delle ritenute, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro, da parte di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 17-*bis*, gli obblighi di richiesta da parte delle imprese committenti, e di rilascio da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, sono esclusi qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici alleghino una certificazione (appunto, il DURF) da cui risulti che le stesse:

a) siano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Deve precisarsi che, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero qualora risultasse un omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa, il comma 3 dell'articolo 4 prevede che il committente debba sospen-

dere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, fino a quando perdura l'inadempimento.

Ciò posto in relazione ai tempi di rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF), che esonera dagli obblighi previsti dal medesimo articolo 17-*bis* richiamati dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha provveduto, negli strettissimi tempi di attuazione delle citate disposizioni, ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre e rilasciare « a vista » la suddetta certificazione.

Nel contempo, sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione dell'applicazione che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate e, conseguentemente, di renderlo disponibile all'interno del « cassetto fiscale » del contribuente, nella sua area riservata.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione della suddetta applicazione automatizzata, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'elaborazione del certificato richiede il riscontro di diverse tipologie di dati, provenienti sia dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sia dagli Agenti della riscossione; pertanto, la disponibilità del certificato in via automatizzata risulta strettamente connessa ai tempi tecnici di realizzazione di complessi sistemi di interscambio e aggiornamento dei dati, stimabili nell'ordine di qualche mese.

ALLEGATO 6

5-03675 Sangregorio: Invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte degli esercenti le attività ricettive e di ristorazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti non è soggetto all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Gli Onorevoli interroganti fanno presente che le strutture ricettive e le aziende di ristorazione sono solite offrire ai propri collaboratori il servizio di vitto/alloggio a fronte di un importo forfetario, determinato dal contratto collettivo, addebitando in busta paga.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se per tale servizio sussista l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri o se, per analogia, possa applicarsi l'esenzione generalizzata prevista per il servizio mensa offerto ai dipendenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giove preliminarmente osservare gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019.

In base ai decreti citati, l'esonero dall'adempimento telematico è previsto per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'ar-

ticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, tra le quali sono comprese le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza (articolo 2, comma 1, lettera *i*).

L'esonero è, inoltre, previsto per le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate dall'obbligo di certificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 nonché per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente a quello di effettuazione delle operazioni.

In merito alla aliquota applicabile alle prestazioni oggetto del documento di sindacato ispettivo si fa presente che l'aliquota ridotta del 4 per cento è limitata alle prestazioni indicate nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alle operazioni ad esse accessorie, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.

Tanto premesso, si osserva che l'Agenzia delle entrate, nella recente circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha chiarito

quali siano le regole generali e le relative eccezioni in tema di certificazione dei corrispettivi giornalieri.

Tali regole generali prevedono l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con le eccezioni individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, come modificato dal successivo decreto 24 dicembre 2019, in precedenza richiamate.

Tra dette eccezioni rientrano le attività comunque escluse dall'obbligo di certificazione in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché quelle marginali rispetto alle stesse (cfr. l'articolo 1 del decreto), come avveniva per il caso parti-

colare di cui alla risposta ad interpello n. 159 del 2019, cui gli Onorevoli interroganti fanno riferimento.

Deve, tuttavia, precisarsi che la fattispecie astratta oggetto della presente interrogazione integra un caso diverso, essendo, il servizio di vitto/alloggio offerto ai collaboratori, rientrante nell'attività principale del soggetto passivo d'imposta e, quindi, non solo non marginale.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, nel caso in esame troveranno quindi applicazione le regole ordinarie che prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA propria dell'attività di ristorazione/alloggio e la certificazione mediante memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, conformemente a quanto già osservato in passato in altre ipotesi non dissimili.

ALLEGATO 7

**5-03565 Baldelli: Chiarimenti in merito al pagamento cumulativo della
tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle modalità di pagamento della tassa automobilistica nelle ipotesi di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per superare le notevoli criticità operative riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre evidenziare che le norme previste dall'articolo 53 commi 5-ter e 5-quater del citato decreto-legge n. 124 del 2019 hanno esteso ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente la disciplina della tassa automobilistica relativa ai veicoli concessi in locazione finanziaria che è in vigore sin dal 2009.

La *ratio* della norma riposa nell'esigenza di rispettare, anche nel caso di specie, il principio di territorialità del tributo, individuato dalla legge delega sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42 tra i principi fondamentali cui più volte si è richiamato il Legislatore nelle norme del decreto attuativo, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale. Nell'ipotesi in esame detto principio trova la sua giustificazione nel fatto che appare più coerente, anche ai fini della tutela dell'ambiente, che la tassa automobilistica venga versata nella regione in cui circolano i veicoli, che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di

destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio.

Appare, pertanto, razionale la scelta di estendere ai veicoli concessi a noleggio senza conducente la disciplina del *leasing*, di tal che:

soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente. Tale soggetto, pertanto, dal 1° gennaio 2020, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica;

è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;

la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente.

Occorre mettere in evidenza che nel corso dei lavori parlamentari l'originaria stesura delle norme in esame è stata oggetto di riformulazione, per cui il contratto locazione a lungo termine senza conducente deve essere annotato nell'archivio nazionale dei veicoli a norma dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e non al

Pubblico registro automobilistico-PRA, come avviene per il contratto di *leasing*.

Per rendere agevole l'attuazione della norma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sin dal 31 dicembre 2019 ha messo a disposizione dell'AGI – ente gestore del sistema informativo del PRA nel quale, a norma dell'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019 sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche – le targhe dei veicoli in questione, ma non i contratti di noleggio, che sono indispensabili per l'individuazione sia del soggetto obbligato che dell'Amministrazione beneficiaria.

Detta circostanza ha reso inizialmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte degli utilizzatori del veicolo, anche se è comunque sempre stato possibile effettuare il pagamento del tributo in via cumulativa da parte della società di noleggio, in base alle modalità stabilite dalla regione competente, attraverso il sistema PAGO-PA.

Tanto premesso, nel precisare che la competenza dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle tasse automobilistiche è limitata alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, si evidenzia che proprio al fine di eliminare le criticità segnalate sono state previste alcune modifiche delle citate disposizioni grazie ad una proposta emendativa recepita dall'articolo 1, comma 8-*bis* del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica » (c.d. « milleproroghe »), approvato alla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato lo scorso 20 febbraio (A.S. 1729).

Il citato intervento normativo, infatti, è finalizzato ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 5-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 a partire dall'esercizio 2020. In particolare nella proposta emendativa viene prevista la possibilità di versare senza sanzioni ed interessi entro il 31

luglio 2020 le tasse automobilistiche dovute sui veicoli interessati da contratti di noleggio a lungo termine (*ex* articolo 53 comma 5-*ter* del decreto-legge n. 124/2019) « con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020 ».

Le disposizioni contenute nella proposta emendativa sono orientate a definire le modalità tecniche idonee alla corretta applicazione del tributo per le fattispecie di cui al periodo precedente, alla luce delle criticità connesse all'utilizzo dei dati di cui all'articolo 94, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per le finalità di corretta gestione del tributo.

L'intervento prevede, infatti, che i dati rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo e i conseguenti riflessi connessi alla territorialità del gettito tributario siano acquisiti, senza oneri aggiuntivi, secondo criteri tecnici definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il gestore dell'archivio nazionale di cui all'articolo 51, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la fattiva collaborazione con ANIASA (associazione rappresentativa delle società di noleggio).

Si segnala, in ultimo, che la citata disposizione normativa prevede il diretto ed esclusivo coinvolgimento dell'ACI – quale gestore dell'archivio nazionale di cui all'articolo 51 comma 2-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – nell'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e nella successiva messa a disposizione di tali informazioni negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ALLEGATO 8

5-01177 Nardi: Iniziative per il rispetto della rappresentatività di genere nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alle problematiche evidenziate sulla presenza di genere all'interno degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ed allo specifico quesito sulla regolarità del risultato della votazione del 10 dicembre 2018 relativa al nuovo comitato di indirizzo della Fondazione stessa, si rappresenta preliminarmente che l'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni bancarie (in seguito « Autorità »), le cui funzioni sono svolte dagli uffici del Dipartimento del Tesoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha affrontato da subito la questione, non appena pervenuto l'esposto richiamato dagli interroganti.

Con l'esposto, in effetti, si segnalava che nella seduta del comitato di indirizzo del 10 ottobre 2018, non risultava essere stata assicurata l'adeguata « presenza del genere meno rappresentato » (femminile), come da statuto, in conseguenza del mancato rispetto della disciplina regolamentare interna che prevede, da un canto, che le quote di genere siano « nella misura minima del 30 per cento » e, dall'altro, che i soggetti designanti siano invitati « ad assicurare l'adeguata rappresentatività negli organi dei due generi, nella misura minima del 30 per cento per ciascuno ».

Si evidenziava, inoltre, che in occasione delle nomine per cooptazione si sarebbe potuto provvedere al rispetto della suddetta percentuale di genere in base alla disposizione statutaria secondo cui « i componenti nominati per cooptazione sono scelti (...), tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato »; ciò, pertanto, avrebbe do-

vuto costituire un chiaro ed esplicito indirizzo per le relative nomine da parte del Comitato uscente.

Alla luce di quanto rappresentato nell'esposto, l'Autorità, nel gennaio 2019, ha aperto un'istruttoria chiedendo alla Fondazione ed al Collegio dei Revisori la pertinente documentazione con le eventuali considerazioni e l'invio di distinte relazioni.

Pervenuti, in febbraio e marzo, i riscontri del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, è emerso in modo evidente, sia dall'analisi del verbale dell'adunanza dell'Organo di Indirizzo del 10 ottobre 2018, sia dal relativo verbale del Collegio dei Revisori che la questione della corretta attuazione delle quote di genere in seno al Comitato di Indirizzo era stata ampiamente dibattuta dai partecipanti alla seduta, non risultando le vigenti disposizioni regolamentari di facile e immediata interpretazione ed applicazione.

È emerso, peraltro, che il processo di nomina dei componenti del nuovo Comitato di Indirizzo sia stato costantemente monitorato dall'organo di controllo, sia nella legittimità delle procedure adottate che nella tempistica prevista « al fine di evitare che l'Ente rimanesse privo di adeguata governance per un tempo che potesse rilevarsi eccessivamente lungo rispetto alle sue ordinarie esigenze », così come testualmente riportato nel verbale dello stesso Collegio dei Revisori. Quest'ultimo, infine, « non ha mosso alcun rilievo né contestazione nel merito della richiamata delibera del 10 ottobre 2018 », che individuava 11 componenti dell'Organo di

indirizzo, tra i quali 3 di genere femminile, « ritenendo che fossero state rispettate le disposizioni statutarie regolanti le designazioni ».

Per quanto concerne, in seguito, la seduta di insediamento dell'Organo di Indirizzo dell'8 gennaio 2019, atta a ratificare la nomina dei componenti individuati nella seduta precedente, il Collegio dei Revisori, in merito alla dibattuta problematica concernente il rispetto dell'adeguata presenza di genere nella composizione dell'Organo, ha evidenziato che, « pur in presenza di un intenso e meticoloso dibattito », si è poi addivenuti, « alla verifica positiva, all'unanimità, dei requisiti in capo ai membri nominati, così come previsti dall'articolo 17 dello statuto, ed alla nomina del presidente e Vice Presidente con una votazione a maggioranza ».

Il Collegio dei Revisori ha concluso la sua relazione, pertanto, con l'affermare « che a suo giudizio non è stata violata alcuna norma dello statuto della Fondazione », pur rilevando che, « per quanto riguarda le norme regolamentari (...) esse, messe al vaglio della loro prima applicazione, hanno dimostrato scarsa chiarezza

e difficoltà applicativa, prestandosi, come accaduto, a diversi tipi di interpretazioni ».

Tutto ciò premesso, l'Autorità, in data 21 maggio 2019, tenuto conto delle risultanze documentali e di quanto relazionato dal Collegio dei Revisori, ha comunicato alla Fondazione di non ritenere censurabile la procedura adottata né violate le norme statutarie.

In quella occasione, tuttavia, è stato fatto presente che, stante la composizione numerica del Comitato di Indirizzo, pari a n. 11 membri, e l'ambiguità delle vigenti norme regolamentari dedicate all'individuazione della percentuale minima del genere meno rappresentato, si rendesse necessario, per il futuro, provvedere ad una modifica regolamentare per conseguire una maggiore chiarezza sulle modalità di determinazione della percentuale in questione.

La Fondazione ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorità assicurando testualmente, con nota del 30 maggio 2019 che, quanto prima si provvederà ad una modifica regolamentare che consenta di avere maggiore chiarezza sulle modalità di determinazione della percentuale minima del genere meno rappresentato.

ALLEGATO 9

5-03633 Ubaldo Pagano: Aggiornamento delle procedure per la richiesta delle agevolazioni fiscali sugli investimenti da parte delle imprese del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla procedura per accedere al beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla Legge di bilancio 2016. A tale proposito, segnalando che le imprese interessate all'agevolazione avrebbero riscontrato un'incongruenza sulla piattaforma Sogei, in particolare in relazione al modello Cim 17, chiede di sapere se si intendano adottare iniziative volte ad aggiornare il modello Cim 17 – e le relative procedure informatiche – al fine di rendere possibile alle imprese l'inoltro della richiesta per accedere al suddetto beneficio.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016) è stato esteso dall'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, anche agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019 nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.

Inoltre, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il predetto credito d'imposta in misura potenziata e fino al 31 dicembre 2020.

La legge di bilancio per il 2020 ha poi disposto, all'articolo 1, commi 218, 316 e 319, rispettivamente, le seguenti proroghe:

dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;

dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES;

dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, disponibile sul sito internet dell'Agenzia (modello CIM17).

Il predetto modello gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative di cui sopra ma non prevede, attualmente, la possibilità di esporre gli investimenti che saranno realizzati nei periodi oggetto di proroga.

Per consentire, pertanto, ai destinatari di beneficiare delle predette misure con riferimento agli investimenti che saranno effettuati nell'anno 2020 (crediti Mezzogiorno e sisma) e negli anni 2021 e 2022 (credito ZES), è necessario un aggiornamento del modello di comunicazione nonché delle relative procedure informatiche.

L'esigenza di aggiornamento del *software* gestito da Sogei è stata rappresentata da parte dell'Agenzia delle entrate al Dipartimento delle finanze sia per il credito d'imposta relativo agli investimenti

nel Mezzogiorno, sia per il credito d'imposta per gli investimenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, i cui adempimenti unionali non sono di competenza di questa Amministrazione.

In riscontro alla predetta richiesta il Dipartimento delle finanze ha provveduto a comunicare alla Commissione europea, nei termini previsti dalla normativa europea in materia di aiuti Stato, la proroga per l'anno 2020 della misura agevolativa per gli investimenti nel Mezzogiorno previsti dalla Legge di bilancio 2016, circostanza comunicata tempestivamente all'Agenzia delle entrate.

In merito alla misura in favore dei territori colpiti dal sisma, si segnala che –

nell'ambito della leale collaborazione tra Amministrazioni – la richiesta di informazioni dell'Agenzia delle entrate in ordine all'assolvimento degli obblighi unionali è stata inoltrata dal Dipartimento delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (nota prot. n. 339 del 24/01/2020) dal quale si è in attesa di riscontro e a cui ci si rimette per le definitive valutazioni del caso.

Pertanto, in attesa di ricevere notizie relative ai crediti d'imposta sisma e ZES, l'Agenzia delle entrate procederà all'adeguamento delle procedure solo con riferimento al credito d'imposta Mezzogiorno. La versione aggiornata del *software* sarà resa disponibile nel mese di marzo 2020.

ALLEGATO 10

5-03644 Fragomeli: Regime fiscale delle somme corrisposte dalla previdenza svizzera a pensionati residenti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 e concernenti il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP), alla luce delle modifiche normative, recate dall'articolo 55-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha introdotto il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 76 della legge 431 del 1991.

Gli Onorevoli lamentano «una disparità di trattamento nel trattamento fiscale dei pensionati posti nella medesima condizione giuridica in relazione al possesso di un conto corrente in Italia» e chiedono chiarimenti sulla questione.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La citata risoluzione concerne il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate sotto forma di capitale dalla previdenza professionale obbligatoria elvetica (il cosiddetto «secondo pilastro», noto anche con l'acronimo «LPP»), maturate in forza di un rapporto di lavoro svolto in Svizzera, nel caso in cui la riscossione delle somme da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia non sia canalizzata tramite un intermediario residente.

In particolare, tale risoluzione contiene chiarimenti in merito alla disposizione

contenuta nel comma 1-*bis* dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 (introdotto dall'articolo 55-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) che prevede l'applicazione della ritenuta del 5 per cento per le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale svizzera «applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento (...)».

Il documento di prassi in argomento chiarisce che la disposizione normativa, prevedendo in maniera espressa la presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, presuppone il tracciamento del flusso finanziario quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che una diversa interpretazione della disposizione, volta ad applicare l'imposta sostitutiva del 5 per cento alle somme in questione non riscosse per il tramite di un intermediario residente, come auspicata dagli Onorevoli interroganti, necessiterebbe di un'apposita espressa previsione normativa che specifichi l'applicabilità della misura agevolativa anche nel caso in cui le somme siano riscosse dai percettori senza il tramite di un intermediario residente in Italia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	103
7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi (<i>Discussione e rinvio</i>)	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), illustrando la risoluzione, rimarca che è importante portare all'attenzione della Camera un tema di grande interesse per tanta parte della popolazione quale quello della valorizzazione dei cammini e dei percorsi storico-devozionali che si inquadrano all'interno del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, iniziato nel 1987 per promuovere gli itinerari europei a carattere tematico volti a migliorare la consapevolezza di un'identità culturale comune e di una cittadinanza europea, fondata su un insieme di valori condivisi.

Sottolinea che i percorsi tutelano e valorizzano il patrimonio culturale e naturale inteso come fattore di miglioramento della qualità della vita e fonte di sviluppo sociale, economico e culturale.

Evidenzia che in Italia è attiva una vasta rete di associazioni che si occupano

di cammini, le quali, anche attraverso la promozione di attività a carattere culturale, ludico e sportivo lungo il loro percorso, ne diffondono la conoscenza e contribuiscono al recupero della memoria storica.

Ricorda che il 2016, attraverso una direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato indetto « anno dei cammini d'Italia » con l'intento di valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari storici, fruibili tra l'altro con forme di mobilità dolce sostenibile, quale forma di riconoscimento dell'importanza di questo patrimonio storico e culturale. Importanza che è stata attestata anche attraverso una serie di investimenti: un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, stanziati dalla legge di stabilità per il 2016 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici percorribili a piedi e 60 milioni dal fondo sviluppo e coesione 2014-2020 destinati ai cammini storici. Ancora, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, all'articolo 5, prevede la promozione della partecipazione di studenti e alunni a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno e qualità del « made in Italy ».

Sottolinea come la conoscenza dei cammini sia propedeutica alla diffusione tra i

giovani dei valori connessi alle materie oggetto di studio scolastico, come la geografia, la storia, le scienze e l'arte oltre a favorire lo studio del territorio e degli aspetti storico-geografici connessi.

Rappresenta quindi l'utilità dei cammini dal punto di vista del benessere fisico, in quanto favoriscono l'elaborazione di uno stile di vita salutare come raccomandato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Ricordando quindi che la risoluzione è volta ad impegnare il Governo, tra l'altro, a favorire, a partire già dal sistema integrato di istruzione ed educazione da 0 a 6 anni, l'adozione di progetti per bambini e adolescenti che prevedano la conoscenza, la pratica e la promozione turistica dei cammini e dei percorsi storico-devozionali e del loro patrimonio di beni materiali e immateriali, attraverso specifiche iniziative ludiche e formative, sottolinea come esse possano accompagnare positivamente lo sviluppo cognitivo ed educativo dei ragazzi.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02816 Muroli: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.	
5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-03030 Grippo: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della « Ricicleria » e della ex discarica di Codupino	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	108
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	120
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	108
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 (<i>Esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel

BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02816 Muroi: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rossella MURONI (LEU), ringrazia il sottosegretario per la risposta. Nel ricordare che la competizione automobilistica denominata « Primo slalom della città di Ottaviano », di cui non si sentiva certamente il bisogno ai fini della valorizzazione del parco nazionale, si è svolta nella zona C del parco, esprime la preoccupazione che tale evento possa costituire un precedente pericoloso, non trattandosi della prima volta che si tenta di coinvolgere i parchi nazionali in questo tipo di manifestazione. Ritiene che il Ministero dovrebbe cogliere questa occasione per fare chiarezza rispetto alla possibilità di svolgere questo tipo di eventi nell'ambito degli enti parco, che a suo giudizio costituiscono un segnale culturalmente molto pericoloso.

Il Parco in questione è molto particolare e fragile e occorre quindi tener conto della compresenza di fattori peculiari che lo espongono a rischi notevoli, primo dei quali il rischio di incendio. Cinquantasette vetture di grossa cilindrata che sfrecciano in un percorso delineato all'interno dell'ente Parco, per di più causando un incidente che ha coinvolto quattro spetta-

tori, rappresentano un evento di forte impatto sul parco e confliggono, a suo giudizio, con i principi fondanti della legge sugli enti parco, in primo luogo la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, e in secondo luogo la previsione del nulla osta dell'ente parco per lo svolgimento di interventi al suo interno.

Osserva che tale occasione permetterebbe al Ministero di chiarire una volta per tutte, al di là della procedura formale, quale significato culturale si intende dare ai parchi nazionali, che avrebbero bisogno di misure di sostegno ben più importanti ed efficaci, come per esempio la costituzione in zona economica speciale.

Paolo RUSSO (FI), ringrazia il sottosegretario per la completezza e compiutezza della risposta, della quale evidenzia due questioni, una di merito e una di carattere strategico.

Quanto alla prima giudica evidente, anche per i molti condizionali utilizzati, che la gara si poteva svolgere. Questo è suffragato anche dal fatto che il regolamento dell'ente Parco non è stato mai approvato, che la strada posta al suo interno è aperta al pubblico, e quindi ritiene che qualsiasi motivazione ostativa allo svolgimento della gara nasconda in sé un pregiudizio nei confronti di iniziative sportive. Sottolinea che la gara si è svolta nella zona 2 del parco, non essendovi pertanto alcuna condizione di divieto esplicito alla circolazione dei veicoli a motore e allo svolgimento della gara, come invece sarebbe per la zona 1.

Ben venga una norma che chiarisca la necessità di una valutazione di incidenza, a suo giudizio tuttavia non necessaria dal momento che non è stata in alcun modo violata la direttiva « Habitat », non essendo stata costruita una pista stabile all'interno del parco ma essendosi svolta una gara in un percorso aperto alla viabilità ordinaria. Il comando dei carabinieri ha inoltre fatto presente, con straordinaria chiarezza, che non c'è stata alcuna evidenza di deterioramento dell'habitat naturale all'interno del parco nazionale conseguente allo svolgimento della gara. Ritiene pertanto che i

parchi nazionali non abbiano bisogno di una tutela ideologica, verificando il territorio, ma reale.

Quanto alla seconda questione contenuta nella risposta, di carattere strategico, ritiene opportuno che si delinei una strada che indichi quali comportamenti assumere in futuro per occasioni simili.

5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Quanto al protocollo d'intesa cui faceva riferimento da ultimo nella risposta, fa presente che è intenzione del Ministero costituire una unità di missione, una sorta di cabina di regia che si occupi del problema dei roghi e che collabori in qualche misura al contrasto del traffico illegale dei rifiuti. Inoltre, in vista dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra economica in materia ambientale, rappresenta l'intenzione del Governo di predisporre un provvedimento legislativo che intervenga sul codice ambientale, al fine di velocizzare le procedure di bonifica e coordinare le procedure sul danno ambientale e renda maggiormente operative le attività che i commissari devono svolgere, in particolare sui SIN.

Carmela GRIPPA (M5S), ringrazia il sottosegretario per la risposta di carattere generale, della quale si dichiara soddisfatta. Nella risposta si sono infatti toccati due temi fondamentali, quello della seconda più grande discarica nazionale, nel sito di Bussi, interessata da un atto della procura, nonché la questione del protocollo con la regione Campania, che auspica venga esteso a tutto il territorio nazionale.

È infatti notizia di pochi giorni fa il dissequestro della discarica Civeta, a Vasto, oggetto di cinque incendi. Fa presente che il dissequestro, nonostante il parere contrario del procuratore di Vasto, è stato

ordinato dal Gip, che tra le motivazioni ha rappresentato che non sussiste il pericolo di inquinamento probatorio, nonostante il giorno precedente al dissequestro la regione e l'ARTA avevano chiesto quali fossero le opere riparatorie della discarica.

Fa presente che è stato presentato un esposto in merito al dissequestro e invita, pertanto, il Ministero a porre una particolare attenzione su tale vicenda.

5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della «Ricicleria» e della ex discarica di Codupino.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (IV), ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale non si ritiene soddisfatto, limitandosi ad una ricostruzione storica di cose note e lasciando aperti i due temi posti all'interno dell'atto di sindacato ispettivo. Fa presente infatti che riguardo alla falda acquifera non è chiara la matrice della dispersione e dell'utilizzo di materiali che sembrerebbero provenire dalla ex discarica di Codupino, formalmente chiusa e non utilizzabile. Per la falda acquifera sono state stanziati rilevanti risorse e sarebbe opportuno, quindi, che si sapesse quali risposte sono emerse a seguito degli accertamenti su questa zona fragile dal punto di vista ambientale, rispetto alla quale la popolazione avanza forti preoccupazioni.

Dalla risposta non si evince neppure a che punto sia il piano di bonifica e quali sia il percorso per far sì che si compia il passaggio da area di interesse nazionale a regionale. Invita pertanto il Ministero a fornire risposte concrete su quali iniziative di competenza intenda mettere in campo per pervenire alla soluzione della questione posta nell'interrogazione, anche attraverso l'attivazione del nucleo dei carabinieri, anche per dare un segnale di

trasparenza ad una popolazione che aspetta da tempo la bonifica del proprio territorio.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Roberto MORASSUT dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 4*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, in ragione degli importanti spunti emersi ieri nel corso delle audizioni, ritiene che sia necessario svolgere un approfondimento prima di presentare la proposta di parere, che si riserva di formulare la prossima settimana.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente* sulla base della richiesta del relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere di competenza entro il prossimo 8 marzo 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Atto 156.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 11 marzo 2020.

Comunica altresì che l'assegnazione dell'atto è avvenuta con riserva, in quanto la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, osserva che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 11 marzo, anche se l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È invece già scaduto il 9 ottobre 2019 il termine per il recepimento della direttiva 2018/410. Per tale motivo la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0329 in data 22 novembre 2019.

Quanto invece al termine di esercizio della delega, esso scade nei tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), ovvero – per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della sua scadenza – il prossimo 2 maggio 2020.

Lo schema in esame riscrive l'attuale disciplina – recata dal decreto legislativo n. 30 del 2013, che infatti viene abrogato – in materia di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), che, per quanto si legge nella relazione illustrativa, rappresenta « uno strumento fondamentale sul quale si fonda la politica dell'Unione europea per contrastare i cambiamenti climatici ». Tale intervento viene motivato dalla necessità di adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e recepiti dall'Unione con il « Quadro Clima-Energia 2030 ».

Il testo si compone di 47 articoli e 4 allegati, divisi in sei capi.

Il Capo I reca le disposizioni generali, ovvero l'oggetto e il campo di applicazione del decreto, nonché le definizioni.

Rispetto alla normativa attuale, si evidenzia una diversa definizione di « nuovo entrante » che non fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011.

In tale categoria rientreranno invece coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione da parte del Comitato alla Commissione europea dell'elenco quinquennale di impianti disciplinati dal provvedimento (di cui all'articolo 25), e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale.

Nell'ambito dei nuovi entranti è contemplato anche l'operatore aereo la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato.

Il provvedimento introduce anche la definizione di Portale ETS, non prevista dalla direttiva, che fa riferimento alla « piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato ».

Sono altresì introdotte alcune definizioni in materia di trasporto aereo (« analisi del profilo di rischio » e « ispezioni »), nonché le definizioni di « piccolo emettitore » e di « piccolissimo emettitore » con cui vengono indicati, rispettivamente, gli impianti esclusi dall'EU ETS in virtù delle norme recate, rispettivamente, dagli artt. 31 e 32 del presente schema di decreto.

Il Capo II reca, all'articolo 4, la disciplina relativa al Comitato ETS, presso il Ministero dell'ambiente, come autorità nazionale competente per l'*emission trading*.

Le principali modifiche risiedono nella variazione dell'assetto organizzativo, operata secondo il principio di delega recato dalla lettera *a*) dell'articolo 13 della legge delega, al fine di consentire che il Comitato operi in modo efficace e senza soluzione di continuità.

In estrema sintesi, l'articolo in esame prevede un collegio di 15 membri (10 con

diritto di voto e 5 con funzioni consultive); affida ad una segreteria tecnica istituita nell'ambito della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente l'attività istruttoria sugli atti deliberativi relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei; assicura al Ministero un adeguato supporto specialistico da parte delle proprie società *in house*, di ISPRA nonché di ENAC e GSE, e l'interconnessione con le Camere di commercio che già gestiscono albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e i diversi registri telematici ambientali.

Non è invece riproposta l'attuale normativa che elenca i compiti attribuiti al Comitato, né l'obbligo di trasmissione, da parte del Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, di una relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente. Quella riferita agli anni 2017 e 2018 è stata trasmessa il 22 agosto 2019.

Il Capo III (artt. 5-12) reca le norme relative al trasporto aereo, per quanto riguarda l'assegnazione e il rilascio di quote per le relative attività.

Da 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare – pari al 2,2 per cento – fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.

Si aggiungono quindi ulteriori destinazioni per i proventi delle aste: diffusione del sistema per la navigazione satellitare; Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; ricerca e innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca (« 9 o PQ »); costi di funzionamento del Comitato in relazione alle attività di trasporto aereo.

L'articolo 10 riscrive in modo dettagliato le attività relative ai Piani di monitoraggio delle emissioni e la loro comunicazione. L'articolo 11 disciplina il divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che abbia violato le prescrizioni del decreto per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, mentre l'articolo 12 introduce una nuova

disciplina volta a individuare le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.

Il Capo IV (artt. 13-33), intitolato Impianti fissi, riproduce le procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime EU ETS, compresa la possibilità per il Comitato di includere nello scambio di quote altre attività e gas, non elencati nell'allegato I.

Si limita ad evidenziare le principali novità.

L'articolo 15, innovando rispetto alla vigente disciplina, prevede che gli impianti compresi nel regime EU-ETS di dimensioni ridotte devono acquisire un'autorizzazione semplificata.

Ulteriore innovazione è recata all'articolo 18, che elimina l'obbligo, in capo al Comitato, di riesaminare l'autorizzazione almeno ogni 5 anni. L'articolo 19 introduce come nuovo caso di revoca dell'autorizzazione in conseguenza della revoca dell'AIA (autorizzazione ambientale integrata). In merito la relazione illustrativa sottolinea che tale secondo caso « è stato evidenziato in quanto nella pratica si è rilevata la stretta interdipendenza tra autorizzazione AIA (Direttiva 2010/75/UE) e autorizzazione ETS, come peraltro previsto dall'articolo 8 della Direttiva ».

L'articolo 23 disciplina la vendita all'asta delle quote di CO₂, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal testo vigente, vale a dire l'attribuzione: del 50 per cento dei proventi complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e del restante 50 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le uniche differenze meritevoli di nota rispetto alla normativa vigente sono rintracciabili nell'inserimento, al comma 7 del presente articolo, delle seguenti misure a cui è possibile destinare quota dei proventi delle aste: favorire sistemi di teleriscaldamento (lettera *m*); finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, (lettera *p*); promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transi-

zione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale (lettera q)).

L'articolo 24 modifica in modo limitato i criteri per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato in quanto l'assegnazione – già adesso consentita per il teleriscaldamento e la cogenerazione – potrà avvenire solo « in caso di domanda economicamente giustificabile » e non sarà consentita per gli impianti di dimensioni (o con emissioni) ridotte. Il comma 5 prevede che il Comitato modifica la quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti per i quali si ha una variazione del livello di attività superiore al 15 per cento (valutata sulla base della media mobile dei due anni precedenti).

L'articolo 25, anch'esso innovativo prevede la trasmissione alla Commissione europea, da parte del Comitato, dell'elenco degli impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Non viene indicato un termine per l'effettuazione della trasmissione (la direttiva indica la data del 30 settembre 2019).

L'articolo 26 disciplina i casi di cessazione di attività di un impianto, nonché di interruzione ed eventuale ripresa dell'attività medesima, limitandosi a modificare, rispetto alla normativa attuale, i soli termini di invio delle comunicazioni.

L'articolo 30 dispone che il Fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva è direttamente gestito a livello unionale.

Gli articoli 31 e 32 disciplinano l'esclusione, su richiesta del gestore interessato, di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti (articolo 31) e l'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2.500 tonnellate di CO₂ equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore annue (articolo 32), in linea con quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 27 e 27-bis della direttiva. Una differenza riguarda le disposizioni relative agli ospedali e alle installazioni termiche che forniscono principalmente servizi a una

struttura ospedaliera. Mentre la direttiva si limita a disporre che « anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti » (disposizione che viene riprodotta dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 31), il secondo periodo del comma 3 aggiunge che tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia emissiva di 25.000 tonnellate di CO₂. Il comma 4 dell'articolo 31 integra ulteriormente la disciplina europea disponendo altri casi di esclusione per le installazioni termiche ospedaliere.

Merita infine evidenziare che sia nell'articolo 31 che nell'articolo 32 sono inseriti due commi, alla fine, che integrano le disposizioni della direttiva al fine di prevedere che il Comitato predisponga una proposta di misure nazionali equivalenti ai fini dell'applicazione degli articoli 27 e 27-bis e per la disciplina del Portale ETS per i profili relativi alle esclusioni in questione.

L'articolo 33 prevede che il Comitato può svolgere attività ispettive « anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio ».

Il Capo V (articoli 34-42) reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei.

L'articolo 34 disciplina il registro centralizzato delle operazioni per il sistema di EU ETS, tenuto dalla Commissione europea e condiviso da 31 Paesi (i 28 Paesi dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia). La relazione illustrativa precisa che il registro è una banca dati *on-line* assimilabile a un sistema di *internet banking*.

L'articolo 35 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni (articolo 35), mentre l'articolo 36 definisce i meccanismi di trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.

L'articolo 37 consente in via transitoria – in attesa dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici – l'uso dei crediti internazionali CERs e ERUs – due tipologie di crediti

internazionali di emissione generati da due meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.

L'articolo 38 disciplina il ruolo del Ministero dell'ambiente in merito alle attività generate dai due suddetti meccanismi.

Il Capo VI (articoli 43-47) reca le disposizioni transitorie e finali. All'interno di questo Capo, si disciplina l'informazione, la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai documenti, nonché la tutela del segreto industriale, si prevede una relazione annuale del Comitato alla Commissione europea, di cui si individuano i principali elementi, si pone in capo all'ISPRA la realizzazione, la gestione e l'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché la raccolta dei dati di base e la realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità. Sono previste infine le disposizioni finanziarie e l'abrogazione esplicita, già menzionata, del precedente decreto legislativo in materia, il n. 30 del 2013.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, anche in esito agli eventuali suggerimenti che i colleghi intendano avanzare.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-02816 Muroli: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.**5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre osservare, in via preliminare, che, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), l'autorizzazione allo svolgimento di gare con veicoli a motore è rilasciata dall'Ente proprietario della strada, quindi dalle Città Metropolitane per le strade di rispettiva competenza e dai comuni per le strade comunali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata ad un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione da rilasciarsi da parte del Prefetto.

Riguardo alla gara automobilistica svoltasi nel comune di Ottaviano il 29 settembre scorso, la Città Metropolitana di Napoli, che il 27 agosto aveva autorizzato la Società « Rombo Team » allo svolgimento della manifestazione denominata « 1° Minislalom Città di Ottaviano », ha richiesto il 2 settembre alla Prefettura la sospensione temporanea della circolazione sulla strada interessata, la strada provinciale n. 259 Ottaviano/Monte di Somma, nel tratto aperto alla viabilità ordinaria.

La Prefettura, con provvedimento del 18 settembre 2019 ha disposto, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo

il percorso di gara per il giorno richiesto, dalle ore 08.00 e sino a conclusione della competizione medesima, subordinando lo svolgimento della manifestazione all'osservanza delle prescrizioni indicate dall'Ente proprietario della strada medesima.

Il provvedimento è stato trasmesso a tutte le Forze di Polizia, alla Città Metropolitana di Napoli, al Compartimento ANAS e al Comune di Ottaviano.

Fermo restando quanto premesso, con riferimento agli aspetti di competenza del Ministero dell'ambiente si segnala che lo stesso è stato interessato della tematica a seguito di segnalazione del Parco Nazionale del Vesuvio e ha provveduto a richiedere informazioni al Comune di Ottaviano, attivando contestualmente il Comando territoriale ambiente Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Vesuvio per l'espletamento delle attività di sorveglianza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Tali verifiche si sono rese necessarie in considerazione del fatto che la gara motoristica ha interessato non solo il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, ma anche i siti Natura 2000 – SIC IT8030021 « Monte Somma » e ZPS IT8030037 « Vesuvio e Monte Somma ».

L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, a seguito dell'accertamento condotto in merito all'effettivo svolgimento dell'evento in assenza delle autorizzazioni previste, ha fatto presente di aver segnalato al Raggruppamento Carabinieri-Forestali Parchi l'opportunità di verificare la sussistenza di

eventuali illeciti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché del regolamento del Parco Nazionale.

In seguito a tale segnalazione, il Raggruppamento Parchi dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale ha comunicato, sulla base di quanto accertato, di non ravvisare violazioni a seguito dello svolgimento dell'evento rispetto agli articoli del Codice Penale 727-*bis* «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protetti» e 733-*bis* «Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto».

Per quanto concerne invece la regolarità sul piano amministrativo della manifestazione motoristica in argomento, non si può fare a meno di evidenziare che il mancato espletamento dello screening di Valutazione di Incidenza (VInCA) non appare conforme né al disposto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, né ai requisiti richiesti nel documento «Gestione dei siti Natura 2000

– Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva *Habitat*)».

Tali argomentazioni risultano, tra l'altro, ulteriormente suffragate dagli orientamenti contenuti nel pre-contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14/ENVI, riguardante gare cinofile con notevole afflusso di partecipanti, nel quale è stata espressamente ribadita la necessità dell'espletamento della VInCA per qualsivoglia attività in grado di arrecare interferenza sui siti Natura 2000.

Per le ragioni esposte, tenuto conto dell'esigenza di garantire il rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e dalla legge n. 394 del 1991, considerato inoltre che la vicenda potrebbe esporre a rilievi da parte della Commissione europea, il Ministero dell'ambiente sta seguendo con la massima attenzione la questione ed è in attesa di aggiornamenti da parte dei Carabinieri Forestali, all'esito dei quali si provvederà ad adottate ulteriori iniziative.

ALLEGATO 2

5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che la competenza del Ministero dell'ambiente relativamente alle procedure di bonifica nel territorio della Regione Abruzzo sussiste per il SIN di Bussi sul Tirino, sito nel quale insistono tre discariche, ossia l'Area c.d. « Tre Monti », sita nel Comune di Bussi sul Tirino, di proprietà di Edison SpA; le Aree site a monte dello stabilimento ex Montecatini, denominate ex Solvay – dismesse – attualmente di proprietà di Comune di Bussi; e l'Area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta, nel Comune di Bologniano, di proprietà di Moligean Srl.

Tali aree sono oggetto di procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del Codice dell'ambiente. In particolare, relativamente all'area « Tre Monti » è in fase di approvazione il documento « Revisione dell'analisi di rischio sito-specifica ». Per le aree site a monte dello stabilimento ex Montecatini è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di bonifica. Al riguardo, la Provincia di Pescara, con apposita ordinanza che il Tar Pescara ha ritenuto legittima, ha individuato il soggetto responsabile della contaminazione in Edison S.p.A., avente causa della Montecatini. È quindi in corso un'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato per individuare l'iter procedimentale più celere al fine di addivenire quanto prima alla bonifica. Con riferimento all'Area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta è in corso l'istruttoria per l'approvazione dell'analisi di rischio.

Fermo restando quanto esposto, in merito ai siti di competenza regionale, si segnala che la Regione Abruzzo è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2003/2077 avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano nel 2003, a seguito di un censimento del Corpo Forestale dello Stato concernente discariche abusive ed incontrollate individuate nel nostro Paese, che comprendeva originariamente n. 5297 siti, poi ridotti a seguito delle verifiche tecnico-ambientali da parte degli Enti coinvolti.

A tal proposito, la Regione Abruzzo ha segnalato che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 aprile 2016, ha notificato alla Presidenza della Regione medesima ed ai Comuni interessati la sentenza della Corte di Giustizia europea emessa in data 2 dicembre 2014 in esito alla Causa C-196/13, con la quale l'Italia è stata condannata al pagamento iniziale di una somma forfettaria di 40 MIL/euro ed a penalità semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche abusive situate nel territorio italiano. Con la predetta nota, la Regione Abruzzo – responsabile in solido con i Comuni –, è stata, inoltre, invitata a voler concordare con gli Enti locali le modalità attraverso le quali provvedere al reintegro delle somme. Ai fini dell'adempimento della predetta sentenza, la Regione Abruzzo risultava interessata da n. 25 siti.

Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con diverse note inviate a ciascun Ente interessato e al Presidente della Regione Abruzzo, ha

provveduto a diffidare i Comuni e la Regione, assegnando un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive oggetto della richiamata sentenza di condanna.

Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha segnalato di essersi attivata sin dall'inizio della Procedura di Infrazione, avviando specifiche attività nei confronti degli Enti interessati al fine di superare positivamente la delicata situazione esistente sul proprio territorio e provvedendo ad informare periodicamente il Ministero dell'ambiente sullo stato dei siti interessati dalla procedura e sulle diverse attività predisposte per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia europea.

In particolare, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, sono state attuate da parte del Servizio di Gestione dei Rifiuti iniziative finalizzate a: sollecitare e diffidare i Comuni a svolgere le attività di competenza; garantire le azioni utili a reperire e concedere risorse finanziarie, nazionali e regionali, per garantire l'attuazione degli interventi necessari per il superamento della Procedura di Infrazione UE; attuare in modo tempestivo le disposizioni impartite dal Ministero dell'ambiente in relazione agli adempimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 che ha previsto l'approvazione di apposito Accordo di Programma Quadro e risorse specifiche per le discariche interessate dalla Procedura di Infrazione; richiedere e sollecitare ad ARTA Abruzzo i necessari pareri tecnici di competenza; inviare costantemente al Ministero dell'ambiente e al Commissario straordinario i Report sulle attività svolte dal Servizio regionale per i siti interessati; pubblicare sul BURAT apposite Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei Report delle attività svolte per la massima pubblicizzazione e trasparenza degli stessi, soprattutto nei confronti degli Enti locali coinvolti.

Si segnala, altresì, che, ai sensi della richiamata Legge di Stabilità 2014, è stato istituito nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'Ambiente un Fondo « per il finanziamento di un Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla Procedura di Infrazione comunitaria n. 2003/2077 ». In attuazione della citata norma, con decreto ministeriale n. 303 del 9 dicembre 2014, il Ministero dell'ambiente ha adottato uno specifico Piano straordinario di bonifica relativo a 45 discariche, per un importo pari a euro 68.388.115,27 (di cui euro 59.487.705,00 ministeriali ed euro 8.900.410,27 regionali), delle quali 15 discariche ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo. Successivamente, in data 1° dicembre 2014, è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma Quadro per disciplinare l'attuazione degli interventi e l'utilizzo dei fondi assegnati. Con nota del 16 ottobre 2017, il Ministero dell'ambiente ha inoltre comunicato che, al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi di cui al Piano Operativo Ambiente « Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque », con propria Delibera del 10 agosto 2016 il CIPE ha ripartito le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, destinando per la Procedura di Infrazione UE 2003/2077 l'importo di euro 250.000,00 al Comune di Cepagatti (PE), euro 250.000,00 al Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ed euro 250.000,00 al Comune di Pizzoli (AQ).

Alla luce delle informazioni esposte, la Regione Abruzzo ha rappresentato di aver provveduto all'esclusione di 25 discariche delle 28 oggetto dalla procedura d'infrazione. Alla data attuale, resta ancora di competenza della Regione il sito di discarica ubicato in località « Aurora » nel Comune di Cepagatti, per il quale è in corso di valutazione da parte della Commissione UE la definitiva esclusione dalla Procedura di Infrazione in argomento.

Si rappresenta, da ultimo, per quanto concerne la problematica dei roghi di rifiuti, che il Ministero dell'ambiente ha sottoscritto nel mese di dicembre 2018, unitamente al Presidente del Consiglio dei ministri, agli altri Ministeri interessati (Interni, sviluppo economico, difesa, salute,

giustizia, sud) e al Presidente della Regione Campania, il Protocollo di intesa che istituisce il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. Si tratta di una iniziativa applicata, in via sperimentale, ai territori della Regione Campania e che potrà dunque, successivamente, estendersi

all'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che l'Ambito di intervento 2 del predetto Protocollo (Tutela ambientale ed ecosistemica) prevede le misure da adottare a cura del Ministero dell'ambiente in caso di incendi che interessino le aree ricomprese nei SIN.

ALLEGATO 3

5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della « Ricicleria » e della ex discarica di Codupino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si ritiene opportuno osservare innanzitutto che, con decreto del Ministero dell'ambiente del 21 dicembre 1999, è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara. Entro il perimetro risultavano originariamente compresi sia l'area della Ricicleria ASMIU di via Dorsale sia la ex discarica di Codupino.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 312 del 29 ottobre 2013, è stato ridefinito il predetto Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, attribuendone la competenza alla Regione Toscana. Più precisamente, all'articolo 2 del citato decreto è stato stabilito che « per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ».

Le aree in esame, per quanto attiene l'aspetto della bonifica, sono state quindi escluse dalla perimetrazione del SIN e sono transitate nel Sito di Interesse Regionale (SIR).

Tanto premesso, con riferimento alle attività svolte nell'area della Ricicleria, inerenti operazioni di gestione di rifiuti da parte di ASMIU, secondo quanto riferito

dalla Regione, risulterebbe che il Comune abbia provveduto direttamente ad ordinare la chiusura della Ricicleria di via Dorsale, per motivi di opportunità gestionale e ambientale, spostando provvisoriamente le attività in altro luogo.

L'Amministrazione regionale ha evidenziato, altresì, che ASMIU sta provvedendo ad adeguare il sito dal punto di vista ambientale, in vista di una possibile richiesta di riapertura. Si precisa, al riguardo, che, per l'area della Ricicleria ASMIU aveva provveduto nel 2010 ad attivare un procedimento di accertamento della qualità ambientale del sito presso il Ministero dell'ambiente, in quanto competente ex articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A seguito di specifiche indagini, successivamente integrate con un monitoraggio per quanto attiene le acque sotterranee ed infine validate dall'ARPAT, con decreto regionale n. 5213 del 17 novembre 2014 e con successivo decreto n. 5711 del 5 dicembre 2014 è stata attestata la conclusione del procedimento e restituzione agli usi legittimi dell'area di via Dorsale 24 nel Comune di Massa di competenza dell'Azienda ASMIU.

Con riferimento, invece, all'ex discarica di Codupino, trattasi di vecchia discarica controllata per lo smaltimento di RSU, assimilabili ed ingombranti, dei Comuni di Massa e Carrara (progetto approvato con DGP n. 11 del 5 febbraio 1985), attivata nel 1987 e chiusa nel 2002. Al riguardo, la Regione Toscana ha fatto presente che il sito è censito nella banca dati regionale dei siti interessati da procedimento di

accertamento di bonifica (SISBON) con il codice MS344. Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, recentemente è stato realizzato un monitoraggio delle acque sotterranee, all'esito del quale non sono state riscontrate contaminazioni imputabili alla presenza della discarica.

Fermo restando quanto esposto, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso i soggetti istituzionali competenti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138).

PARERE APPROVATO

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (atto n. 138);

ricordato che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha attuato la citata direttiva n. 2193 e ha provveduto al riordino del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale (c.d. codice dell'ambiente), con riferimento alla Parte Quinta, che disciplina il settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera;

preso atto che la relazione illustrativa indica l'obiettivo di correggere e superare alcune criticità riscontrate nella prima applicazione della nuova normativa, in un'ottica di maggiore semplificazione per le procedure autorizzative e di controllo, nonché per assolvimento degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, oltre che razionalizzare il sistema delle sanzioni;

considerato che il citato decreto legislativo n. 183 è stato adottato sulla base

dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015); essi prevedevano che il Governo procedesse al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi, provvedendo tra l'altro a: *a)* aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; *b)* razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale; *c)* aggiornare l'Allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti; *d)* riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni; *e)* aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale;

ritenuto che è altresì previsto che si tenga conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare;

considerato inoltre che più in particolare, la norma di delega contenuta della citata legge di delegazione europea (nel cui allegato B è altresì contenuto il riferimento alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi), ha previsto che il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi;

preso infine atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio, recante alcune proposte emendative concordate con il Ministero dell'ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1, capoverso comma *7-bis*, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, il gestore trasmette all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione » nonché prevedere adeguate sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), al n. 3) sopprimere il secondo periodo;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 5) aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: « Per i monitoraggi non in continuo le 24 ore decorrono dal momento dell'accertamento ».

4) all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), capoverso *kk-sexies*, dopo le parole: « turbine a gas e motori a gas » inserire la seguente: « esclusivamente »;

5) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: « *1-bis*. In sede di prima applicazione la relazione di cui all'articolo 271, comma *7-bis*, terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1), è trasmessa all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una specifica disposizione volta a introdurre, in fase autorizzativa, la valutazione degli Impatti cumulativi in base a emissioni preesistenti e superamenti del PM2.5 su base territoriale utilizzando i dati delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria almeno nel raggio di dispersione delle emissioni e a eventuali valutazioni delle fonti di particolato totale (primario e secondario);

b) valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disposizione che preveda come obbligatorio il convogliamento delle emissioni di polveri in impianti produttivi soggetti a VIA anche per processi non combustivi, quali le cartiere, con particolare riferimento ai casi in cui le emissioni di particolato sono in misura maggiore dovute alla produzione e manipolazione e non alla combustione;

c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'allegato VI della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 con il riferimento ai metodi analitici da prendere a riferimento sia per le misurazioni discontinue che per quelle continue e identificare quali sono i

metodi di riferimento per la garanzia di qualità dei dati per i sistemi di monitoraggio in continuo;

d) valuti il Governo l'opportunità di adeguare i limiti di emissione riportati nell'allegato I alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 ancora riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante « Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione », considerato che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti parametri è variata e divenuta più stringente, nonché prestando particolare attenzione al tema delle emis-

sioni in atmosfera delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);

e) valuti il Governo l'opportunità di verificare che i limiti applicati alle emissioni sia rispondente alla sensibilità delle metodiche da utilizzare per la loro determinazione;

f) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 272-*bis* « Emissioni odorigene » del decreto legislativo n. 152/2006 una specifica disposizione in merito all'identificazione delle sorgenti a cui applicare la relativa disciplina e di fornire un'inequivoca definizione dei valori limite e dei metodi di campionamento e analisi da applicare.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa sulla sicurezza ferroviaria 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada 124

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 126

5-03677 Tasso: Stato dei lavori degli interventi per la sicurezza sulla strada statale 89 Garganica 124

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 127

5-03678 Rotelli: Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico (DU) 124

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 128

5-03679 Maccanti: Riduzione del servizio di trasporto ferroviario per esigenze di controlli sanitari legati alla diffusione del COVID-19 124

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 129

5-03680 Barbuto: Previsione di misure omogenee a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per garantire la regolarità e la sicurezza del trasporto pubblico e privato .. 125

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 130

5-03681 Andrea Romano: Misure di protezione dal COVID-19 per i soggetti coinvolti nella filiera logistico-portuale 125

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) 131

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa sulla sicurezza ferroviaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.05.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione su tale questione e che contrariamente a quanto il Governo si era impegnato a fare non è stata inviata alla Commissione alcuna comunicazione circa l'imminente emanazione del decreto attuativo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, prende atto della risposta, auspicando che le relazioni degli enti locali siano rese tempestivamente ostensibili anche al fine di interrompere un alone di mistero intorno a tale adempimento di legge. Con riferimento alle sanzioni, se – come emerge dalla risposta odierna – il governo le giudica congrue, queste devono essere applicate tenendo conto però del disallineamento temporale di alcuni termini previsti.

Stigmatizza la mancata emanazione di un provvedimento che affronti la questione degli autovelox, che ormai rappresentano un illegittimo modo di fare cassa per gli enti locali, circostanza che evidentemente rappresenta la vera ragione per la quale il governo non ha ancora provveduto. Preannuncia che su tale ultima questione continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda a tutela dei diritti di tutti gli utenti della strada.

5-03677 Tasso: Stato dei lavori degli interventi per la sicurezza sulla strada statale 89 Garganica.

Antonio TASSO (MISTO-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio TASSO (MISTO-MAIE), replicando, si dichiara per ora soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che i lavori di ammodernamento della strada statale 89 possano effettivamente essere realizzati al fine di garantirne la sicurezza.

5-03678 Rotelli: Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico (DU).

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, dalla quale si evince chiaramente che la prima fase di applicazione del documento unico è certamente complicata e sta arrecando evidenti danni agli utenti, costretti a farraginosi adempimenti, peraltro segnalati dagli operatori del settore. Al riguardo ritiene che sarebbe stato più opportuno prevedere un periodo di sperimentazione più lungo al fine di mettere a punto la nuova procedura telematica senza ulteriori gravi oneri a carico dei cittadini.

5-03679 Maccanti: Riduzione del servizio di trasporto ferroviario per esigenze di controlli sanitari legati alla diffusione del COVID-19.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, evidenziando come quella in atto oltre ad essere un'emergenza sanitaria stia diventando anche un'emergenza economica. Segnala come il gruppo della Lega abbia proposto una serie di iniziative urgenti al fine di affrontare tempestivamente le attuali criticità che riguardano anche l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali per gli operatori del trasporto al fine di innalzare la sicurezza dei cittadini utenti.

5-03680 Barbuto: Previsione di misure omogenee a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per garantire la regolarità e la sicurezza del trasporto pubblico e privato.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo.

5-03681 Andrea Romano: Misure di protezione dal COVID-19 per i soggetti coinvolti nella filiera logistico-portuale.

Andrea ROMANO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea ROMANO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, informa la Commissione circa la necessità di poter disporre di altro tempo al fine di completare l'istruttoria del provvedimento in esame e di acquisire elementi informativi, anche in ordine ad una questione attinente alla tutela della *privacy*.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla possibilità di rendere pubbliche e accessibili le relazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rappresento che né il decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, né il citato articolo 142, comma 12-*quater*, prevedono la pubblicità delle relazioni in argomento.

Ad ogni modo, gli Uffici stanno verificando la possibilità di renderle ostensibili ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Circa la tempistica di adozione delle istruzioni operative, ricordo che il decreto interministeriale contempla due differenti tipologie di istruzioni operative.

In particolare, l'articolo 1, comma 6, del citato decreto prevede che gli enti locali siano tenuti a comunicare i dati degli anni relativi proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 1, ed all'articolo 142, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed alla loro destinazione, contabilizzate a decorrere dall'anno 2012, sulla base di istruzioni operative fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno sono

al lavoro per definire dette istruzioni operative entro il termine sopra indicato.

Per quanto riguarda le istruzioni operative previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto ed afferenti all'invio « a regime » delle relazioni, evidenzio che esse sono di competenza esclusiva del Ministero dell'interno e che le stesse verranno sottoposte all'esame della Conferenza Stato – Città entro il prossimo mese di marzo.

A tale riguardo, il Ministero dell'interno ha rappresentato che, non appena adottate, le citate istruzioni operative saranno immediatamente comunicate agli enti locali per via telematica, affinché – utilizzando il modello di relazione approvato con il richiamato decreto interministeriale – possano trasmettere sia i dati contabili relativi ai proventi da sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada che le informazioni sull'impiego di tali proventi per la prevenzione e la sicurezza stradale.

Infine, per quanto concerne la possibilità di ridurre la sanzione prevista dal già richiamato articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in caso di omesso inoltro della relazione, il Ministero dell'interno ha evidenziato che trattandosi di sanzione prevista dalla legge in misura fissa, la stessa non appare suscettibile di una discrezionale riduzione.

ALLEGATO 2

5-03677 Tasso: Stato dei lavori degli interventi per la sicurezza sulla strada statale 89 Garganica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La strada statale 89 Garganica parte da San Severo e segue l'intero perimetro del Gargano, passando per Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia e termina alla periferia di Foggia, per una estesa complessiva di circa 200 km.

È una strada con corsia unica per senso di marcia dal km 0+000 al km 162+700, ossia nel tratto più montano, mentre da detta chilometrica fino a Foggia è a due corsie per senso di marcia. Per tale ultimo tratto la separazione fra le due carreggiate è di tipo fisico +dal km 186+800 (aeroporto di Amendola) al km 197+000 (nei pressi di Foggia), mentre per il restante tratto a quattro corsie la separazione delle due direzioni di marcia è rappresentata dalla doppia linea continua.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, ANAS riferisce di intervenire costantemente per assicurare quella ordinaria con attività di ripasso della segnaletica orizzontale, di cura delle aree a verde, di rimozione dei rifiuti, di chiusura delle buche e di ripristino delle barriere incidentate.

Quanto all'adeguamento a categoria B del decreto ministeriale 2001 del tratto da Manfredonia ad Amendola, l'intervento è inserito nel Contratto di programma 2016/2020 e la progettazione in corso prevede il potenziamento della strada statale 89, attualmente a singola carreggiata, innalzandone lo *standard* prestazionale mediante una nuova sezione di Tipo B, quindi con carreggiate separate.

Nel dettaglio si prevedono interventi di potenziamento della piattaforma stradale

per il tratto ricompreso tra il km 172 dell'attuale SS 89 (Manfredonia) fino al km 186 (Villaggio Amendola), per un totale quindi di circa 14 km.

Gli accessi all'arteria ammodernata saranno regolamentati mediante i seguenti svincoli a livelli sfalsati:

svincolo 1 al km 178+500 per San Giovanni Rotondo;

svincolo 2 al km 181+100;

svincolo 3 al km 184+500;

e da 2 semisvincoli:

semisvincolo 1 al km 175+400 per San Leonardo;

semisvincolo 2 al km 182+900.

Gli accessi ai fondi agricoli verranno serviti da una specifica rete di viabilità locale. Nei pressi dell'Abbazia San Leonardo la nuova sede stradale si allontanerà dal vecchio tracciato, prevedendo l'inserimento di una corsia di uscita e riqualificando l'area da un punto di vista ambientale.

Inoltre, per l'innalzamento dei livelli di sicurezza della viabilità in argomento, sono previsti ulteriori interventi di risanamento e rafforzamento del piano viabile in tratti saltuari della SS 89 e della SS 89 dir/B, oltre alla realizzazione di opere di protezione e consolidamento del muro di sostegno del corpo stradale parzialmente danneggiato dalle mareggiate nel tratto di lungomare tra Rodi Garganico e San Menaio.

ALLEGATO 3

5-03678 Rotelli: Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico (DU).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 98 del 2017, come introdotto dall'articolo 1, comma 687, della legge di bilancio 2020, ha demandato ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da completare non oltre il 31 ottobre 2020, l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista.

La prima fase di attuazione graduale della riforma, che ha preso avvio il 17 febbraio u.s., è stata individuata con il decreto dirigenziale n. 3 dell'11 febbraio 2020, con il quale sono stati dettagliatamente circoscritti gli ambiti entro cui gli operatori professionali sono chiamati ad utilizzare, in via obbligatoria o facoltativa, le nuove procedure telematiche. Tale prima fase concerne la gestione di pratiche riferite esclusivamente ai motocicli e alle autovetture.

Inoltre, l'utilizzo delle nuove procedure è obbligatorio esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di minivoltura, cioè di intestazione a nome di operatori commerciali – quali i concessionari auto – per soli fini di vendita, di radiazione per demolizione e di radiazione per definitiva esportazione all'estero, mentre è facoltativo per i procedimenti di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli importati da altri Paesi UE, di trasferimento della proprietà e di reimmatricolazione.

Sono invece escluse tutte le pratiche riferite a veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sus-

sistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto e a veicoli oggetto di *leasing*, di usufrutto e di patto di riservato dominio, nonché tutte le pratiche che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.

Tenuto conto sia delle descritte esclusioni che degli ambiti entro i quali l'utilizzo delle nuove procedure risulta meramente facoltativo, appare evidente l'intento concreto del MIT di accompagnare gli operatori professionali con la massima gradualità verso il traguardo della completa messa in esercizio del documento unico entro il 31 ottobre 2020.

Dagli esiti del monitoraggio finora condotto emergono dati in linea con i risultati attesi: dal 1° gennaio 2020 sono state gestite con le nuove procedure più di 140.000 pratiche, di cui più di 41.000 solo nel periodo 17-24 febbraio; il 24 febbraio si è registrato un picco di 8.547 pratiche.

Considerato che la prima fase di attuazione della riforma è stata avviata da poco più di una settimana, e che fino al 17 gennaio scorso la gran parte degli addetti ai lavori non si era ancora cimentato nell'utilizzo delle nuove procedure, o lo aveva fatto in modo molto sporadico, si può affermare che la platea degli operatori sta rispondendo positivamente.

A breve sarà diramata una circolare contenente istruzioni di dettaglio per supportare ulteriormente tutti gli operatori e che costituirà uno strumento per aumentare le percentuali di utilizzo delle nuove procedure.

Conseguentemente non si ritiene che sussistano i presupposti per rinviare l'entrata in vigore del documento unico.

ALLEGATO 4

5-03679 Maccanti: Riduzione del servizio di trasporto ferroviario per esigenze di controlli sanitari legati alla diffusione del COVID-19.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti circa i servizi di trasporto ferroviario erogati da RFI, la stessa società riferisce che alle ore 13.30 del 24 febbraio scorso – per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo a seguito di comunicazione da parte del Capostazione di sintomi riconducibili ad un potenziale contagio da virus COVID-19 – il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria convenzionale Milano/Bologna veniva sospeso fra le stazioni di Lodi e Piacenza.

Fino alle ore 00.53 del 25 febbraio i treni Alta Velocità circolanti – a seguito dell'incidente del 6 febbraio scorso – sulla linea convenzionale Milano/Bologna sono stati gestiti utilizzando i percorsi alternativi Bologna/Verona/Milano e Bologna/Padova/Milano.

Tali deviazioni di percorso hanno imposto l'applicazione di specifici protocolli di sicurezza che, vista anche la complessità della situazione ed il numero dei treni coinvolti, ha comportato allungamento dei tempi medi di percorrenza di circa 250 minuti.

Inoltre, si è reso necessario limitare il servizio Regionale della relazione Milano/Bologna rispettivamente a Lodi e Piacenza, quindi con la limitazione della circolazione alle tratte Milano-Lodi e Bologna-Piacenza.

La deviazione del traffico ha determinato la cancellazione di circa il 35 per cento dei treni Alta Velocità della direttrice Torino/Milano-Bologna-Roma-Napoli/Salerno, nonché la rimodulazione del servizio regionale della direttrice Verona-Bologna.

Nel tardo pomeriggio del 24 febbraio, durante il *briefing* con le imprese ferro-

viarie svoltosi nell'ambito del Centro Operativo convocato da RFI, è stato deciso di mantenere nei giorni a seguire l'intera offerta programmata sia dei treni Alta Velocità che dei treni Regionali prevedendo, in caso di eventuali emergenze, l'adozione di un dettagliato piano di azioni per garantire la continuità dei servizi e limitare i disagi.

Per quanto attiene invece a Trenitalia, l'impresa ferroviaria, il 25 febbraio, sulla direttrice Milano-Bologna AV ha cancellato 8 treni – sia in direzione nord che sud – che si aggiungono ai 16 treni – sempre in entrambe le direzioni – già cancellati in conseguenza dell'incidente del 6 febbraio.

In relazione al servizio di trasporto espletato in Lombardia dalla società Trenord, detta società riferisce che, a partire dal giorno 24 febbraio, è stata registrata una riduzione della domanda di trasporto ferroviario di oltre il 60 per cento.

L'offerta è stata, pertanto, ridotta dell'8 per cento sia per implementare l'attività di sanificazione dei convogli, sia per far fronte ad un'impennata di malattie registrate tra il personale di bordo.

Infine, quanto alle misure di prevenzione adottate, Ferrovie dello Stato riferisce di aver disposto il potenziamento delle attività di pulizia preordinate alla sanificazione della flotta (treni regionali, Frece, InterCity), anche intensificando gli interventi di pulizia rispetto a quanto ordinariamente programmato, l'installazione a bordo di dispositivi per la pulizia delle mani e la messa a disposizione sui treni di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine e guanti).

ALLEGATO 5

5-03680 Barbuto: Previsione di misure omogenee a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per garantire la regolarità e la sicurezza del trasporto pubblico e privato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell'ambito delle attività emergenziali il Comitato operativo – avvalendosi anche del Comitato tecnico scientifico – si rapporta costantemente con tutti i soggetti coinvolti per fornire i necessari indirizzi per coordinare la realizzazione degli interventi necessari a realizzare una compiuta azione di prevenzione e fronteggiare tutte le situazioni di potenziale pericolo per la collettività.

Come è noto, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare in ambito trasportistico, tale decreto prevede la possibile chiusura o limitazione dell'attività, tra l'altro, dei servizi pubblici essenziali, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché la possibilità di condizionare l'accesso a tali servizi pubblici essenziali all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate

dall'autorità competente. E ancora, la possibilità di limitare l'accesso o sospendere i servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea.

Tali misure vengono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente per materia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica.

All'attualità, come è noto, in data 23 e 25 febbraio sono stati adottati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che prevedono, il primo, limitazioni esclusivamente con riguardo ad 11 comuni ubicati nelle regioni Lombardia e Veneto, ed il secondo ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio in particolare nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.

Il MIT monitora costantemente l'andamento della diffusione del virus e gli impatti sui diversi settori di competenza, rapportandosi con le strutture del Dipartimento della protezione civile per individuare tutte le misure che, dal punto di vista tecnico-scientifico, consentono di limitare e/o prevenire il contagio.

ALLEGATO 6

5-03681 Andrea Romano: Misure di protezione dal COVID-19 per i soggetti coinvolti nella filiera logistico-portuale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riprendo integralmente quanto appena esposto in risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Barbuto e aggiungo che le misure di prevenzione e protezione in ambito portuale per contenere l'estendersi del contagio da COVID-19 sono state portate all'attenzione del Comitato operativo presso la Protezione civile che, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico scientifico, monitora costantemente l'evolversi del contagio stesso e assume le conseguenti iniziative, in sinergia con i Ministeri interessati.

Per quanto riguarda il MIT, proprio ieri è stata diramata a tutti gli enti vigilati, ivi comprese le Autorità di Sistema Portuale, la circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio scorso, la quale indica, tra l'altro, alcune misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di infezione nei luoghi affollati quali – ad esempio – i porti.

Inoltre, con specifico riferimento al traffico portuale, evidenzio che, con circolare n. 3189 del 2 febbraio u.s., il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – richiamata dagli onorevoli interroganti nell'atto in esame – ha espressamente previsto che è fatto obbligo a ciascuna nave che comunichi l'accesso in un porto italiano, indipendentemente dalla provenienza, nazionale o internazionale, di richiedere il rilascio della Libera Pratica Sanitaria (LPS) all'USMAF competente per territorio.

Tale LPS dovrà essere corredata da: dichiarazione marittima di sanità, copia del certificato di esenzione dalla sanifica-

zione, lista dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio, elenco dei porti toccati negli ultimi 14 giorni.

La richiesta del rilascio della LPS sarà trasmessa all'USMAF non prima di sei ore dall'ingresso in porto e il comandante dovrà comunicare qualsiasi variazione della situazione sanitaria a bordo, avvenuta successivamente al rilascio della LPS, anche durante tutto il periodo di permanenza nel porto e fino all'uscita dallo stesso.

All'esito di tale procedimento, l'USMAF stabilirà se richiedere eventuali integrazioni alla documentazione inviata.

Alla luce dell'istruttoria compiuta, tenendo conto anche delle caratteristiche costruttive della nave, della numerosità dei presenti a bordo, degli sbarchi e imbarchi di passeggeri e equipaggio, delle tappe precedenti l'arrivo, e di altri fattori consimili aventi riflesso sul rischio per i passeggeri e per la salute pubblica, l'USMAF valuterà l'opportunità di rilasciare la LPS via radio o con accesso a bordo.

Sono escluse da tali misure le imbarcazioni che rientrano dallo stesso porto da cui sono ripartite (es: pescherecci, rimorchiatori, pilotine, etc.), a patto che durante la navigazione non abbiano imbarcato altre persone in operazioni *off shore* o di soccorso in mare.

Informo poi che, con circolare n. 8476 di oggi, il Gabinetto del MIT ha comunicato a tutti gli enti vigilati che il Ministero partecipa permanentemente al tavolo del Comitato di coordinamento della protezione civile per l'emergenza coronavirus.

Al fine di un trattamento uniforme sul territorio di eventuali problematiche organizzative e operative nella gestione dell'emergenza sanitaria, fermo restando l'accesso diretto al citato Dipartimento, gli enti sono stati pertanto espressamente invitati a segnalare eventuali problematiche alla ca-

sella di posta elettronica dedicata gabinettomit.emergenzacoronavirus@mit.gov.it, anche al fine di provvedere alla loro disciplina e/o risoluzione mediante l'adozione di uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (*Seguito esame e rinvio*) 133

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor (*Seguito esame e rinvio*) 134

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Rachele SILVESTRI (MISTO), *relatrice* ricorda che si era impegnata a presentare una proposta di testo unificato. Alla luce, però, di quanto sta accadendo in questi giorni nel Paese e della conseguente grave crisi economica che si ripercuote su tutte le imprese, comprese quelle commerciali, ritiene utile prendere altro tempo e rinviare l'esame del provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD), esprime apprezzamento per le parole della relatrice. Il provvedimento sulla disciplina degli orari degli esercizi commerciali deve avere un contesto economico chiaro, cosa

allo stato non possibile. Solo adesso, infatti, si iniziano a valutare i danni economici dell'emergenza dovuta all'epidemia in corso. Ogni decisione sulle chiusure domenicali e festive andrà quindi considerata sotto il profilo dell'impatto della crisi economica e delle ricadute sull'occupazione. In questa settimana dovrebbe essere poi emanato il decreto-legge di aiuto alle imprese e le misure delle proposte di legge in esame rischierebbero, contro l'intenzione dei proponenti, di essere dannose.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che allo stato il provvedimento è inserito nel programma di marzo dei lavori dell'Assemblea. Se la Conferenza dei presidenti di gruppo ne confermasse la calendarizzazione, ovviamente dovrebbe essere ripreso l'esame delle proposte di legge.

Luca SQUERI (FI), sottolinea con favore la decisione di rinviare l'esame delle proposte di legge sugli orari degli esercizi commerciali. Desidera solo aggiungere una personale considerazione. Si augura che la relatrice e, in particolare, la forza politica alla quale apparteneva si rendano conto che con la crisi in atto non è più il momento di scherzare, come ha già detto ieri, con provvedimenti di bandiera e con meri slogan. La situazione è drammatica e bisogna ascoltare la voce delle imprese, di chi paga stipendi e tasse.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ritiene l'intervento del deputato Squeri sia da intendere come un richiamo al buon senso, e non come una critica a quei deputati, tra i quali anche lei, da cui è liberamente partita l'iniziativa delle proposte di legge in esame. Ricorda poi che la linea seguita dalla X Commissione è quella di ascoltare in audizione il maggior numero di soggetti per raccogliere le loro posizioni e i loro suggerimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

C. 1239 Mor.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che è stata avanzata dal gruppo della Lega la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni, che sarà esaminata nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere i propri rilievi alla XII Commissione (Affari sociali), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento. Ricorda che il medesimo articolo 96-ter, comma 4, dispone che i rilievi possono essere espressi entro otto giorni.

Sara MORETTO (IV) *relatrice*, osserva che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la legge di delegazione europea 2018, che concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013. Tale direttiva stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea da ultimo, il 25 luglio 2019, a deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento. La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate, introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee o non considerate. La disciplina di delega ha posto specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali posti dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tali principi e criteri direttivi prevedono prima di tutto, l'introduzione delle modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom; in particolare, si prevedono anche le ipotesi dell'adozione di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della nor-

mativa di settore. Per lo schema di decreto, come indicato anche nella relazione illustrativa, si è scelta la soluzione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione. Altri criteri di delega prevedono: il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti; la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti; la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto; il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom; la revisione di vari requisiti, riferiti alle esposizioni mediche; l'introduzione di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi; la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti; la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale; la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; l'adozione di un nuovo Piano nazionale radon.

Lo schema di decreto si compone di 245 articoli, divisi in 17 Titoli.

Per le competenze e gli interessi della X Commissione rilevano, in particolare, i Titoli VI, IX e X.

Il Titolo VI reca il regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi ed è composto dagli articoli da 36 a 45. In particolare, l'articolo 36 trasferisce e aggiorna le disposizioni sul rilascio di autorizzazioni al commercio nel territorio nazionale di minerali, materie grezze, materiale o sorgenti radioattivi e all'intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione, presenti nel decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella legge n. 1860 del 1962 che reca norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con riferimento a quest'ultima, viene abrogato l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, un regime di silenzio assenso dell'amministrazione competente rispetto all'autorizzazione che s'intendeva concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda. Le condizioni e le procedure di rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato VIII dello schema, che raccoglie le precedenti disposizioni previste nei decreti ministeriali attuativi abrogati in conseguenza dell'abrogazione del citato articolo 4. L'articolo 37 riproduce la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 230 del 1995, rielaborando le disposizioni sulla notifica richiesta per importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti, le cui modalità e requisiti della comunicazione sono stabiliti nell'allegato IX. Viene poi stabilita, ai sensi dell'articolo 38, che riproduce anch'esso norme già previste dal citato articolo 18, una specifica autorizzazione in caso di aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, nonché per l'importazione o l'esportazione di tali prodotti, con modalità procedurali stabilite allo stesso allegato IX. Vengono in ogni caso vietate la

vendita e la messa a disposizione del pubblico di prodotti di consumo non giustificati. I successivi articoli 39 e 40 dispongono, rispettivamente, circa i divieti e le relative deroghe in relazione alle pratiche che riguardano una lista di prodotti e specifiche operazioni. L'articolo 41 stabilisce l'obbligo su chi produce, importa, o immette sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature con sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, di fornire all'acquirente informazioni complete. Tale obbligo ricade anche su chi produce, importa o immette sul mercato attrezzature medico - radiologiche, il quale deve fornire all'acquirente informazioni scritte aggiuntive sulla valutazione del rischio per i pazienti e sugli elementi utili per la valutazione clinica, con modalità attuative dell'obbligo di informativa stabilite all'allegato IX. Gli articoli 42 e 43 prevedono un registro delle operazioni commerciali per chi importa o produce a fini commerciali materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, oltre che un'istruttoria tecnica e la verifica dei requisiti soggettivi e specifiche idoneità per il trasporto di materiali radioattivi, stabilendo particolari responsabilità e prescrizioni di conformità alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore. In base all'articolo 44 i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, nonché a farne denuncia con modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni stabilite all'allegato XI, confermando la disciplina del Regolamento EURATOM n. 302 del 2005. L'articolo 45, infine, dispone circa gli obblighi di immediata comunicazione in caso di smarrimento, furto, sversamento, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti da parte del detentore.

Il Titolo IX, relativo agli impianti, è composto dagli articoli da 76 a 101. La materia e le relative disposizioni non rientrano nel campo di applicazione della

direttiva 2013/59/Euratom; pertanto gli articoli riproducono, aggiornandole, le disposizioni vigenti in materia, ai sensi degli articoli da 36 a 58 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Gli articoli da 76 a 80 confermano la disciplina vigente in materia di: procedimento di nulla osta alla costruzione di impianti nucleari, rilasciato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); obiettivi di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari; l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di rivalutare sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare, ai fini di rispettare la base di progetto e individuare ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivati dall'invecchiamento dell'impianto. Gli articoli da 81 a 83 disciplinano il procedimento di autorizzazione alla costruzione o modifica o esercizio degli impianti, alla consultazione e partecipazione delle altre amministrazioni interessate alla trasmissione del parere conclusivo dell'ISIN al Ministero dello sviluppo economico e al rilascio dell'autorizzazione da parte del medesimo ministero. Il successivo articolo 94 sottopone a un regime semplificato gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici, esentandoli dal campo di applicazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione o modifica o esercizio degli impianti, con specifico riferimento all'istruttoria tecnica del progetto di massima oggetto dell'istanza di autorizzazione, e alla consultazione e partecipazione delle altre amministrazioni interessate, di cui agli articoli 81 e 82. Gli articoli 84 e 85 disciplinano l'istruttoria, le verifiche, la validazione e l'approvazione tecniche dei progetti particolareggiati di attuazione dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto, attuativi del progetto di massima autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, nonché i collaudi degli impianti. Gli articoli

86 e 87 prescrivono invece l'obbligo del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta di procedere alla esecuzione di prove e di operazioni con combustibile nucleare, compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di impianti di trattamento di combustibili irradiati, all'esecuzione di prove con combustibile irradiato. Tali prove devono essere svolte in conformità a un programma generale che deve essere approvato dall'ISIN. Gli articoli 88 e 89 regolamentano rispettivamente l'obbligo del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta di: misurare e registrare i dati di ogni prova nucleare, e di predisporre una relazione con modalità ed esito di dette prove; predisporre un documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione. Il regolamento di esercizio è sottoposto al preventivo parere tecnico dell'ISIN. Inoltre, si disciplina il manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali, documento allegato al manuale di operazione di cui all'articolo 87, nel quale sono riportate le istruzioni a cui attenersi nei diversi casi eccezionali e che comprende il piano di emergenza interna e le misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di un'emergenza, nonché le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e incidenti, e individua il personale adibito a mansioni di pronto intervento. L'articolo 91 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, per stabilire per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti che, dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto, non può abbandonare il posto di lavoro senza preventivo preavviso e avvenuta sostituzione.

L'articolo 92 prevede che il titolare dell'autorizzazione deve costituire e sottoporre la composizione del collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto in esame all'approvazione dell'ISIN. L'articolo 93 disciplina, con la licenza di esercizio, il procedimento di determinazione e di approvazione dei limiti e delle condizioni che l'esercente è tenuto a osservare nell'esercizio dell'impianto. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio ed è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico su parere dell'ISIN, all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e sulla base di una documentazione che dimostri che le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni, nonché sulla base di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione che deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni, se non intervengono prima circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi. L'articolo 95 definisce il procedimento di autorizzazione all'esercizio dei locali che, senza far parte degli impianti nucleari sono destinati al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento, nonché di ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena. In questi casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito il parere dell'ISIN, e può stabilire speciali prescrizioni. L'articolo 96 disciplina il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni. L'autorizzazione può avere una durata massima di trenta giorni con nulla osta del prefetto. Vengono poi previsti i processi autorizzativi per i depositi di zona portuale e aeroportuale, rilasciati dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di

frontiera, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. L'articolo 97 regola la sorveglianza locale della radioattività ambientale, obbligando il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente ad effettuare la sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe all'impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente necessarie. La disposizione prevede a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di comunicare all'ISIN, con modalità fissate nei provvedimenti autorizzativi, gli esiti della sorveglianza e le determinazioni eventualmente necessarie assunte da detti soggetti. Gli articoli da 98 a 100 sono dedicati alle procedure relative alla disattivazione degli impianti nucleari, che devono essere preventivamente autorizzate, anche per singole fasi, se tale suddivisione risulta necessaria e giustificata da un piano generale di disattivazione. La titolarità del procedimento di autorizzazione dell'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto nucleare è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'ISIN. L'autorizzazione stabilisce anche le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione presenta i progetti particolareggiati di disattivazione, ovvero i piani operativi, che sono sottoposti all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di disattivazione deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione alla disattivazione un documento conclusivo sulle operazioni eseguite e sullo stato dell'impianto e del sito. Viene poi stabilito il procedimento sanzionatorio che può essere avviato e le

misure che possono essere assunte a carico del titolare di provvedimenti autorizzativi che non provveda alla esecuzione dei progetti e dei piani operativi in conformità alle modalità, ai termini, alle condizioni e alle prescrizioni stabiliti in dette autorizzazioni.

Il Titolo X concerne la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e consta degli articoli da 102 a 105, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom, ma riprendono testualmente, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995. In particolare, gli articoli 102 e 103 dispongono in materia dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al titolare dell'autorizzazione di impianti nucleari, di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché di competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare incluso la preparazione alla gestione delle emergenze sul sito attraverso idonei programmi di formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. In questo ambito, è affidato all'ISIN il compito di porre in atto tutte le misure possibili per rendere accessibili ai lavoratori e al pubblico, con particolare riferimento alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare, le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'articolo 104 prescrive che per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni con le autorità di regolazione competenti di altri Stati membri, l'ISIN può concludere accordi bilaterali. Infine, l'articolo 105 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, organizzino ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attività dell'ISIN, del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e

richiedano su tali temi una verifica internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Passando sinteticamente ad esporre il contenuto delle altre parti dello schema, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 6, riguarda il campo di applicazione dello schema e i principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Il Titolo II, limitato al solo articolo 7, reca le definizioni utili a disegnare il campo di applicazione dello schema. Il Titolo III, formato dagli articoli 8 e 9, concerne le Autorità competenti e le funzioni di vigilanza. Il Titolo IV, che va dall'articolo 10 all'articolo 29, è dedicato alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti. Il Titolo V, composto dagli articoli da 30 a 35, riguarda la disciplina delle lavorazioni minerarie. Il Titolo VII consta degli articoli da 46 a 61 e concerne il regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi. Il Titolo VIII, formato dagli articoli da 62 a 75, reca particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane. Il Titolo XI, che va dall'articolo 106 all'articolo 146, reca norme sull'esposizione dei lavoratori, mentre il Titolo XII, che va dall'articolo 147 all'articolo 155, reca norme sull'esposizione della popolazione e il Titolo XIII, che va dall'articolo 156 all'articolo 171, reca norme sull'esposizione medica. Il Titolo XIV, formato dagli articoli da 172 a 197, riguarda la preparazione e la risposta alle emergenze. Il Titolo XV consta degli articoli da 198 a 204 e concerne particolari situazioni di esposizione esistente. Il Titolo XVI reca un apparato sanzionatorio penale ed amministrativo, ed è composto dagli articoli da 205 a 231. In particolare gli articoli 207 e 217 riguardano rispettivamente sanzioni penali e amministrative riferite al Titolo VI; l'articolo 210 riguarda sanzioni penali riferite ai Titoli IX e X mentre l'articolo 221 riguarda sanzioni amministrative riferite al Titolo IX. Il

Titolo XVII, infine, reca disposizioni transitorie e finali e va dall'articolo 232 all'articolo 241.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03522 Murelli: Iniziative per l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi	141
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-03531 Siragusa: Ritardo nell'erogazione da parte dell'INPS del trattamento di pensione ai cittadini italiani residenti all'estero	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	144

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale	142
--	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 10.15.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-03522 Murelli: Iniziative per l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (LEGA), pur ringraziando il Sottosegretario, sottolinea la necessità di farsi carico anche dei commercianti che hanno cessato la propria attività nel periodo 2014-2016, ma, pur avendo versato il relativo contributo, non hanno avuto accesso all'indennizzo, in quanto hanno maturato i requisiti pensionistici solo successivamente.

5-03531 Siragusa: Ritardo nell'erogazione da parte dell'INPS del trattamento di pensione ai cittadini italiani residenti all'estero.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Jessica COSTANZO (M5S), che ha testé sottoscritto l'atto di sindacato ispettivo n. 5-03531, ringraziando il Sottosegretario

rio, si dichiara soddisfatta dell'impegno del Ministero e dell'INPS a trovare una soluzione al problema segnalato. Auspica che si decida al più presto di cambiare le modalità di erogazione perché, a prescindere dall'entità del trattamento, ogni pensionato ha diritto di ricevere, con scadenze certe, la sua pensione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

ALLEGATO 1

5-03522 Murelli: Iniziative per l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito del presente atto concernente l'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi, occorre preliminarmente fare una premessa.

L'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale, istituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996, costituisce una misura che, nel corso degli anni, è stata riconfermata con successivi interventi legislativi soprattutto in ragione del fatto che la platea di destinatari della norma in parola è rappresentata da tutti quei soggetti che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi che ha investito il Paese.

La vicenda dei lavoratori autonomi, costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è stata oggetto di massima attenzione da parte di questo Governo.

Il Governo, consapevole dell'impatto negativo determinato dallo stato di crisi che ha interessato il Paese, ha reso strutturale, dal primo gennaio 2019, l'indennizzo di cui si discute, e ha, di conseguenza, stabilizzato l'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.

Evidenzio che questo Governo, nel manifestare costante attenzione e sensibilità nei riguardi di una tematica di tale rilevanza e con il fermo proposito di sanare la lacuna legislativa, è intervenuto da ultimo con legge n. 128 del 2 novembre

2019, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, prevedendo all'articolo 11-ter l'estensione dell'indennizzo alle aziende, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 207/1996, che hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. In tal senso è stata pubblicata anche la circolare dell'Inps n. 4 del 13 gennaio 2020.

Ciò posto, tengo però a precisare, conclusivamente, che il quesito posto dall'On. Interrogante vale senz'altro ad attirare l'attenzione del Governo sul tema, perché, anche questo mi preme qui ribadire, la consapevolezza di aver compiuto un passo significativo non induce certo a rinunciare alla possibilità di compierne di ulteriori, ove si riveli possibile, nella direzione di un ulteriore miglioramento del sistema.

Per completezza, ad ogni modo, sottolineo che gli oneri stimati per la copertura finanziaria del citato articolo 11-ter del decreto-legge 101/2019 non contemplano le cessazioni delle attività commerciali verificatesi antecedentemente al 2017 e che pertanto non è possibile un'estensione automatica della norma.

Va detto, peraltro, che gli interventi legislativi che nel tempo hanno introdotto, e successivamente prorogato, l'indennizzo in esame non hanno mai previsto che quest'ultimo potesse essere erogato per cessazioni prima del periodo di riferimento considerato.

ALLEGATO 2

5-03531 Siragusa: Ritardo nell'erogazione da parte dell'INPS del trattamento di pensione ai cittadini italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul ritardo nell'erogazione da parte dell'Inps del trattamento di pensione ai cittadini residenti all'estero. Al riguardo, fornisco quanto comunicato dall'Inps appositamente interpellato sulla questione.

I pagamenti delle pensioni avvengono nella maggior parte dei casi con periodicità mensile. Qualora l'importo della pensione sia inferiore a euro 70 il pagamento avviene semestralmente a gennaio e a luglio mentre avviene annualmente a gennaio se l'importo mensile della pensione è inferiore a euro 10. A differenza di quanto avviene per le pensioni pagate nel nostro Paese, il numero delle pensioni pagate all'estero corrisposte semestralmente e annualmente è percentualmente consistente: più del 40 per cento delle 330.000 pensioni pagate fuori dell'Italia viene erogata con questa periodicità.

Questo fenomeno è dovuto al fatto che molti dei beneficiari di questi trattamenti sono i protagonisti dei consistenti flussi di emigrazione registrati nel nostro Paese nel secolo scorso. Questi lavoratori migranti spesso hanno lavorato pochissimo nel nostro Paese e hanno ottenuto pensioni di importo molto limitato, totalizzando i brevi periodi di contribuzione versata in Italia con quelli più consistenti maturati nei Paesi in cui ha avuto luogo la maggior parte della loro carriera lavorativa.

Altro elemento da tener presente è costituito dalla preferenza dei titolari di pensioni di importo esiguo (soprattutto nordamericani) verso la forma di pagamento a mezzo di emissione di assegni spediti al

loro domicilio. Tale forma di pagamento, che presenta il rischio di mancato recapito del titolo per incompletezza dell'indirizzo o per disguidi postali, è in via di superamento e INPS esprime l'auspicio che i pensionati che ancora non abbiano provveduto optino per il pagamento a mezzo di accredito su un conto corrente. Al momento, il Canada e gli USA sono di gran lunga i Paesi in cui si riscontra il maggior numero di pensionati che preferisce tale forma di pagamento: su circa 34.000 assegni emessi a gennaio per il mondo intero, circa 10.544 sono stati pagati in Canada e circa 8.000 in USA.

Per i titolari di pensioni semestrali o annuali, nei lunghi intervalli che passano tra un pagamento e l'altro, spesso si verificano eventi, quali il trasferimento della residenza (soprattutto verso congiunti o in struttura di cura o degenza) o variazioni dei conti correnti, che non sempre vengono comunicati agli uffici INPS, anche in considerazione del fatto che spesso la pensione italiana non è la loro principale fonte di reddito.

Inoltre, l'Inps ha reso noto che l'archivio anagrafico dell'istituto viene aggiornato non solo con informazioni che provengono dai pensionati ma anche con dati che vengono forniti da altre Pubbliche Amministrazioni, quali i Comuni o l'Agenzia delle Entrate, che, a loro volta in un numero estremamente ridotto di casi, possono essere incompleti o inesatti. Ciò determina, in alcuni casi, la possibilità che alcuni pagamenti vengano disposti con dati non corretti.

Le eventuali inesattezze nei dati di indirizzo dei pensionati, dovute ai motivi esposti, non impediscono il buon esito del

pagamento disposto con accredito su conto corrente, in quanto per tale modalità rilevano le coordinate bancarie. Al contrario, alcuni pagamenti disposti con invio di assegni possono non essere eseguiti.

Le dimensioni del fenomeno registrato a gennaio scorso, che riguarda quasi esclusivamente pagamenti con assegni di pensioni semestrali o annuali di importo molto contenuto sembrano essere molto limitate e non diverse da quelle rilevate negli scorsi anni.

Tenuto conto della segnalazione del Corriere Canadese e della circostanza che in Canada vengono pagati circa 1/3 del totale degli assegni emessi nel mondo per il pagamento delle pensioni, al momento, risulta che su circa 42.000 pagamenti effettuati in Canada (di cui 10.544 con assegni) circa 250 non hanno avuto esito per incompletezza dell'indirizzo imputabile ad un non corretto aggiornamento degli archivi INPS.

Ciò premesso, l'Inps ha sottolineato di essere a conoscenza della problematica e che si sta attivando per il corretto ripristino degli indirizzi con una lavorazione centralizzata. Resta ferma anche la possibilità per i pensionati di richiedere il pagamento con accredito su conto corrente, rendendo note le coordinate bancarie per garantirsi una modalità più sicura dell'emissione di assegni.

Pertanto, in conclusione, posso rassicurare l'Onorevole interrogante che la questione è all'attenzione delle strutture territoriali dell'Inps e che sulla base delle segnalazioni che pervengono dai pensionati, direttamente o tramite i Patronati, le strutture dell'Inps stanno già curando la riemissione delle rate pensionistiche non andate a buon fine.

Il Ministero che rappresento, ad ogni modo, continuerà a monitorare l'evoluzione della vicenda.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402-A Governo	146
AVVERTENZA	146

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 febbraio 2020.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2402-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.25 e dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
Nuovo testo C. 1339 Locatelli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	155

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella giornata del 19 febbraio scorso, il relatore, onorevole Cillis, ha svolto la relazione introduttiva e che nella giornata di ieri, martedì 25 febbraio, è stata svolta l'audizione dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA). Rammenta inoltre che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per il prossimo 2 marzo.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Evidenzia, in particolare, che, allo scopo di evitare difformità di definizioni, e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento. Rileva, altresì, che appare opportuno definire meglio l'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina. Fa presente, quindi, che le due osservazioni contenute nella sua proposta di parere tengono pertanto conto di tale duplice esigenza.

Raffaele NEVI (FI) nell'ottica di rendere le norme dello schema di decreto omogenee rispetto alla normativa europea in materia di etichettatura, propone al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione che tenga conto della necessità di introdurre all'articolo 4 una dicitura che espliciti che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, accogliendo il rilievo svolto dal collega Nevi, formula una nuova proposta di parere favorevole che contiene una terza osservazione (*vedi allegato 2*). Evidenzia, quindi, che con tale osservazione si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare, nei termini riportati in allegato, l'articolo 4 dello schema di decreto esplicitando che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega-Salvini Premier sulla nuova proposta di parere del relatore.

Rammenta che lo schema di decreto ministeriale dà attuazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto semplificazioni, approvato dal precedente Governo, ed è frutto anche della volontà manifestata dall'allora Ministro Centinaio di ampliare le categorie di alimenti, comprendendo anche le carni suine trasformate, per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione dell'origine della materia prima allo scopo di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli.

Ricorda che il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 si applica solo alle carni suine fresche e non prevede l'obbligo di indicazione del Paese di nascita degli animali, escludendo quindi dall'obbligo di indicazione del luogo di provenienza i prodotti a base di carne suina trasformata che rappresentano i 2/3 dei consumi a livello nazionale. Evidenzia quindi la mancanza di volontà da parte dell'Unione europea di introdurre tale obbligo, dettata, a suo avviso, dalla volontà di non creare effetti negativi sul volume delle esportazioni nel mercato comunitario delle carni suine per taluni Stati membri.

Osserva, invece, che le previsioni contenute nello schema di decreto rafforzano la produzione suinicola italiana – che attualmente soddisfa solo per il 60 per cento il fabbisogno industriale e sconta un deficit strutturale evidente nella produzione di prosciutti – e vanno incontro all'esigenza dei consumatori, segnalata da plurime indagini, condotte da organismi pubblici nazionali ed europei, che dimostra una forte propensione al consumo dei prodotti al 100 per cento *made in Italy*. Rileva, peraltro, che tali indagini sottolineano che il consumo di alimenti interamente prodotti con materie prime nazionali ha anche una forte valenza sotto il profilo del minore impatto ambientale ed economico, rappresentando un volano per la relativa filiera.

Espresso apprezzamento per i decreti adottati nella precedente legislatura dal Ministro Martina sull'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del riso, del grano duro e

del pomodoro, osserva che tali decreti cesseranno di avere efficacia dal 1° aprile 2020, in coincidenza con l'inizio dell'applicazione del regolamento (UE) n. 775 del 2018, che tuttavia ha un ambito applicativo diverso da quello dello schema di decreto, in quanto prevede l'obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente primario solo qualora sia diversa dall'indicazione geografica volontaria del prodotto.

Rammenta poi la battaglia condotta in sede di Unione europea, all'epoca del IV Governo Berlusconi, dal Ministro delle politiche agricole Zaia per introdurre l'obbligo di indicare l'origine della materia prima prevalente proprio con riferimento alla carne suina, che si scontrò con un atteggiamento oppositivo delle istituzioni europee, sottolineando la diversa posizione assunta invece dalle medesime istituzioni nel valutare i cosiddetti decreti Martina, probabilmente in ragione del loro carattere sperimentale.

In conclusione, auspica che, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge semplificazioni, il Governo estenda l'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima anche ad altri prodotti verso i quali i consumatori hanno dimostrato una forte propensione.

Antonella INCERTI (PD) nel dichiarare, a nome del gruppo Partito democratico, il voto favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore, sottolinea, come già ricordato dall'onorevole Golinelli, che lo schema di decreto in esame si pone in linea di continuità con i provvedimenti adottati nel corso della XVII legislatura dal Ministro Martina. Ricorda altresì gli innumerevoli sforzi profusi all'epoca dal Ministro Martina, in tutte le sedi competenti, per portare all'attenzione dell'UE la necessità di adottare una regolamentazione in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti anche a livello comunitario.

Raffaele NEVI (FI), dopo aver ringraziato il relatore per aver recepito la sua osservazione, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla nuova proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella giornata del 19 febbraio scorso, il relatore, onorevole Lombardo, ha svolto la relazione introduttiva.

Antonio LOMBARDO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) esprime una valutazione critica, in termini generali, sugli accordi bilaterali conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, ritenendo che, in molteplici casi, tali accordi

si siano rivelati vantaggiosi per taluni settori, ma che abbiano prodotto, al contempo, effetti pregiudizievoli per altri comparti. Con riferimento al comparto agricolo cita, ad esempio, il CETA, che in talune fasi ha fatto registrare un surplus a livello commerciale, mentre in altri ha portato a ricadute negative per il settore e reputa che una situazione analoga possa derivare dall'accordo in esame.

Osservato che il mancato svolgimento di audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole avrebbe consentito alla Commissione di poter valutare se dal Protocollo in esame possano derivare effetti vantaggiosi per il comparto agricolo, preannuncia il voto di astensione del gruppo Lega-Salvini Premier.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 19 febbraio scorso ha dato conto dei pareri sin qui espressi dalle Commissioni competenti. Ricorda altresì che nella medesima seduta i gruppi hanno concordato di chiedere un ulteriore differimento dell'esame in Assemblea, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. A tale riguardo, fa presente che, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento alla Commissione V, che non è quindi, nella giornata odierna, nelle condizioni di esprimere il prescritto parere, l'esame del provvedimento in Assemblea potrebbe essere opportunamente rinviato al calendario di marzo. A tale riguardo, rammenta che domani è prevista la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo per la predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate;

premesso che:

il provvedimento in discussione dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019);

in particolare, il suddetto articolo 4, al comma 3, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;

in particolare, il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare, secondo l'apposita procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a fini di protezione dei consumatori, di preven-

zione delle frodi, di protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, e di repressione della concorrenza sleale;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle definizioni di « *carni di ungulati domestici* », « *carni macinate* », « *carni separate meccanicamente* », « *prodotti a base di carne* » e « *preparazioni di carni* », rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

onde evitare difformità di definizioni e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *g)*, del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina;

il comma 2 del medesimo articolo dispone che il provvedimento non si ap-

plichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali;

appare opportuno meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b*), si valuti l'opportunità di introdurre la seguente:

« *c*) Paese di allevamento: si intende il Paese individuato secondo i criteri definiti per le carni della specie suina dal Reg. UE 1337/2013 »;

2) all'articolo 2, dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente:

« 3. Il presente decreto non si applica alle carni rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1337/2013 ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate;

premesso che:

il provvedimento in discussione dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019);

in particolare, il suddetto articolo 4, al comma 3, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;

in particolare, il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare, secondo l'apposita procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a fini

di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi, di protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, e di repressione della concorrenza sleale;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle definizioni di « *carni di ungulati domestici* », « *carni macinate* », « *carni separate meccanicamente* », « *prodotti a base di carne* » e « *preparazioni di carni* », rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

onde evitare difformità di definizioni e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *g*), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina;

il comma 2 del medesimo articolo dispone che il provvedimento non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali;

appare opportuno meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina;

occorre introdurre, inoltre, all'articolo 4, una dicitura che espliciti che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b*), si valuti l'opportunità di introdurre la seguente:

« *c*) Paese di allevamento: si intende il Paese individuato secondo i criteri definiti per le carni della specie suina dal Reg. UE 1337/2013 »;

2) all'articolo 2, dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente:

« 3. Il presente decreto non si applica alle carni rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1337/2013 »;

3) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 include le seguenti informazioni:

« Carne di suini nati: (nome del paese di nascita degli animali) »;

« Carne di suini allevati: (nome del paese di allevamento degli animali) »;

« Carne di suini macellati: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) ».

Conseguentemente, ai successivi commi 2, 3 e 4 anteporre alla parola: origine le seguenti: carne di.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante la ratifica del Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra;

rilevato che:

l'Accordo tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù, che è il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali;

sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli;

secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (risultante da un documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche;

grazie all'Accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	165
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162
AVVERTENZA	164

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 marzo prossimo. Segnalando che l'atto non è tuttavia corredato del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni avverte, quindi, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non sia stato trasmesso.

Carmen DI LAURO (M5S), *relatrice*, in via preliminare ricorda che la direttiva del 2009, modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, aveva dettato norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri, mentre la direttiva in recepimento è intervenuta al fine di assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno del-

l'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi. In tal senso, va evidenziata l'importanza per l'Italia del recepimento della direttiva, atteso che il nostro Paese, oltre a quelli già esistenti, ha molte possibilità di collegamento con Paesi terzi. Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2018 e che la X Commissione Attività produttive, che sull'atto del Governo ha la competenza primaria, ha deliberato di effettuare sullo schema un supplemento di istruttoria, attraverso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La direttiva in esame, il cui termine di recepimento è fissato al 24 febbraio 2020, modifica innanzitutto la definizione di «interconnettore» ed estende alla parte dei gasdotti del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un Paese terzo la disciplina contenuta nella direttiva del 2009 sul cosiddetto *unbundling*, ossia l'obbligo della separazione proprietaria tra le società che detengono la proprietà delle reti ed effettuano la gestione delle attività di trasporto e le imprese esercenti attività di approvvigionamento/produzione e fornitura di gas naturale.

La direttiva estende inoltre alle linee di trasporto che collegano uno Stato membro con un Paese terzo le deroghe ammissibili all'*unbundling*, nel caso in cui si tratti di un'impresa verticalmente integrata (ossia un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale).

Nel dettaglio, ricorda che la direttiva del 2009, all'articolo 9, ha previsto un obbligo di indipendenza dei proprietari e gestori delle reti di trasporto del gas dalle attività di approvvigionamento, produzione e vendita del gas naturale nel mercato interno, facendo salve talune deroghe per gli Stati membri: l'opzione per un modello ISO (con il quale l'impresa mantiene la proprietà delle reti, affidandone la ge-

stione a un soggetto terzo) o per un modello ITO (che consente all'impresa di derogare alla separazione proprietaria, mantenendo il controllo delle società che gestiscono l'attività di trasporto e che detengono la proprietà delle reti, purché garantisca l'indipendenza decisionale e funzionale del gestore del trasporto). La direttiva oggetto di recepimento prevede – con riferimento alla linea di trasporto che collega uno Stato membro e un Paese terzo – che se, al 23 maggio 2019, il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata e lo Stato membro esercita la facoltà di derogare all'obbligo di separazione proprietaria designando un gestore di sistemi indipendente, la designazione in questione sia soggetta all'approvazione della Commissione europea.

In proposito, ricorda che il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che aveva recepito la direttiva del 2009, ha optato per il modello ITO, sopra citato, facendo «salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di conformarsi alla norma della direttiva che prevede la separazione proprietaria»; inoltre, in seguito a una segnalazione dell'AEEG (ora ARERA) sulla necessità di optare per una separazione proprietaria di Snam rete gas da Eni S.p.a., il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo hanno previsto la separazione proprietaria del gruppo SNAM. Pertanto, il nostro ordinamento giuridico ha attuato senza deroghe l'obbligo di *unbundling*. Lo schema di decreto legislativo in esame non traspone, dunque, nella normativa italiana le disposizioni della direttiva 2019/692/UE finalizzate all'estensione alla parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un Paese terzo della disciplina dell'*unbundling*, ivi inclusa la deroga concernente le modalità di designazione del gestore di sistema indipendente sottoposta all'approvazione della Commissione europea. Ciò in ragione del fatto che tutte le fattispecie italiane rientrano nella disciplina, sopra descritta, dell'articolo 9 della direttiva

2019/692/UE, il quale consente per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti, completati prima del 23 maggio 2019, deroghe, tra l'altro, alla disciplina sul diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate, e sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento.

La direttiva del 2019 disciplina poi le controversie transfrontaliere sull'accesso alla rete di gasdotti a monte, introducendo una procedura concertativa tra gli Stati membri per la risoluzione delle stesse. Essa prevede, inoltre, che le deroghe alla disciplina sull'*unbundling*, sul diritto di accesso dei terzi alla rete e sul diritto di accesso alla rete di gasdotti a monte, non danneggino la concorrenza nei mercati, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, i sistemi regolati interessati, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La direttiva del 2019 introduce l'obbligo da parte dell'Autorità nazionale di regolazione di una preventiva procedura di consultazione tra le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati dalla nuova infrastruttura, ivi incluse quelle dei Paesi terzi interessati dall'opera; interviene, inoltre, sulle competenze delle Autorità nazionali di regolamentazione in caso di infrastrutture da e verso un Paese terzo e lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo, purché il contenuto degli accordi sia compatibile con il diritto dell'Unione europea.

La direttiva prevede poi la possibilità di concedere anche per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti – completati prima del 23 maggio 2019 – deroghe alla disciplina sull'obbligo di *unbundling* e di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, sul diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa garanzia di tariffe non discriminatorie e

sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento. Le deroghe, che devono essere decise entro il 24 maggio 2020, comunicate alla Commissione europea e rese pubbliche, sono concesse (fino a un termine massimo di 20 anni, rinnovabile) dallo Stato membro in cui si trova il primo punto di connessione del gasdotto di trasporto con la rete e per predeterminati motivi oggettivi, purché non vi siano effetti negativi sulla concorrenza, sul funzionamento del mercato interno o sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea. Infine, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un Paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso Paese terzo.

Nel passare ad analizzare il contenuto dello schema di decreto, segnala in via preliminare che la citata legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo all'attuazione delle deroghe previste nella direttiva del 2019: in primo luogo, si tratta della possibilità, nel caso di impresa verticalmente integrata, di derogare all'obbligo di *unbundling* dell'impresa esercente il sistema di trasporto, con designazione di un gestore di sistema indipendente, da sottoporre all'approvazione della Commissione europea; in secondo luogo, si fa riferimento alla possibilità di concedere anche per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti, purché completati prima del 23 maggio 2019, deroghe, per i motivi sopra citati, alla disciplina sul diritto di accesso dei terzi alla rete, sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore, sull'*unbundling* e sull'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione.

Venendo quindi al testo dello schema di decreto, che si compone di quattro articoli, ricorda che l'articolo 1 recepisce le disposizioni della direttiva del 2019 intervenendo sul decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, ed estendendo la definizione di interconnettore anche ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo fino al confine del territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro e, quindi, nel caso dell'Italia, anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto. La norma, inoltre, interviene sulla disciplina delle controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, al fine di inserire – nel caso in cui la rete di gasdotti abbia origine in un Paese terzo e si colleghi alla rete italiana – l'obbligo per l'ARERA di consultarsi con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso sia in Italia, di consultarsi con il Paese terzo in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire che la disciplina europea sul mercato interno sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

Segnala, inoltre, che l'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011, che, come sopra rammentato, ha recepito la direttiva del 2009: in primo luogo, si prevede che l'ARERA possa consultare le pertinenti autorità dei Paesi terzi, al fine di garantire, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso tali Paesi, la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas. La norma, inoltre, consente ai gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori con Paesi terzi, purché questi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati; fissa le modalità e le condizioni in base alle quali il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) concede, entro il 24 maggio 2020, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, una deroga per 20 anni (rinnovabile) dall'applicazione delle norme

della direttiva del 2009, come modificata, riguardanti il diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate e i poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore; consente al MISE di chiedere alla Commissione europea di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il Paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente della direttiva. Inoltre, la norma prevede che gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un Paese terzo siano mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso Paese terzo. Purtuttavia, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un Paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore, il MISE deve attivare la procedura di abilitazione, notificando tale intendimento alla Commissione europea almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.

L'articolo 3 dello schema apporta modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico. In particolare, recepisce quanto previsto dalla direttiva in merito alle deroghe ammissibili in caso di costruzione di nuove infrastrutture del gas, ivi inclusi gli interconnettori. Si interviene sulla norma che consente ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, di richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certifi-

cazione dei gestori dei sistemi di trasporto. La norma in questione prevede che il MISE, nel concedere l'esenzione, tenga conto che essa non danneggi la concorrenza nei mercati influenzati dall'investimento, il funzionamento efficace del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea.

L'articolo 3, infine, prevede una nuova disciplina di esenzione, consentendo ai soggetti che investono nella realizzazione di nuovi interconnettori con Paesi terzi o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli interconnettori esistenti, di richiedere le medesime esenzioni sopra descritte per i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione. L'esenzione è concessa per i per motivi individuati nella direttiva e per non più di venticinque anni.

L'articolo 4 dello schema di decreto in esame reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude ricordando che la richiesta di parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza unificata e che, pertanto, il parere della Commissione potrà essere reso soltanto dopo la trasmissione di quello della predetta Conferenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolo 1, comma 1 e allegato A, n. 12).

Segnala, innanzitutto, che la direttiva 2017/2455 rientra nel pacchetto normativo riguardante la Strategia per il mercato unico digitale in Europa e il Piano d'azione sull'IVA, adottato dalla Commissione europea il 7 aprile 2016 con la finalità di creare un'area unica IVA europea in grado di promuovere investimenti, occupazione e crescita attraverso la semplificazione, l'utilizzo delle tecnologie più moderne e il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni fiscali e operatori economici. Essa, in particolare, è intervenuta sulle norme generali IVA e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile per dettare una specifica disciplina sugli obblighi relativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni. In sintesi, le norme europee modificano le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica e intervengono sulla fatturazione di tali servizi.

In primo luogo, evidenzia che la direttiva, all'articolo 1, introduce una soglia di 10.000 euro, al di sotto della quale le prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato membro di identificazione del soggetto passivo, a meno che questo non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo. La direttiva, inoltre, semplifica le procedure di emissione delle fatture; autorizza i soggetti passivi ad applicare le norme dello Stato membro di identificazione in materia di fatturazione e

tenuta dei registri; introduce misure di semplificazione a favore delle piccole *start up* operanti nel settore del commercio elettronico, nonché per l'identificazione degli acquirenti e dei destinatari; infine, essa semplifica la dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione per le tipologie di prestazioni e vendite per le quali l'IVA non è versata tramite il regime MOSS (*Mini One Stop Shop*).

La direttiva, inoltre, all'articolo 2, semplifica ed estende l'operatività del regime speciale cosiddetto MOSS o Mini Sportello Unico. Si tratta di un regime di tassazione IVA opzionale relativo alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (*Business to consumer* – B2C). Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. La direttiva estende dunque l'operatività del MOSS anche ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea ma registrati ai fini IVA in uno o più Paesi membri, nonché alla vendita di beni materiali e di servizi diversi da quelli elettronici e sopprime, dal 1° gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/UE, il quale prevede l'ammissibilità in esenzione delle importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 euro, nonché la possibilità per gli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro.

Ricorda quindi che è attualmente aperta, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione n. 2019/0055 per il mancato recepimento della citata direttiva (UE) 2017/2455. La procedura è stata avviata il 30 gennaio 2019 e, in seguito, il 31 ottobre 2019 la Commissione ha inviato

all'Italia un parere motivato contestando la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento riguardanti il luogo della prestazione di servizi e le misure che disciplinano la fatturazione ai fini dell'IVA, come richiesto dall'articolo 1 della direttiva.

Venendo al testo dello schema di decreto, che si compone di 4 articoli, ricorda che esso recepisce il solo articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE, in quanto, come specificato nella relazione illustrativa, l'articolo 2 della medesima direttiva, operativo dal 1° gennaio 2021, sarà recepito con un ulteriore e separato decreto legislativo, anche alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2019/1995/UE.

In particolare, l'articolo 1 modifica in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea. Le norme mantengono sostanzialmente fermo il criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo: dunque, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia se il committente non soggetto passivo è ivi stabilito, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero. Lo schema in esame introduce due eccezioni alla predetta regola. La prima opera se il prestatore di servizi è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro: non è dunque dovuta in Italia l'IVA – a meno che il fornitore estero non opti diversamente – se le prestazioni di servizi in di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici siano fornite a committenti non soggetti passivi d'imposta nazionali, da parte di soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia, ma non anche in altri Stati dell'Unione europea, e il cui ammontare complessivo, nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea e diversi

da quello di stabilimento del prestatore, non sia superiore a 10.000 euro. La seconda eccezione opera laddove il prestatore di servizi sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e i servizi siano resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea: l'IVA è dunque dovuta in Italia anche per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e non anche in altri Stati dell'Unione e il cui ammontare complessivo delle prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non ha superato 10.000 euro.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (testo unico IVA), che disciplina il regime speciale cd. MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non appartenenti all'Unione europea, il quale consente ai prestatori di optare per il pagamento dell'IVA dovuta nel Paese del destinatario, attraverso uno sportello unico collocato nello Stato membro in cui si sono identificati. Il regime MOSS consente quindi all'impresa di accentrare gli adempimenti presso un'unica autorità fiscale: nella sua formulazione vigente, la norma consente ai prestatori extra-UE di scegliere qualsiasi Stato membro nel quale identificarsi, il quale gli attribuisce il numero identificativo ai fini IVA; possono dunque accedere al regime IVA MOSS le imprese che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede dell'attività economica né una stabile organizzazione, né sono identificate ai fini IVA. Lo schema in esame sopprime tale ultima condizione per l'accesso al MOSS, al fine di allineare la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva 2017/2455. Da ciò consegue che, laddove un fornitore extra-UE di servizi elettronici, resi a privati consumatori dell'Unione europea, sia identificato ai fini IVA in un altro Paese, lo stesso prestatore può identificarsi anche

in Italia e adottare il regime IVA MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste.

L'articolo 2 interviene altresì sull'articolo 74-*quinquies*, comma 2 del testo unico IVA, che nella sua formulazione vigente esenta i soggetti che si avvalgono del regime MOSS dall'emissione delle fatture, tenuta dei registri IVA, presentazione della dichiarazione IVA annuale, essendo prevista la sola presentazione di apposita dichiarazione trimestrale. La norma in esame dispone che i prestatori di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti dei consumatori debbano applicare le norme sulle certificazioni fiscali del commercio al minuto e attività assimilate: la fattura è emessa a richiesta del cliente, mentre è fatto obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale. Il medesimo articolo 2, infine, modifica la norma relativa alla documentazione che deve corredare la richiesta di identificazione ai fini del regime MOSS, sostituendo la dichiarazione di mancata identificazione a fini IVA all'interno dell'Unione europea (attualmente prevista) con una dichiarazione che attesta che il richiedente non è stabilito a fini IVA all'interno dell'Unione europea.

Infine, fa presente che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle norme introdotte, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 mentre l'articolo 4 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Conclusivamente, ricordato che la Commissione di merito ha già espresso parere favorevole sul provvedimento, formula una analoga proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio

automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Atto n. 152.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo. Segnalando che l'atto non è tuttavia corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata avverte, quindi, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non potrà concluderlo finché il parere della Conferenza non sia stato trasmesso.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della stessa.

Fa presente che la citata direttiva 2018/822, che rientra nel novero delle misure adottate in ambito europeo al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, apporta sostanziali modifiche alla direttiva 2011/16/UE (recepita, a livello nazionale, con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29), che ha stabilito specifiche procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, prevedendo uno scambio di informazioni automatico tra gli Stati (sulla base delle informazioni disponibili) con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitali. La direttiva 2018/822, in particolare, prevede l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre

agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure proposte, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali. Inoltre, la direttiva prevede che l'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata è tenuta a trasmettere le informazioni attraverso lo scambio automatico alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, secondo le modalità e i termini indicati nello stesso articolo, nonché quelle che verranno ulteriormente adottate dalla Commissione europea. La Commissione europea istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate ai fini dello scambio automatico. La direttiva prevede, altresì, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale, dell'efficacia e dei risultati pratici ottenuti, dello scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto, composto di 14 articoli ed adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolo 1, comma 1, e allegato A, n. 16).

L'articolo 1 dello schema definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, con riferimento sia ai soggetti coinvolti, sia alle fattispecie oggetto di comunicazione, identificando il contribuente nel soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero e individuando l'intermediario nel soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfron-

taliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione (cosiddetto *promoter*) ovvero anche nel soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti svolge attività di assistenza o consulenza relativa al meccanismo transfrontaliero (cosiddetto *service provider*). L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente, nonché gli esoneri da tale obbligo, mentre l'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri. L'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione disponendo che il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ossia un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale. L'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate, specificando altresì che gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero solo quando ne sono a conoscenza, ne hanno il possesso o il controllo. L'articolo 7 stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione e l'articolo 8 dispone un obbligo di comunicazione *una tantum* nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase di attuazione avviene tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020. L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere e l'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti. L'articolo 11 introduce, per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni, un obbligo di conserva-

zione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero, mentre l'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni. L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14, infine, prevede che le disposizioni del decreto abbiano effetto a decorrere dal 1° luglio 2020. La direttiva dispone, infatti, che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima e che applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2020.

Conclude ricordando che il provvedimento in esame non è corredato del previsto parere della Conferenza unificata e che, pertanto, il parere della Commissione potrà essere reso soltanto dopo la trasmissione di tale parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (Atto n. 150).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (atto n. 150);

considerato che le disposizioni oggetto di recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del « mini sportello unico » (MOSS, acronimo di *Mini One Stop Shop*);

rilevato che il termine di recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 è scaduto il 31 dicembre 2018 – mentre gli articoli 2 e 3 della direttiva devono invece essere recepiti entro il 31 dicembre 2020 – e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2019/0055 per il mancato recepimento del predetto articolo 1, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

valutata l'esigenza di adottare tempestivamente in via definitiva lo schema di decreto legislativo in oggetto al fine evitare l'aggravamento della citata procedura di infrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. S. 1729 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

S. 1729 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha già espresso il proprio parere sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 6 febbraio scorso, un parere favorevole con osservazioni, chiarisce che richiamerà, in primo luogo, le osservazioni contenute

nel parere indicando se le stesse siano state o meno recepite e illustrerà quindi, successivamente, le ulteriori disposizioni inserite nel provvedimento di interesse per la Commissione.

Ricorda, quindi, che la prima osservazione invitava le Commissioni competenti in sede referente a valutare l'opportunità di recepire le proposte di modifica e integrazione formulate dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. Al riguardo, segnala che nel provvedimento sono state inserite numerose disposizioni in materia che appaiono recepire le richieste degli enti territoriali. Tra le altre cose: sono stati prorogati, rispettivamente al 15 maggio e al 30 giugno 2020, i termini per la richiesta da parte degli enti locali dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio previsti dalla legge di bilancio 2020 e per la definizione da parte del Ministero dell'interno dell'ammontare dei contributi (articolo 1, comma 10-*septies*); è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni edificio scolastico situato in zone a rischio sismico 1 e 2 (articolo 6,

comma 5-*novies*); sono stati finanziati interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (articolo 24, commi da 5-*bis* a 5-*quater*);

Segnala che le ulteriori osservazioni della Commissione non sono state invece recepite. Ritiene pertanto che possano essere riproposte nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Le osservazioni, in particolare, invitavano a: con riferimento all'articolo 1, comma 7, inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento chiamato ad individuare in concreto la tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione; con riferimento all'articolo 17, estendere le norme in materia di assunzioni a tempo determinato da parte delle province anche alle città metropolitane, in analogia a quanto previsto dalle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato; con riferimento all'articolo 18, prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel processo di elaborazione dei bandi-tipo per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni; sempre con riferimento all'articolo 18, valutare l'introduzione di misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale; con riferimento all'articolo 23, riorganizzare le sezioni regionali della Corte dei conti; con riferimento all'articolo 25, comma 1, chiarire un dubbio interpretativo relativo al previsto incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica; con riferimento all'articolo 30, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiamato a disciplinare le modalità di verifica dell'attuazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243/2016 (tale articolo prevede che le risorse per gli interventi di coesione nelle regioni del Mezzogiorno

siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente, cd. «clausola del 34 per cento»).

Con riferimento ad alcune ulteriori disposizioni inserite nel testo del provvedimento alla Camera segnala, inoltre, per quanto concerne le competenze della Commissione, il comma 8-*bis* dell'articolo 1 che modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prorogando il termine per il versamento delle somme in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. È previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per la definizione delle modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. Il comma 3-*quater* dell'articolo 4 proroga invece al 2021 l'entrata in vigore del canone unico comunale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. L'articolo 16-*ter* interviene sulla situazione di carenza dei segretari comunali e provinciali. In particolare, viene ridotta la durata del corso concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali. Inoltre, al fine di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede la possibilità di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti. L'articolo 17-*bis* prevede, al comma 1, che non si applichi per gli anni 2020 e 2021, la previsione in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Al comma 2 si dispone che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali in quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. L'articolo 18-*bis* differisce al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale

diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni. L'articolo 39-*bis* consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022 le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale.

L'articolo 39-*ter*, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 prevede che il disavanzo emergente in conseguenza della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali (la sentenza ha infatti censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni). L'articolo 39-*quater* prevede un ripiano graduale, suddiviso in quindici annualità, del disavanzo degli enti locali emergente in conseguenza delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Flavio GASTALDI (LEGA) rileva come alcune disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, necessiterebbero di aggiustamenti. In particolare con riferimento al nuovo articolo 39-*bis*, che consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare quote di proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, per il miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano

e delle aree e sedi stradali, rileva che in mancanza dell'indicazione circa le aree in cui tali proventi debbano essere utilizzati, potrebbe venirsi a creare una situazione per cui i proventi derivanti dalle sanzioni comminate in una certa zona vengano utilizzati in altre zone creando, in tal modo, una sperequazione.

Anche con riferimento al nuovo articolo 16-*ter* che, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, consente di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti, osserva che, tuttavia, tale disposizione spesso non è concretamente applicabile poiché molte amministrazioni hanno un singolo dipendente e dunque non è materialmente possibile individuare la persona cui affidare l'incarico. Rileva come trovi in ogni caso positivo che la tematica dei piccoli comuni sia stata affrontata anche se non risolta del tutto.

Rileva, infine, come anche la normativa riguardante l'ARERA sarebbe passibile di miglioramenti.

Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. S. 1729 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1729 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 6 febbraio 2020;

espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, di alcune delle richieste di modifica e integrazione proposte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, come anche il parere della Commissione sollecitava a fare;

rilevato che:

il provvedimento, di portata assai ampia, appare riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) nonché quelle di competenza concorrente sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; go-

verno del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali ed organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

L'articolo 1, comma 7, affida a un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione in concreto della tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali;

all'articolo 17, recante norme in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, potrebbe risultare opportuno approfondire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato;

L'articolo 18 prevede misure procedurali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel trien-

nio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2); tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo;

nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18 andrebbero contemplate anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;

l'articolo 23 prevede il potenziamento dell'organico della Corte dei conti; al riguardo appare opportuno prevedere, nell'ambito di questo potenziamento, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da incentivare una fattiva collaborazione tra la Corte e gli enti territoriali;

l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021;

l'articolo 30 prevede l'adozione, entro 30 aprile 2020, di un DPCM per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016; tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento); al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 7;

aggiungere, all'articolo 17, comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: « le province », le parole: « e le città metropolitane »;

prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo di cui all'articolo 18;

contemplare, nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18, anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;

prevedere, nell'ambito del potenziamento dell'organico della Corte dei conti disposto dall'articolo 23, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da migliorare la collaborazione con gli enti territoriali;

approfondire la formulazione dell'articolo 25, comma 1;

prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D'Incà, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

AUDIZIONI

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D'Incà.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D'Incà, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Federico D'INCÀ, *Ministro per i Rapporti con il Parlamento*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Paolo RUSSO (FI), Roger DE MENECH (PD) ed il senatore Paolo SAVIANE (L-SP-PSd'Az).

Federico D'INCÀ, *Ministro per i Rapporti con il Parlamento*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	172
Comunicazioni del presidente	172
Audizione del Maresciallo Maggiore Cataldo Nichilo, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Banca D'Italia	172
COMITATI RIUNITI V (MAFIE STRANIERE) E VI (APPALTI)	173

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Sandra Savino.

Audizione del Maresciallo Maggiore Cataldo Nichilo, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Banca D'Italia.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Maresciallo dei Carabinieri Cataldo Nichilo, in servizio presso il Nucleo Carabi-

nieri Banca D'Italia. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il PRESIDENTE, su richiesta del maresciallo NICHILLO, dispone la secretazione dell'intera audizione.

Il maresciallo NICHILLO riferisce alla Commissione alcune circostanze emerse nell'attività investigativa svolta tra il gennaio e il settembre del 2015, quando prestava servizio presso il Nucleo operativo ecologico.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, il senatore ENDRIZZI (M5S), nonché i deputati PAOLINI (Lega) e DARA (Lega).

Il maresciallo NICHILLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

**COMITATI RIUNITI V (MAFIE
STRANIERE) E VI (APPALTI)**

*Mercoledì 26 febbraio 2020. — Relatrice:
BARTOLOZZI (FI).*

I Comitati si sono riuniti dalle 20.40 alle 22.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	174
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Spina, direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Spina, direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe SPINA, *direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Francesca GALIZIA (M5S), Giorgio SILLI (M-NI-USEI-CI-AC), Manuel TUZI (M5S), Flavio DI MURO (Lega) e i senatori Marinella PACIFICO (M5S) e Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az).

Giuseppe SPINA, *direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia*, replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.45 alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	176
Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria (Relatori: on. Vignaroli, on. Polverini, sen. Simone Bossi) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Comunicazioni del Presidente	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria (Relatori: on. Vignaroli, on. Polverini, sen. Simone Bossi).

(Esame e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulla regione Umbria e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, onorevole Polverini e senatore Simone Bossi, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 14 di giovedì 5 marzo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni svoltesi nella giornata di ieri e in quella odierna, ha convenuto che la Commissione svolga due approfondimenti rispettivamente sull'inquinamento del fiume Paglia causato da miniere di cinabro esaurite presenti nel territorio del monte Amiata e sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino.

È stato altresì convenuto lo svolgimento di una missione da tenersi in Campania il giorno 6 marzo 2020.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	178
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli	178
Sconvocazione della seduta di domani e rinvio della missione all'Istituto penale per i minorenni di Treviso	186

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia, dottor Sergio Vincenzo Attilio Cutrona e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, con contestuale registrazione audio, e che la presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta il 19 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Il presidente CUTRONA sottolinea preliminarmente come la violenza tra i minori e quella sui minori siano due fenomeni assolutamente diversi, che si esprimono in modo diverso e trovano cause

differenti, ma che hanno sicuramente un preciso collegamento.

Tali due forme di violenza sono, infatti, generalmente legate da un rapporto di causa effetto, secondo una modalità circolare ricorsiva, nel senso che ogni adulto violento è stato a suo tempo un minore vittima di violenza. Questi, attraverso la violenza di vario genere, che esercita nei confronti dei propri figli o altri minori che gli sono intorno, tende inconsapevolmente a riprodurre il proprio stile comportamentale nei minori con cui è in relazione significativa.

La violenza tra i minori può avere sostanzialmente due origini: essere espressione di un disagio personale del giovane violento o, in caso di violenza di gruppo, soprattutto del « capo branco » oppure derivare dalla mancata introiezione di valori morali e/o di capacità di autocontrollo, che non pertanto non svolgono funzione di freno all'esuberanza adolescenziale.

Alcuni minori, infatti, crescono nella sofferenza causata dall'inadeguatezza dei genitori o, in loro mancanza, degli altri adulti di riferimento. Il fatto di non sentirsi amati o accolti dai genitori o, peggio, di essere vittima di violenza da parte di costoro, crea nel minore una crescente sofferenza, che esplose poi nell'adolescenza.

L'adolescenza costituisce una fase di per sé critica nella vita di ogni persona, seppure in misura differente, in quanto in questa fase il ragazzo o la ragazza non si riconoscono più nel bambino che erano e si trovano nella necessità di trovare una nuova identità. L'adolescente cerca di costruirsi tale identità, in emulazione od opposizione, attraverso i modelli di figure adulte, reali e/o virtuali, che gli sono noti. Proprio nella ricerca del modello virtuale che l'adolescente ricerca, purtroppo, entrano in gioco anche le negative influenze mediatiche, che provengono da video games, spettacoli o film violenti, in cui il protagonista vince prevaricando sugli altri per solito facendo uso della massima violenza.

Nei minori, che per qualunque causa soffrono, la crisi naturale dell'adolescenza si somma a quella esistenziale, che già vivono, conducendoli inevitabilmente alla rabbia verso il mondo o al rifiuto dello stesso e, quindi, alla devianza oppure alla depressione.

Una parte dei minori in condizione di disagio diviene quindi aggressiva nell'adolescenza e pone in essere atti antisociali, fra cui forme varie di violenza. L'altra parte si arrende alla vita, vi rinuncia e cerca nelle sostanze alcoliche o stupefacenti l'anestetico o l'evasione da un mondo, che percepiscono come fonte di insoddisfazione e dolore.

Sottolinea quindi come nel corso della propria lunga carriera in magistratura si sia mantenuta all'incirca stabile il livello numerico di criminalità minorile, anche se negli anni è mutata la tipologia di reati commessi dagli adolescenti.

In particolare si è assistito ad una netta virata dai reati contro il patrimonio, che decenni or sono consistevano soprattutto in furti e danneggiamenti, a quelli di violenza contro le persone, di natura sessuale o relativi alle sostanze stupefacenti.

I reati di violenza contro la persona e di natura sessuale sono chiara espressione di una devianza reattiva, mentre quelli relativi alle sostanze stupefacenti sono per lo più manifestazione di una devianza depressiva, giacché colui che spaccia molto spesso lo fa per finanziare il proprio consumo.

Nella devianza reattiva l'adolescente, che si è sentito trattato come oggetto materiale, invece che come destinatario di amore, si relaziona con gli altri esseri umani, trattandoli a sua volta come oggetto, quali strumento di soddisfazione dei propri bisogni, di qualunque natura essi siano.

L'aggressione fisica costituisce mezzo per manifestare la propria rabbia nei confronti del mondo. Analogamente nella violenza sessuale l'altro viene visto solo come un corpo sul quale sfogare i propri istinti.

Ciò che accomuna le due tipologie è la mancanza della considerazione della vit-

tima come essere umano, come soggetto sensibile, capace di soffrire, proprio come l'autore del reato, che invece è più che sensibile alla propria sofferenza personale.

A volte questa consapevolezza viene raggiunta successivamente, laddove sia possibile una mediazione, la quale conduce, invece, l'aggressore a riconoscere finalmente nella propria vittima un altro essere umano. La mediazione penale viene così ad essere potente strumento educativo dell'autore del reato, oltre che mezzo per esprimere la propria sofferenza per la vittima.

Il disagio, che si traduce nella devianza e si esprime nella violenza od in comportamenti trasgressivi di fuga dalla realtà, è causa patologica dei reati di violenza e statisticamente la prima causa degli stessi.

Vi è poi una causa, che potremmo definire fisiologica, ravvisabile nell'esuberanza fisica ed emotiva dell'adolescenza, che si esprime attraverso agiti anche trasgressivi, desiderati quali mezzo per farsi notare dal mondo circostante e soprattutto dal gruppo dei pari e trovarvi così momento di affermazione e riconoscimento personale.

Questo tipo di pulsione fisiologica trova un freno nell'introiezione di valori umani e sociali, che dovrebbe avvenire gradualmente prima di raggiungere l'adolescenza. Pertanto, laddove i genitori sono stati assenti nella trasmissione di tali valori, per disinteresse o mancanza negli stessi nel proprio mondo interiore, l'adolescente risulta sprovvisto di tale freno e disponibile ad esprimere le proprie pulsioni anche attraverso la violenza.

È un dato di fatto, comunque, che i reati ed ancor di più quelli di violenza fisica siano posti in essere in oltre il novanta per cento dei casi da adolescenti di sesso maschile e ciò anche nel caso di fratelli di sesso diverso, provenienti dalla medesima famiglia e quindi tendenzialmente cresciuti ed educati nello stesso modo.

Da un punto di vista qualitativo, fa presente che nella propria Regione, l'Umbria, rappresentino ormai una significativa percentuale del totale i reati di lesione,

anche grave, come pure le rapine commesse mediante violenza contro le persone, nonché quelli di diffusione di materiale pedopornografico. A quest'ultimo riguardo, generalmente si tratta di immagini rubate, ad esempio attraverso aperture negli spogliatoi femminili o di immagini concesse da una ragazzina al proprio ragazzo per uso esclusivamente privato, che il medesimo invece diffonde per chat tra i propri amici, che a loro volta le rigirano ad altri, fino a che migliaia di persone ne prendono visione.

Meno frequenti sono, invece, i reati di violenza sessuale commessi da minori in danno di altri coetanei.

La violenza degli adulti contro i minori è un fenomeno altrettanto e forse anche più rilevante anche da un punto di vista numerico, nonché più difficile da scoprire, giacché molto spesso viene perpetrata all'interno della famiglia e lì tenuta segreta.

Il Tribunale per i minorenni ne prende cognizione nell'ambito della propria competenza civile, allorché viene chiamato a tutelare il bambino vittima della violenza stessa.

Statisticamente le tipologie di violenza esercitate contro i minori, segnalate al Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sono soprattutto quelle di cosiddetta «violenza assistita», nelle quali il minore si trova costretto ad assistere a vari episodi di violenza fisica contro un genitore, generalmente contro la propria madre, fino a che costei non trova il coraggio di chiamare le forze dell'ordine, che la conducono, insieme ai figli, in un centro antiviolenza.

Questo è un fenomeno che è molto cresciuto negli ultimi anni, soprattutto per effetto dell'immigrazione di uomini provenienti da altre culture, nelle quali non c'è un adeguato rispetto della donna. Si tratta, infatti, nella maggior parte di coppie di extracomunitari. Peraltro, queste donne sono generalmente sprovviste di una rete familiare, che consenta loro di allontanarsi con facilità dal compagno violento, sicché sono portate a resistere nella convivenza, fino a che la loro condizione di vita non divenga del tutto insostenibile. Spesso que-

ste madri ritrattano le proprie accuse e dopo pochi giorni ritornano a vivere col proprio compagno violento, perché ancora legate sentimentalmente al medesimo da affetto o comunanza di vita oppure ancora perché trovano troppo limitante la vita nei centri antiviolenza.

A volte viene sottovalutato il pericolo della violenza assistita, in quanto non lede l'integrità fisica del minore, non tenendosi però in debito conto che, come detto, questi cresce nella sofferenza e tende a diventare a sua volta un deviante, autore da grande egli stesso di violenze.

Significativo è poi il numero di violenze anche di natura sessuale intradomestica, spesso perpetrate dal nuovo compagno della madre su di una figlia o figlio di primo letto della medesima. Sono situazioni delicatissime, nelle quali a volte la madre della minore fa fatica ad accettare la cruda realtà, non potendosi capacitare che l'uomo che ama possa essersi reso autore di un tale crimine. In alcuni casi poi ci può essere addirittura connivenza della madre, che si presta per denaro o per propria perversione a mettere il minore a disposizione del compagno per giochi sessuali.

Proprio di recente si è scoperto in Umbria un caso gravissimo di tal genere, dove addirittura vi sono elementi che inducono a pensare che una madre avesse deciso di concepire una figlia proprio per avere insieme al compagno la disponibilità di un giocattolo sessuale.

Casi come questo da ultimo citato sono per la verità rari rispetto a quelli, più frequenti, dove l'abuso sessuale viene posto in essere dal compagno della madre, abusando della fiducia di quest'ultima, ma non meno preoccupanti, in quanto espressione di un crescente sentire nel quale l'essere umano finisce per essere oggetto per soddisfare bisogni egoistici, piuttosto che destinatario di amore e rispetto.

Conclude, manifestando la propria personale convinzione che la violenza contro gli esseri umani, oltre che essere punita, in quanto stridente con i valori della generalità della popolazione, andrebbe prevenuta favorendo la diffusione di tali valori.

Così facendo ne trarrebbero beneficio non solo le persone meno fortunate, in quanto discendenti di famiglie avvezze alla violenza domestica, ma anche le potenziali vittime, che sono invece spesso estranee a tale dinamiche, nonché la società nel suo complesso, che si trova ad affrontare i costi sociali ed economici della repressione della violenza stessa.

La dottoressa Maria DE LUZENBERGER MILNERSHEIM sottolinea preliminarmente la necessità e l'urgenza di affrontare le questioni relative alle condizioni di vita e di crescita della popolazione minorile soprattutto in alcuni territori quali quello campano. Condivide, poi, pienamente la scelta di trattare unitariamente il fenomeno della violenza fra minorenni e quello della violenza in danno di bambini e adolescenti posto che fra di essi esistono evidenti nessi: si tratta, invero, di fatti che hanno radici culturali comuni e che molto spesso sono anche casualmente fra loro collegati tenuto conto del fatto che i minorenni violenti hanno sovente alle spalle storie di violenze familiari o comunque vivono in contesti ove è d'uso la violenza.

È indubbio che sia le condotte violente poste in essere da minorenni in danno di loro coetanei sia quelle di persone maggiorenni su bambini e adolescenti siano significativamente più diffuse nelle tante zone degradate del distretto sul quale ha competenza il proprio ufficio di Procura ove pochi sono i segni della presenza dello Stato.

Segnala quindi di aver potuto verificare, attraverso il confronto con i colleghi delle Procure per i minorenni dell'Italia del nord, come in queste ultime regioni sia più alta l'incidenza di una criminalità minorile legata a fenomeni di immigrazione che, invece, come fenomeno, è quasi del tutto assente in Campania ove il degrado, l'esclusione e l'assenza di ascensori sociali colpiscono anche i minorenni italiani che, in più rispetto agli stranieri, scontano una maggiore contiguità con le organizzazioni criminali che da sempre hanno utilizzato bambini e adolescenti per

i loro traffici illeciti soprattutto nel campo degli stupefacenti. I cosiddetti « *muschilli* » descritti da Giancarlo Siani nel suo articolo del 1985, oggi esistono ancora e apprendono velocemente le regole del crimine organizzato.

L'illegalità così tangibilmente diffusa in Campania favorisce la divulgazione di valori e regole proprie delle organizzazioni camorristiche, come quelle relative alla spartizione del territorio fra gruppi diversi che caratterizza l'azione di alcune bande giovanili che operano con irrefrenata e immotivata violenza secondo il principio della sopraffazione, runico che conoscano che possa fare loro guadagnare un po' di visibilità.

È così che nel proprio distretto la criminalità minorile appare spesso legata a quella degli adulti. Allargando lo sguardo a tutto il mondo giovanile evidenzia un dato che certamente determina dei forti fattori di rischio per i minorenni in generale: la rilevanza che ha sempre più assunto la dimensione parallela a quella reale che i ragazzi vivono nel *web* non è stata accompagnata da un'adeguata diffusione fra di loro delle regole di condotta da seguire né, per i genitori, dalla consapevolezza dei rischi connessi alla « libera navigazione » dei figli.

In proposito sottolinea i danni che può provocare a un bambino/ragazzo un precoce e non filtrato accesso a contenuti violenti. Proprio i filmati della violenza dei guerrieri dell'Isis sembra che abbiano ispirato nel 2016-2017 i giovani « *Barbuti* » gruppo criminale composto da giovanissimi in lotta con altri gruppi criminali in quella che è stata chiamata la paranza dei bimbi.

Certamente pericolosa per i bambini è anche l'esposizione precoce a contenuti pornografici spesso assai volgari e violenti che il *web* consente anche considerata l'assenza totale di educazione sessuale/educazione ai sentimenti nelle scuole.

Fra i fattori di rischio generalizzati per le nuove generazioni certamente ci sono sia l'uso di droghe che il consumo di bevande alcoliche: in Campania soprattutto quest'ultimo è in notevole aumento.

Con riguardo alle problematiche condizioni in cui crescono tanti bambini e ragazzi nel distretto di competenza del proprio Ufficio sottolinea la necessità di un immediato intervento in più settori. A Napoli e in larga parte dei territori delle province campane sono molte le famiglie che vivono in condizioni del tutto marginali e di grande povertà e sono pochi i servizi pubblici destinati ai minorenni e alle loro famiglie: vari comuni sono del tutto privi di servizi sociali mentre in altri, come nella città di Napoli, il loro numero è insufficiente ad affrontare la sempre più elevata complessità sociale.

Basso il livello di scolarizzazione dei genitori ed elevato il tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico dei ragazzi, soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Ancora oggi, però, manca un adeguato strumento che consenta la rilevazione dei reali dati e la precoce segnalazione dei casi di abbandono scolastico e di disfrequenza.

Si sofferma quindi sul problema della perdurante ed immotivata assenza dai banchi di scuola di un bambino-ragazzo che oltre a essere in sé dannosa, può nascondere gravi forme di maltrattamento e incuria o il precoce avviamento al lavoro nero o ancor peggio nell'ambito di traffici illeciti.

In proposito ricorda che all'esito dei lavori del Tavolo interistituzionale per il coordinamento delle iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza giovanile avviato presso la Prefettura di Napoli a seguito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16 gennaio 2018 al quale partecipò l'allora ministro dell'interno Marco Minniti, l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha diramato in data 20 settembre 2018 una circolare avente ad oggetto procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.

Le segnalazioni all'ufficio della Procura minorile sono così aumentate, ma — purtroppo — manca un piano che consenta di affrontare il problema in via preventiva e più generale.

La procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli riceve, in ambito civile, parecchie segnalazioni per violenze che si consumano all'interno delle famiglie direttamente in danno di bambini e ragazzi o in danno delle madri alla presenza dei figli. Ricorda in proposito il drammatico caso che ha coinvolto la piccola Fortuna. Numerosi sono anche i casi segnalati di abuso sessuale su minorenni commessi all'interno del nucleo familiare. Per entrambi i fenomeni, però, ancora molto è il sommerso. Certamente c'è un fenomeno di prostituzione minorile nelle zone del casertano ma anche in determinati luoghi della città di Napoli ma pochi riscontri se ne hanno presso gli uffici minorili.

Sono stati accertati più casi in cui vi è stata una cessione di neonati che, partoriti da donne straniere, sono stati poi falsamente riconosciuti da uomini italiani sposati: i bambini mediante il falso riconoscimento vengono poi inseriti nel nucleo familiare dell'uomo che li riconosce e non hanno più alcun rapporto con le madri.

Anche per le segnalazioni civili, però, come per le denunce in campo penale, esiste nel proprio territorio un comportamento omertoso tanto che quelle che pervengono all'ufficio di procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli sono circa la metà di quelle che giungono alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

A fronte delle descritte diffuse e plurime situazioni che determinano condizioni di pregiudizio per la popolazione minorile del distretto di Corte di appello di Napoli, del tutto insufficienti appaiono le risorse economiche che gli enti territoriali impegnano e possono impegnare nei servizi sociali e nelle azioni di supporto alle famiglie.

In assenza del controllo e del sostegno che dovrebbero essere forniti alle famiglie dai servizi sociali, gli interventi di tutela in favore di bambini e ragazzi risultano spesso tardivi ed emergenziali.

Si innesca così un perverso circuito che si autoalimenta: l'allontanamento del minore dal contesto familiare con collocamento in struttura protetta, talvolta in-

evitabile a fronte di situazioni di elevato degrado, oltre ad avere un limitato effetto risolutivo perché effettuati quando la condizione di pregiudizio ha ormai prodotto danni irreparabili per il minore, è provvedimento economicamente estremamente gravoso per le casse dei comuni tenuti al pagamento delle rette delle strutture di accoglienza (in media – rileva l'audita – la retta per ogni minore collocato è di circa ottanta euro al giorno) e quindi incide negativamente sulla possibilità di assegnazione di risorse alla cura e prevenzione del disagio.

A suo parere un efficace strumento di intervento potrebbe essere rappresentato dall'*home visiting*, in quanto esso consentirebbe di intervenire sulla famiglia in modo tempestivo con supporti alla genitorialità. Un circuito perverso, inoltre, viene ad innescarsi anche a livello giudiziario: i provvedimenti emergenziali che, come detto, talvolta inevitabilmente il Tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero si trova a dover pronunziare, alimentano il senso di distanza e sfiducia nella giustizia minorile che spesso viene percepita anche nel settore civile, che è quello della prevenzione, tutela e protezione, come sostanzialmente punitiva.

È probabilmente per questo che i privati, ma talvolta anche gli operatori della scuola, segnalano così poco frequentemente situazioni di rischio per bambini e ragazzi che arrivano, poi, all'attenzione degli uffici giudiziari solo quando hanno raggiunto limiti estremi.

Conclude quindi formulando alcune proposte concrete di intervento. In primo luogo con riguardo al problema della dispersione scolastica sottolinea l'esigenza di intervenire sull'articolo 731 del codice penale e di rivedere contestualmente i meccanismi per la segnalazione.

La dispersione scolastica infatti è certamente una spia del disagio di un minore e delle carenze educative del suo nucleo familiare. È d'altra parte un dato di fatto che quasi tutti i ragazzi autori di reato abbiano alle spalle percorsi scolastici ac-

cidentati o interrotti tanto che può dirsi certa la correlazione fra povertà educativa e devianza.

Valutati questi elementi può certamente affermarsi che la dispersione scolastica debba oggi essere considerata come una vera e propria emergenza e che il contrasto a tale grave fenomeno sia fondamentale anche al fine di prevenire la devianza. A legislazione vigente la violazione da parte dei genitori del dovere di impartire o far impartire ai figli adeguata istruzione integra una semplice contravvenzione, *ex* articolo 731 del codice penale, per la quale è prevista una sanzione (fino a trenta euro di ammenda) del tutto inadeguata rispetto alla gravità del fatto.

La norma, peraltro, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione ha riguardo solo all'istruzione elementare mentre resta del tutto priva di sanzione l'inosservanza dell'obbligo scolastico negli ulteriori gradi: l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 che consentiva l'estensione della portata incriminatrice della norma anche alla scuola secondaria di primo grado, è stato infatti abrogato ad opera del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

A ciò si aggiunga che l'*iter* previsto per le segnalazioni degli alunni inadempienti dal decreto ministeriale n. 489 del 2001 è poco rispettato ed è anche estremamente farraginoso: per fare rientrare l'alunno a scuola è infatti previsto l'intervento di più soggetti ed enti (dirigente scolastico, servizio sociale e sindaco) e solo all'esito dell'*iter* è prevista la segnalazione all'autorità giudiziaria.

L'inerzia o la lentezza nella risposta anche di uno solo dei vari attori determina quindi il ritardo o anche l'omessa segnalazione del caso.

È quindi ad avviso dell'audita urgente intervenire aumentando la sanzione prevista dall'articolo 731 del codice penale, estendendo la previsione della norma a tutto il ciclo della scuola obbligatoria e prevedendo meccanismi automatici o almeno semplificati di segnalazione (considerata l'informatizzazione dei registri delle scuole).

Con riguardo all'emersione e all'accertamento dei casi di violenza sui minori ritiene necessario prevedere dei corsi di aggiornamento per medici, soprattutto pediatri, e insegnanti in materia di violenza sui minori. Sarebbe poi certamente utile la costituzione, almeno per ogni distretto sanitario, di *équipe* multidisciplinari formate da pediatri, psicologi e assistenti sociali specializzati in materia di violenza ai quali possa essere rimessa, da medici, insegnanti e assistenti sociali o dai genitori, la valutazione del disagio di bambini e ragazzi e l'approfondimento delle cause.

Dovrebbe, quindi, porsi a carico dei genitori l'obbligo di condurre il minore dinanzi all'*équipe* qualora sia stato richiesto il predetto approfondimento, obbligo che potrebbe essere reso cogente introducendo in caso di inosservanza l'obbligo di segnalazione alla procura presso il Tribunale per i minorenni. Sarebbe poi utile un collegamento fra i vari pronto soccorso regionali al fine di monitorare gli accessi dei minori nei diversi presidi sanitari. Nella prassi si riscontra infatti come talvolta i genitori maltrattanti quando hanno necessità di ricorrere alle cure mediche per i figli li portino in ospedali diversi al fine di evitare che possa essere rilevata la pluralità di accessi.

Sottolinea da ultimo la necessità di estendere il potere di arresto ovvero di accompagnamento a seguito di flagranza *ex* articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988: i limiti edittali previsti per il potere di arresto e le modifiche introdotte in materia di cessione di sostanze stupefacenti hanno di fatto limitato molto i casi di arresto in flagranza di reato di minorenni.

L'Istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza previsto dal citato articolo 18-*bis*, che potrebbe comunque avere una efficace valenza di stigmatizzazione per il minorenne colto in flagranza di reato è di fatto poco utilizzato per i troppo stringenti presupposti applicativi anche con riferimento alla previsione dei limiti edittali di pena. Si verifica così spesso che di fronte a condotte anche molto gravi attuate da persone minorenni ad esempio

il porto abusivo di un'arma comune da sparo, le lesioni aggravate dall'uso di un coltello, la resistenza a pubblico ufficiale con lesioni, la polizia giudiziaria non possa fare altro che denunciarlo in stato di libertà alla procura presso il Tribunale per i minorenni e riaffidarlo ai genitori.

Tenuto conto che per il codice di procedura minorile l'arresto è sempre facoltativo – e tale deve rimanere a proprio avviso – non ha senso imporre limiti così stringenti al potere di arresto considerato che la risposta immediata è quella in genere maggiormente recepita dai ragazzi e dà loro la possibilità di attivare subito un processo di revisione del proprio operato, presupposto indefettibile per qualsiasi intervento rieducativo. Evidenzia inoltre che, soprattutto nell'ipotesi di reato commesso in concorso con persone adulte, il mancato arresto del minorenne a fronte dell'arresto dei concorrenti maggiorenni contribuisce ad alimentare il purtroppo diffuso sentimento di impunità dei più giovani e, quindi, anche l'idea che possa essere conveniente coinvolgerli nella commissione di reati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per gli interventi svolti, dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega), nel ricordare il contenuto del disegno di legge in materia di bullismo licenziato recentemente dalla Camera dei deputati, auspica che il Senato possa apportare al testo significativi interventi correttivi che tengano anche conto dei rilievi emersi nella seduta odierna.

Il senatore SANTANGELO (M5S) chiede al presidente Cutrona di fornire dati più precisi sui casi di violenza sessuale e di violenza assistita, chiarendo quale sia l'incidenza in termini assoluti, e non solo percentuali, dei reati commessi da extracomunitari. Sarebbe poi opportuno chiarire se tali dati siano solo regionali o comunque espressione di un *trend* ravvisabile anche sul piano nazionale. Alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnern-

sheim pone quesiti con particolare riguardo alla problematica della cessione di neonati, chiedendo di sapere se tale fenomeno interessi solo donne extracomunitarie o anche donne di nazionalità italiana. Anche in questo caso sarebbe opportuno comprendere se si tratti di una questione solo di carattere locale o di un problema che invece interessa l'intero territorio nazionale.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim quali interventi il legislatore dovrebbe porre in essere per contrastare efficacemente il problema della prostituzione minorile. Con riguardo alla questione della cessione di neonati osserva come tale condotta altro non sia che una ipotesi di maternità surrogata « in nero ». Anche in relazione a tale fenomeno chiede all'audita di formulare rilievi e suggerimenti. Al presidente Cutrona chiede di formulare proposte più precise sugli interventi da adottare a livello legislativo per rafforzare il ruolo educativo delle famiglie, prima, e della scuola, poi, al fine di affrontare all'origine il problema della devianza minorile.

L'onorevole SIANI (PD) osserva come la drammatica vicenda della piccola Fortuna – ben lungi dall'essere un caso isolato- sia l'espressione del mancato funzionamento del sistema di tutela dei minori e il risultato di un contesto nel quale pediatri ed educatori scolastici spesso non intervengono tempestivamente a fronte di evidenti segni di reiterati abusi.

Relativamente al problema della dispersione scolastica osserva come non sia sufficiente imporre ai minori di frequentare la scuola ma sia necessario assicurare che la scuola diventi un luogo di educazione e formazione. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'istituto dell'*home visiting*, chiede alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim come valuti l'eventuale adozione di un piano generale dell'infanzia. Chiede poi se, a suo parere, tale piano debba avere portata regionale o nazionale e quali soggetti debbano essere coinvolti.

L'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (PD) sottolinea preliminarmente come l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia sia finalizzata ad individuare misure concrete di intervento. In proposito ricorda il contenuto del contenuto del documento conclusivo della indagine conoscitiva sul bullismo e sul cyberbullismo nella quale sono stati indicati gli interventi più opportuni da adottare al fine di contrastare questi fenomeni. In questo contesto l'adozione di un piano generale dell'infanzia potrebbe rappresentare un efficace strumento di sintesi per affrontare in modo organico i problemi legati al disagio minorile. In questo contesto un ruolo di indubbio rilievo deve essere del svolto dalla scuola; sarebbe pertanto opportuno prevedere su tutto il territorio nazionale l'apertura pomeridiana degli istituti. È necessario che la scuola sia, a suo parere, un luogo di crescita. Altrettanto importante nel quadro di un piano generale dell'infanzia è l'adozione di misure volte a rafforzare il ruolo dei servizi sociali a sostegno delle famiglie. In proposito fa presente che in Francia è prevista una rete di controlli molto stringenti da parte degli assistenti sociali a favore delle famiglie all'indomani della nascita di un bambino. Si tratta di controlli finalizzati a verificare le concrete condizioni di vita del minore nel nucleo familiare. Infine è essenziale che il piano sia adeguatamente finanziato: è necessario un bilancio orientato all'infanzia. Chiede, concludendo, agli auditi di chiarire la loro posizione sull'istituto dell'*home visiting* e sull'eventuale adozione di un piano per l'infanzia.

L'onorevole Veronica GIANNONE (Misto) ricorda alla Commissione di aver presentato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge in materia di bullismo alcune proposte emendative – non accolte – finalizzate ad introdurre un piano di rieducazione del minore autore di atti di bullismo basato sulla cooperazione

con le amministrazioni locali e con le associazioni *no profit*. Chiede quindi agli auditi quale sia la loro opinione su tali proposte. Pone poi quesiti sulla problematica della violenza domestica sia diretta che assistita chiedendo in particolare in quanti casi si sia proceduto all'allontanamento del minore. Si riserva di far pervenire agli auditi per iscritto ulteriori quesiti.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim se ritenga che oltre all'ampliamento dei casi di arresto in flagranza possa essere utile anche introdurre alcune modifiche al sistema sanzionatorio rendendo possibile l'esecuzione di pene detentive di breve periodo. Al presidente Cutrona chiede dati più precisi sul fenomeno della violenza domestica con particolare riguardo all'incidenza di famiglie extracomunitarie.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara concluso il dibattito e, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, invita gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sconvocazione della seduta di domani e rinvio della missione all'Istituto penale per i minorenni di Treviso.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 27 febbraio 2020, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Informa altresì che è stata rinviata a data da destinarsi la missione presso l'Istituto penale per i minorenni di Treviso prevista per venerdì 6 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	187
Comunicazioni del Presidente	187
ALLEGATO 1 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)	189
ALLEGATO 2 (Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII Legislatura)	191
Esame del Regolamento interno	188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 febbraio 2020.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.05 alle 8.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante

l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, ha deciso che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, nelle persone del luogotenente Domenico Cuomo, del maresciallo aiutante Giovanni Bertone e del maresciallo aiutante Vincenzo Di Rubbo, con funzioni di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 febbraio scorso ha deli-

berato l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII legislatura, inclusa la documentazione acquisita in sede di ufficio stralcio, e ha altresì approvato la delibera relativa al regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*vedi allegati*).

Esame del Regolamento interno.

Carla RUOCCO, *presidente*, presenta una proposta di Regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invita i componenti della Commissione a prendere visione dello schema di Regolamento e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.45, è ripresa alle 8.50.

Interviene il senatore Elio LANNUTTI (M5S) per chiedere la fissazione di un

termine per la presentazione di proposte emendative allo schema di regolamento.

Intervengono, formulando osservazioni, i deputati Massimo BITONCI (Lega), Claudio MANCINI (PD) e il senatore Andrea DE BERTOLDI (FDI).

Carla RUOCCO, *presidente*, propone di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 9.30 di venerdì 28 febbraio p.v.

La Commissione concorda su tale proposta.

Carla RUOCCO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di regolamento interno.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, comma 1 e 2 della legge istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 5 del regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 5, comma 2, della legge istitutiva e articolo 13, comma 2, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 18, comma 5, del regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

ALLEGATO 2

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO NELLA XVII LEGISLATURA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario,

preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, seguendo la prassi consolidata per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII legislatura, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII, con gli stessi

vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVII Legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

3) di dare mandato ai militari del Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di Inchiesta della Guardia di Finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVIII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	4
Sui lavori della Giunta	5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)

RISOLUZIONI:	
7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	
7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	
7-00410 Ficara: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	
7-00421 Mulè: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale <i>(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00064)</i>	6
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato)</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	13
5-00699 Ascari: Sul rafforzamento delle strutture e della dotazione di personale della Questura di Modena	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	16
5-00978 Fregolent: Sull'utilizzo della fascia tricolore da parte di esponenti dell'amministrazione comunale di Torino in occasione di una manifestazione No Tav	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	18
5-02034 Gariglio: Sugli scontri avvenuti in occasione di una manifestazione pubblica a Torino .	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio- logica da COVID-19. Emendamenti C. 2402-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
--	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	21
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	22

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. C. 2314 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00065</i>)	30
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	31
Sui lavori della Commissione	32

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	36
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	39
-----------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	41
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Gibuti presso la Base Militare Italiana di Supporto (BMIS) (10-11 febbraio 2020)	42
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni</i>)	45
Sui lavori della Commissione	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	78
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	80
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	65

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (<i>Europêche</i>). Atto n. 154 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	72
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	73

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	83
Sulla pubblicità dei lavori	83
5-03670 Fragomeli: Applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-03671 Giacomoni: Iniziative per la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per contribuenti e professionisti interessati da misure di quarantena contro il Coronavirus .	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-03672 Ruocco: Modalità applicative dei crediti d'imposta per l'acquisto di imballaggi e prodotti da riciclo e da riuso	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-03673 Osnato: Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	90
5-03674 Centemero: Modalità di ottenimento del documento unico di regolarità fiscale (DURF)	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	90
5-03675 Sangregorio: Invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte degli esercenti le attività ricettive e di ristorazione	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	94

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	85
5-03565 Baldelli: Chiarimenti in merito al pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio	85
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	96
5-01177 Nardi: Iniziative per il rispetto della rappresentatività di genere nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara	85
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	98
5-03633 Ubaldo Pagano: Aggiornamento delle procedure per la richiesta delle agevolazioni fiscali sugli investimenti da parte delle imprese del Mezzogiorno	85
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	100
5-03644 Fragomeli: Regime fiscale delle somme corrisposte dalla previdenza svizzera a pensionati residenti in Italia	86
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	103
7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi (<i>Discussione e rinvio</i>)	103

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-02816 Muroni: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.	
5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della « Ricicleria » e della ex discarica di Codupino	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	108
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	120
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	108
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 (<i>Esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa sulla sicurezza ferroviaria ..	123
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	126
5-03677 Tasso: Stato dei lavori degli interventi per la sicurezza sulla strada statale 89 Garganica	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	127
5-03678 Rotelli: Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico (DU) ..	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	128
5-03679 Maccanti: Riduzione del servizio di trasporto ferroviario per esigenze di controlli sanitari legati alla diffusione del COVID-19	124
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	129
5-03680 Barbuti: Previsione di misure omogenee a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per garantire la regolarità e la sicurezza del trasporto pubblico e privato ..	125
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	130

5-03681 Andrea Romano: Misure di protezione dal COVID-19 per i soggetti coinvolti nella filiera logistico-portuale	125
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	131
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	133
Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	134
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-03522 Murelli: Iniziative per l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi	141
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-03531 Siragusa: Ritardo nell'erogazione da parte dell'INPS del trattamento di pensione ai cittadini italiani residenti all'estero	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	144
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale	142
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402-A Governo	146
AVVERTENZA	146

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	155

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	165
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162
AVVERTENZA	164

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. S. 1729 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D'Incà, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	172
Comunicazioni del presidente	172
Audizione del Maresciallo Maggiore Cataldo Nichilo, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Banca D'Italia	172
COMITATI RIUNITI V (MAFIE STRANIERE) E VI (APPALTI)	173

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	174
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Spina, direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	176
Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria (Relatori: on. Vignaroli, on. Polverini, sen. Simone Bossi) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Comunicazioni del Presidente	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	178
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli	178
Sconvocazione della seduta di domani e rinvio della missione all'Istituto penale per i minorenni di Treviso	186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	187
Comunicazioni del Presidente	187
<i>ALLEGATO 1 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i>	<i>189</i>
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII Legislatura)</i>	<i>191</i>
Esame del Regolamento interno	188

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0095270